COMENTARIO

SULLA

LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

DE' 29 MAGGIO 1817.

Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge.

OPERA

Compilata nella Real Segreteria di Stato e Ministero di Grazia e Giustizia.

TOMO IV.

NAPOLI
Nella Stamperia Reale
1818.

TITOLO XV.

Del grado, e del soldo de' componenti dell' ordine giudiziario.

ARTICOLO CLXXXIV.

I Giudici d'istruzione criminale saranno Giudici di Tribunali civili in commissione.

I Presidenti, ed i Regi Proccuratori de' Tribunali civili saranno Giudici delle Gran Corti criminali in commissione.

I Presidenti, ed i Regj Proccuratori generali delle Gran Corti criminali saranno Giudici delle Gran Corti civili in commissione.

E finalmente i Presidenti, ed i Regi Proccuratori generali delle Gran Corti civili saranno Consiglieri della Corte Suprema di giustizia in commissione.

Osservazioni.

I. Non possiamo esporre le norme che regolano la precedenza de' funzionarj dell' ordine giudiziario in rapporto alle autorità degli altri ordini dello stato, perchè non ancora è stata pubblicata alcuna disposizione che regola questa materia: quelle esistenti nelle leggi lasciate provvisoriamente in vigore, somministrano regole mal combacianti colle nuove modificazioni che i sistemi governativi hanno subìto fino a questo giorno.

Ci limiteranno dunque alla sola precedenza de' magistrati giudiziarj nel seno de' loro collegi. Essa e regolata secondo le norme segnate nel seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 26 LUGLIO 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

Sua Maestà volendo definire i principj co' quali dee regolarsi la precedenza tra i magistrati di un medesimo grado nel nuovo ordine giudiziario, ad oggetto di prevenire ogni disputa che possa sorgere su questo proposito, si è degnata ordinare quanto segue:

1. *Occupano il primo posto coloro, che trovavansi in esercizio di cariche di magistratura collegiale in Gennajo 1806.*

2. *Seguono a questi gl' individui che sel-*

bene non erano in esercizio di magistratura in Gennajo 1806, lo erano in epoca precedente.

3. *Vengono poi quei che dopo l' epoca de' 22 maggio 1815 sono stati da Sua Maestà nominati a cariche di magistratura, conservate fino al dì 7 giugno ultimo.*

4. *Prendono il quarto luogo le persone impiegate nella magistratura in tempo dell' occupazione militare, e che vi han continuato provvisoriamente per sovrana disposizione fino al dì 7 giugno prossimo passato.*

5. *Finalmente prendono posto coloro che sono stati nominati a piazze della nuova magistratura, e che non appartengono ad alcuna delle 4 classi di sopra indicate.*

6. *Tra i magistrati della medesima classe il rango si regola dal grado che ciascuno occupava nelle abolite magistrature, o dall' anzianità di nomina, nel caso che hanno un ugual grado. Per coloro che trovandosi in grado uguale, hanno una nomina contemporanea, la precedenza si regola o dall' ordine con cui sono riportati nel medesimo decreto di nomina, ovvero dall' età quando trovansi nominati con diversi decreti dell' epoca medesima.*

II. Qual rango debbono prendere nelle gran corti speciali i presidenti de' tribunali civili?

Il ministro di grazia e giustizia ha risoluto che debbano prendere posto immediatamente dopo il presidente della gran corte criminale. (*Circolare* de' 18 Giugno 1817.)

III. Ed ove manchi il presidente della gran corte criminale, deve il presidente del tribunale civile occupare il suo posto?

Il ministro di grazia e giustizia ha risoluto che la sedia del presidente della gran corte dee rimanere vota; che il presidente del tribunale civile dee prendere il primo posto dopo quello del presidente della gran corte; e che il giudice decano deve prendere il secondo posto, ed esercitare tutti gli atti presidenziali. (*Ministeriale* de' 17 settembre 1817, diretta al procurator generale criminale in Teramo)

IV. Il cancelliere della suprema corte di giustizia ha il grado di giudice di gran corte civile (*Decreto* de' 3 settembre 1817)

Articolo CLXXXV.

Tutti i componenti dell'ordine giudiziario saranno pagati dal pubblico tesoro all'infuori de' Giudici di circondario, i quali saranno pagati da' rispettivi comuni, secondo la quota che sarà fissata per mezzo del ministero degli affari interni.

Articolo CLXXXVI.

Il soldo dell' ordine giudiziario è fissato nel seguente modo, e sarà pagato a rate mensuali.

Giudici di circondario.

Di prima classe.	480
Di seconda classe.	300
Di terza classe	240

Tribunali civili.

Vice-Presidente	960
Sostituto al Regio Proccuratore	960
Giudice	900
Il Giudice civile esercente le funzioni di Giudice istruttore nel distretto capoluogo della provincia. . .	960
Cancelliere.	400

Vice-Cancelliere	360

Gran Corti criminali.

Vice-Presidente	1384
Sostituto al Regio Proccurator generale . , ...	1384
Giudice	1300
Cancelliere.	600
Vice-Cancelliere.	450

Gran Corti civili.

Vice-Presidente	1600
Sostituto al Regio Proccurator generale	1600
Giudice	1500
Cancelliere.	720
Vice-Cancelliere	600

Corte Suprema di giustizia.

Presidente, e Regio Proccurator generale	4000

Vice-Presidente.	2600
Avvocato generale	2600
Consigliere	2500
Cancelliere	1800
Vice-Cancelliere.	800

Articolo CLXXXVII.

I Giudici d' istruzione, ed i loro Cancellieri residenti ne' distretti avranno il medesimo soldo assegnato rispettivamente a' Giudici e Cancellieri de' Tribunali civili.

Articolo CLXXXVIII.

I giudici delle Gran Corti criminali destinati alle funzioni di Presidenti, e di Regj Proccuratori de' Tribunali civili, godranno durante l'esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro as-

segnato, di un soprassoldo di annui ducati cento.

I Giudici delle Gran Corti civili, ed i Consiglieri della Corte Suprema di giustizia destinati rispettivamente alle funzioni di Presidenti e di Regj Proccuratori generali delle Gran Corti criminali o civili, godranno durante l'esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati dugento.

Articolo CLXXXIX.

Sarà annessa alla piazza di Presidente della Suprema Corte di giustizia un'annua pensione di ducati duemila, pagabili parimente dalla nostra Real Tesoreria. Sarà similmente annessa alla piazza di Presidente della Gran

Corte civile residente in Napoli un' annua pensione di ducati trecento.

Articolo CXC.

I Giudici del Tribunale civile, della Gran Corte criminale e della Gran Corte civile di Napoli riceveranno, oltre del soldo, ed a titolo d'indennità, l'annua somma di ducati trecento.

Articolo CXCI.

Il Presidente, ed il Regio Proccuratore del Tribunale civile di Napoli saranno considerati come giudici della Gran Corte criminale residente nella medesima città. Il Presidente, ed il Regio Proccurator generale della Gran Corte criminale saranno considerati co-

me Giudici della Gran Corte civile parimente residente in Napoli.

Articolo CXCII.

I componenti dell'ordine giudiziario non potranno, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere o esigere dalle parti regali o somma alcuna, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, salvo ciò ch'è disposto dalle leggi per le indennità loro dovute per motivo di vacazioni.

Osservazioni.

Le osservazioni particolari su ciascun oggetto di spesa enunciato negli articoli precedenti, sarebbero state necessariamente monche ed oscure, attesa la stretta connessione delle parti che compongono il sistema generale degli esiti dello stato. Quindi per portare la maggior possibile chiarezza su questa materia, estranea alle cure ordinarie de' magistrati e degli uomini di legge, abbiamo creduto utile di raccogliere ed ordinare in un Trattato le varie disposizioni sugli esiti giudiziarj, le quali trovansi sparse in molte leggi, decreti, regolamenti, ed altri atti del governo.

TRATTATO

Sulle spese dell' amministrazione della giustizia.

Considerate le spese che l'amministrazione della giustizia richiede, in rapporto a chi deve soddisfarle, possono dividersi in tre classi.

1. Spese a carico della tesoreria generale:
2. Spese a carico de' comuni:
3. Spese a carico delle parti.

Faremo menzione in tre Parti distinte di ciascuna di queste classi di spesa, indicando i varj sistemi di pagamento, ed i diversi oggetti che vi si trovano compresi. Nell' enumerazione di questi oggetti non s'incontreranno nè gli edificj per le udienze de' giudici, nè i locali per la custodia degl' imputati e de' condannati, nè il loro mantenimento, ne' i soldi de' custodi di tali luoghi; essendo questi oggetti ramificazioni di altre materie di spesa regolate con leggi estranee al dipartimento della giustizia (1).

---

(1) Per non ingombrare questo lavoro di citazioni che interromperebbero il corso delle idee, indichiamo in questa nota le leggi, decreti, regolamenti, e rescritti da' quali sono nate le disposizioni nel medesimo lavoro accennate -- *Decreto* de' 27 dicembre 1815 sulla organizzazione della tesoreria generale -- *Decreto* e *regolamento* de' 25 novembre 1816 sullo stesso oggetto: *Decreto* de' 18 novembre 1817 sulle ritenute nel caso

PARTE I.

Delle spese a carico della tesoreria generale.

La tesoreria generale è il centro di tutti gli esiti dello stato.

---

so di congedi accordati ai magistrati -- *Decreto* del 1 maggio 1816 che istituisce un monte di vedove e ritirati -- *Decreto* de' 12 luglio 1817 e *Determinazione* sovrana de' 17 settembre 1817 che accordano ai magistrati sopranumeri gli stessi averi attribuiti ai magistrati ordinarj -- *Determinazione* sovrana de' 29 luglio 1817 che accorda ai vice-presidenti e sostituti della gran corte civile, della gran corte criminale e del tribunale civile di Napoli le stesse indennità stabilite pe' giudici de' medesimi collegj -- *Decreto* de' 28 luglio 1817 ch' esenta dal bollo e registro i documenti contabili de' stipendiati dal governo -- *Legge* de' 2 Settembre 1817 che crea il consiglio delle prede marittime, e fissa il soldo del segretario e degli uscieri, e la gratificazione del presidente -- *Decreto* de' 30 giugno 1818 che accorda i gettoni d' intervento ai componenti del tribunale di commercio di Napoli -- *Decreto* de' 4 Luglio 1817 che fissa il soldo del cancelliere dello stesso tribunale e il fondo delle spese minute -- *Rescritto* de' 25 novembre 1817 che pone a carico del comune di Foggia il soldo del cancelliere del tribunale di commercio di Capitanata, e le spese minute per lo stesso tribunale -- *Decreto* de' 13 gennajo 1817 sui diritti di cancelleria -- *Decreto* della stessa data sulle spese di giustizia -- *Legge* de' 24 dicembre 1816, e *Regolamento* de' 27 dello stesso mese sul registro -- *Legge* de' 30 gennajo 1817 sul bollo -- Altre disposizioni riportate per esteso nel corso del trattato.

Ogni anno i ministri presentano al Re per l'anno che segue il quadro de' bisogni de' loro dipartimenti, e chieggono i fondi necessarj per soddisfarli.

Questi quadri, che le leggi contabili chiamano *stati discussi*, sono divisi in capitoli secondo le varie ramificazioni del servizio di ciascun dipartimento. Il Re attribuisce un fondo generale a ciascun servizio, e di più lo distribuisce ai varj capitoli ne' quali il servizio trovasi suddiviso.

Gli stati discussi sono la base principale su cui poggiano tutte le disposizioni di esito della tesoreria generale. Essa non può eseguire alcuna spesa se l' oggetto non è compreso in uno de' capitoli dello stato discusso di qualche dipartimento, e se il fondo a tale oggetto destinato si trova esaurito.

L' utilità di questa classificazione in capitoli de' varj oggetti di ciascun servizio, è particolare al dipartimento cui il servizio appartiene: ma riguardo alla tesoreria generale, incaricata di provvedere ai bisogni de' servizj di tutti i dipartimenti, la classificazione degli oggetti di esito deve essere generale, comune a tutti i servizj, e deve inoltre corrispondere alla diversità de' mezzi che si richieggono per assicurare la legittimità e la regolarità de' pagamenti.

Sotto questa veduta le leggi contabili distinguono tutti gli esiti dello stato in quattro classi

La 1.ª comprende il personale :

La 2.ª comprende le sussistenze degli ospedali e l' acquisto de' generi per ogni ramo di amministrazione dipendente da' ministeri, o date ad appalto o in amministrazione.

La 3.ª comprende gli assegnamenti mensuali e settimanili, fissati definitivamente, o per acconti da giustificarsene l' uso, compreso in essi le fabbriche ed i materiali di qualunque natura, le gratificazioni mensuali ed annuali del ramo civile, le spese di ufficio, la dote della real marina e della casa reale, i grandi servizj, il mantenimento de' conservatorj e licei, ed altri stabilimenti di pubblica utilità di già istituiti e che potranno istituirsi. Appartiene alla stessa classe tutto il servizio delle prigioni, de' projetti, de' ponti e strade, e degli edifizj, compresi i soldi degl' impiegati in detti rami.

La 4.ª comprende le spese straordinarie ed imprevedute.

Per ciascuna di queste quattro classi è stabilito un sistema particolare di pagamento. Di tali sistemi noi esporremo quella parte soltanto che risguarda le spese dell' amministrazione della giustizia: quindi non ci occuperemo del sistema relativo alla 2.ª classe, poichè in essa non è compreso alcun oggetto di spesa giudiziaria.

1.ª CLASSE.

Le spese comprese in questa classe essendo determinate e periodiche, basta alla tesoreria generale per istabilire le sue disposizioni di pagamento la notizia della nomina de' funzionarj ed impiegati, e quella dell'ingresso nell' esercizio delle loro funzioni (1). La prima notizia la riceve dal ministro delle finanze, chiamato all' esecuzione di tutti i decreti che accordano soldi o altri stipendj a carico dell' erario pubblico; e la seconda la riceve dal ministro della giustizia per mezzo dello stesso ministro delle finanze. Riceve inoltre la tesoreria generale per lo stesso mezzo la notizia di tutti que' movimenti de' funzionarj ed impiegati dell' ordine giudiziario, che danno luogo a variazione nella disposizione de' pagamenti.

Su queste notizie la tesoreria generale apre un conto di credito individuale a ciascun funzionario: conto che le leggi contabili chiamano *as-*

---

(1) Non è il giorno della nomina, nè quello della prestazione del giuramento che segna l' epoca dell' ingresso del funzionario nell' esercizio della carica e per conseguenza l' epoca della riscossione del soldo alla stessa carica attribuito. Quest' epoca è il giorno in cui il funzionario giunto al luogo della sua residenza, viene installato nel posto assegnatogli dal decreto di nomina, da quell' autorità cui la legge attribuisce tale potere.

siento. Questo assiento è talmente essenziale, che la tesoreria non può per qualunque ragione pagare a chicchessia assegnamenti periodici, senza che il suo nome sia *assentato*, ossia iscritto nel libro delle persone che percepiscono dal pubblico erario soldo o altro emolumento pagabile a periodi determinati.

Aperto l'assiento la tesoreria senz'altra autorizzazione spedisce ogni mese i mandati di pagamento in favore delle persone che vi han diritto: ma siccome sarebbe troppo imbarazzante emanare altrettanti ordini di pagamento individuali quante sono le persone che debbono riscuoterli, ed oltracciò questi pagamenti individuali darrebbero luogo a lunghi ritardi, per la difficoltà di raccogliere da ciascuna parte prendente i documenti giustificativi: così la tesoreria paga per corporazioni, e libera le somme appartenenti a ciascuna corporazione ad un solo individuo, il quale prende il nome di *appoderato*.

La tesoreria generale fa questi pagamenti in Napoli per banco, e nelle provincie per mezzo de' ricevitori generali, i quali per questo ramo sono considerati come sostituti al pagator generale.

Avviene talvolta che anche in provincia la tesoreria generale paga per banco, inviando agli appoderati altrettanti polizze del banco di corte quanti sono i pagamente che costoro debbono eseguire. Le casse pubbliche di qualunque ramo essendo obbligate ad estinguere tali polizze, basta la loro esibizione agli esattori delle rendi-

te dello stato per riscuotere in danaro le somme in esse contenute. Questi pagamenti per banco sono consigliati dalle locali circostanze de'comuni dove risiedono i magistrati. In Lucera, in Trani, in Santa-Maria, dove non solo non risiede il ricevitore generale, ma neppure esiste la cassa del ricevitore del distretto, il giro de' pagamenti per mezzo del ricevitor generale sarebbe troppo tortuoso, e per conseguenza darebbe luogo a lunghissimi ritardi.

Qualora qualche magistrato della provincia si trova temporaneamente in Napoli, può durante la sua dimora, dietro autorizzazione del ministro, ricevere i soldi direttamente dalla tesoreria generale, la quale ne dà avviso all' appoderato della provincia.

Gli appoderati riscuotono le somme appartenenti a tutti gl' individui compresi nella loro appoderazione, e ne fanno la distribuzione a norma delle notizie che la tesoreria generale comunica loro. Tali notizie sono quelle stesse che la tesoreria generale riceve da' ministri della giustizia e delle finanze per aprire gli assienti, e notarvi tutte le variazioni cui vanno soggetti.

Gli appoderati debbono mese per mese giustificare presso la tesoreria generale l'uso del danaro ricevuto; ma siccome apporterebbe grave ritardo nel pagamento de' soldi l' attendere l' arrivo di queste giustificazioni, così la tesoreria generale paga per *acconto*, ossia per approssimazione, due mesi consecutivi in provincia, ed un

mese in Napoli. Per la provincia al terzo mese sospende il pagamento ove non sieno giunte le giustificazioni del primo: per Napoli sospende al secondo mese. Il risultato a credito o debito di tali mensuali giustificazioni viene richiamato nelle giustificazioni del mese successivo.

Entriamo ora a vedere quali oggetti di spesa giudiziaria sono compresi in questa prima classe, a quali funzionarj ne è affidata l'appoderazione, e quali documenti debbono costoro inviare alla tesoreria generale per loro giustificazione.

Appartengono alla prima classe:

1. I soldi di tutti i componenti i collegj giudiziarj, compresi i cancellieri e vice-cancellieri, secondo le proporzioni fissate nell'articolo 186 (1) (2).

---

(1) Soltanto i due vice cancellieri della suprema corte di giustizia, quello della gran corte criminale di Napoli, e quello della gran corte criminale di Terra di Lavoro sono compresi in questo articolo di spesa. I vice cancellieri degli altri collegj sono compresi fra gl' impiegati nelle officine delle cancellerie, i quali sono pagati secondo le norme indicate in appresso al num. 6 e nella nota.

(2) Attualmente oltre i magistrati enunciati nell' art. 186 sono aggregati alla corte suprema, alla gran corte civile, ed al tribunale civile di Napoli altri magistrati sopranumeri. Costoro del pari che qualunque altro magistrato sopranumero che in appresso venisse nominato, riscuotono gli stessi soldi e le stesse indennità che la legge attribuisce a' magistrati ordinarj del collegio al quale appartengono.

2. I soldi de' giudici istruttori e de' loro cancellieri, secondo le norme stabilite nel suddetto art. 186 e nell' art. 187.

3. I soprassoldi de' presidenti e regj procuratori de' tribunali civili, delle gran corti criminali, e delle gran corti civili, secondo le norme fissate nell' art. 188.

4. La pensione annessa alla piazza di presidente della suprema corte, in virtù dell' art. 189.

5. Le indennità accordate ai giudici nel tribunale civile, nella gran corte criminale, e nella gran corte civile di Napoli, a' termini dell' art. 190 (1).

6. I soldi degl' impiegati nelle officine delle regie procure presso tutti i collegj giudiziarj civili e penali; degl' impiegati nelle officine delle cancellerie delle gran corti criminali e della corte suprema (2); de' portieri e custodi di tutti i collegj giudiziarj civili e penali.

---

(1) Non i soli giudici, ma ancora i presidenti e gli uffiziali del ministero pubblico presso questi collegj giudiziarj ricevono la sopraenunciata indennità. La ricevono parimente i quattro giudici istruttori della città di Napoli, perchè a' termini dell' art. 94 essi sono membri del tribunale civile: e la ricevono ancora i magistrati sopranumeri a norma delle disposizioni enunciate nella nota precedente.

(2) I soldi degl' impiegati nelle officine delle cancellerie delle gran corti civili, de' tribunali di com-

Nè il numero di quest'impiegati presso ciascuna officina, nè il loro soldo è fisso e determinato. Il ministro della giustizia cui è attribuita la loro nomina, può accrescerlo o diminuirlo secondo il bisogno del servizio di ciascuna

---

mercio, fra i quali impiegati sono compresi i vice-cancellieri, non sono a carico della tesoreria generale. Questa spesa si paga da' cancellieri sugl' introiti de' diritti di cancelleria stabiliti col decreto de' 13 Gennajo 1817. *Vedi* la Parte III del presente trattato.

I soldi degl' impiegati nelle cancellerie de' giudicati d'istruzione neppure sono a carico della tesoreria. Essi sono pagati sugl' introiti de' dritti attribuiti a' cancellieri dalla sovrana determinazione de' 17 Agosto 1818, contenuta nella circolare del ministro di grazia e giustizia de' 29 dello stesso mese. *Vedi* la Parte III. del presente lavoro.

Nè anche i soldi degl' impiegati nelle cancellerie de' giudicati di circondario sono pagati dalla tesoreria generale. Quest' impiegati, ove piaccia al cancelliere di averne, sono interamente a suo carico.

L' impiegato nelle officine de' procuratori generali criminali, incaricato della tenuta del registro delle spese di giustizia, neppure è a carico della tesoreria generale. Egli è pagato sulla gratificazione accordata al procurator generale dall' art. 98 del decreto de' 13 Gennajo 1817 sulle spese di giustizia. *Vedi* la Parte III. del presente lavoro

Gli uscieri non percepiscono soldo: essi sono pagati in proporzione degli atti ch' eseguono, o dalle parti ne' giudizj civili, o dell' amministrazione del registro ne' giudizj penali, ove non vi è parte civile. *Vedi* Parte III del presente trattato.

officina, purchè la somma totale non oltrepassi il fondo destinato per queste spese (1).

7. Il soldo del cancelliere del tribunale di commercio di Napoli, in annui ducati 400 (2).

8. I soldi del segretario e di due uscieri del consiglio delle prede marittime, fissati dall' art. 9 della legge de' 2 Settembre 1817.

9. I soldi del cancelliere e dell' usciere del giudicato del circondario di Ponza, fissato con sovrana determinazione.

Tutti i soldi soprain·licati, non esclusi quei degl' impiegati nelle officine delle regie procure, e gl' impiegati nelle cancellerie penali, rilasciano il due e mezzo per cento pel monte delle vedove o de' ritirati.

L' appoderazione per tutti i magistrati ed impiegati enunciati di sopra, è regolata nel seguente modo.

---

(1) Siccome la nomina, il numero e l'ammontare del soldo de'suddetti impiegati è indipendentemente nelle facoltà del ministro della giustizia, così la tesoreria generale assenta i loro nomi, i loro soldi, ed i loro movimenti, e dà le corrispondenti disposizioni di pagamento sulle semplici note che lo stesso ministro di giustizia le rimette per mezzo del ministro delle finanze.

(2) Anche al cancelliere del tribunale di commercio di Capitanata è attribuito il soldo di annui ducati 400: ma questa spesa è a carico del comune di Foggia.

1. I soldi e gli altri averi de' componenti ciascun tribunale civile, degl'impiegati nella regia procura, de' portieri e del custode dello stesso tribunale, sono compresi in una sola appoderazione, la quale è affidata al procuratore regio.

2. I soldi e gli altri averi de' componenti ciascuna gran corte civile, degl'impiegati nella regia procura generale, de' portieri e del custode della stessa gran corte, sono compresi in una sola appoderazione, la quale è affidata al procurator generale.

3. I soldi e gli altri averi de' componenti ciascuna gran corte criminale, degl' impiegati nelle officine della regia procura generale, degl' impiegati nelle officine della cancelleria, de' portieri e del custode della stessa gran corte; i soldi de' giudici istruttori e loro cancellieri, inclusi gl'istruttori e cancellieri de' distretti dove risiede il tribunale civile, formano una sola appoderazione, la quale è affidata al procurator generale.

4. I soldi e gli altri averi de' componenti la corte suprema di giustizia, degl' impiegati nelle officine della regia procura generale, degli impiegati nella cancelleria, de' portieri e del custode della stessa corte suprema, formano una sola appoderazione, la quale è affidata al regio procurator generale.

5. I soldi del cancelliere del tribunale di commercio di Napoli, del segretario ed uscieri del consiglio delle prede marittime, del cancel-

siere ed usciere del giudicato di Ponza, sono loro pagati direttamente della tesoreria generale sull'invio de' documenti in appresso enunciati.

La giustificazione degli appoderati consiste nell' invio alla tesoreria generale dello stato quietanzato dalle parti prendenti in tripla spedizione, accompagnato dal certificato del servizio di ciascuna di esse.

I certificati di servizio,

1. Pe' componenti i collegj tanto civili che penali, compresi i cancellieri e vice-cancellieri, sono rilasciati dal presidente, e vistati dal procuratore regio:

2. Per gl' impiegati nelle officine delle regie procure sono rilasciati dal procuratore regio, e vistati dal presidente :

3. Per gl' impiegati nelle cancellerie sono rilasciati dal cancelliere, e vistati dal presidente:

4. Pe' giudici istruttori e loro cancellieri sono rilasciati dallo stesso giudice istruttore, e vistati dal presidente e dal regio procurator generale criminale :

5. Pel cancelliere del tribunale di commercio, è rilasciato dal presidente dello stesso tribunale:

6. Pel segretario e pe' due uscieri del consiglio delle prede marittime, è rilasciato dal presidente dello stesso consiglio :

7. Pel cancelliere e per l'usciere del giudicato del circondario di Ponza, è rilasciato dal

giudice dello stesso circondario, ed è vistato dal regio proccurator presso il tribunale civile.

In caso d' impedimento de' sopraindicati funzionarj, i certificati e'l visto sono rilasciati dall' autorità che ne fa le veci.

Per quei magistrati che non hanno prestato servizio, debbono esprimersi nel certificato i motivi dell' impedimento: in caso di assenza devesi inoltre indicare la legittima autorizzazione ottenuta.

Siccome il regolamento de' 18 novembre 1817 prescrive alcune ritenute su i soldi de' magistrati per mancanza di servizio, così i ministri di giustizia e delle finanze han disposto, che le parti prendenti debbano fare la quietanza per le sole somme che ricevono realmente; e che per le somme ritenute debbano gli appoderati fare una quietanza particolare, la quale per mezzo del ministro di giustizia è passata alla tesoreria generale all' appoggio de' loro conti.

Tutti i documenti accennati di sopra, del pari che qualunque altro titolo che ha per oggetto il pagamento de' soldi de' salariati dal governo, sono esenti dalla formalità del bollo e del registro.

2.ª CLASSE.

Abbiamo già avvertito che non essendovi alcun oggetto di amministrazione di giustizia compreso in questa classe, ci dispensiamo di occuparcene.

3.ª CLASSE.

Gli oggetti dell' amministrazione della giustizia compresi in questa classe, sono:

1. La gratificazione in favore del presidente del consiglio delle prede marittime:

2. I gettoni d' intervento in favore de' giudici del tribunale di commercio di Napoli (1):

3. Le spese minute delle cancellerie di tutti i collegj giudiziarj commerciali (2) civili e penali; delle regie procure presso i medesimi collegj; e de' giudicati d' istruzione.

Per le spese che appartengono a questa classe, la tesoreria deve ricevere per ogni pagamento l' ordinativo del ministro. Quest' ordinativo deve esprimere la somma da pagarsi, il nome della persona che deve riscuoterla, e il capitolo dello stato discusso cui tale oggetto appartiene: deve inoltre essere accompagnato dagli opportuni documenti che giustificano la disposizione del pagamento.

La gratificazione del presidente del consiglio delle prede masittime è di annui ducati 2500:

---

(1) A questo beneficio non partecipano i componenti il tribunale di commercio di Capitanata.

(2) Bisogna eccettuare la cancelleria del tribunale di commercio di Capitanata, giacchè le spese minute attribuite alla medesima in annui ducati 300 sono a carico del comune di Foggia.

essa è pagata mensualmente in porzioni uguali; e gli ordinativi che prescrivono alla tesoreria generale di eseguire tali pagamenti sono spediti sui certificati di esistenza rilasciati dallo stesso presidente.

I gettoni d'intervento in favore de' componenti il tribunale di commercio di Napoli, si calcolano in ragione di ducati 2 a ciascun giudice, e di ducati 3 al presidente per ogni giorno in cui essi si riuniscono in udienza pubblica. Il pagamento ha luogo mensualmente, e l'ordinativo che prescrive alla tesoreria di eseguirlo è spedito sullo stato d'intervento nelle udienze del mese, firmato dal cancelliere e vistato dal presidente.

Per le spese minute, Sua Maestà ha stabilito un fondo annuo. Questo fondo è posto a disposizione del ministero della giustizia per ripartirlo mensualmente secondo crede più conveniente al servizio delle varie officine e cancellerie cui esso è attribuito.

La tesoreria paga queste mensuali ripartizioni sul solo ordinativo del ministro della giustizia senza l'appoggio di alcun documento.

Delle spese minute delle cancellerie, i cancellieri ogni trimestre debbono giustificare l'impiego, inviando al ministro di giustizia uno stato degli esiti e degl'introiti: questo stato deve essere vistato dal presidente e dal procuratore regio.

I cancellieri de' giudici istruttori inviano ogni semestre questo stato, il quale dev'essere vistato dal giudice istruttore.

Per le spese minute delle officine de' procuratori regj non è imposta alcuna giustificazione.

4.ª CLASSE.

Gli oggetti compresi in questa classe per l'amministrazione della giustizia, sono;

1. I registri e stampe per uso de' collegj giudiziarj, de' giudicati d' istruzione e delle prigioni; cioè quei registri e quelle stampe che non si pagano co' fondi delle spese minute, nè fanno parte delle spese di giustizia.
2. Le indennità di accesso ai magistrati per particolari commissioni, estranee ai giudizj pendenti avanti di essi.
3. Qualunque altr'oggetto di spesa non preveduto nelle altre classi.

I pagamenti per gli oggetti compresi in questa classe si eseguono parimente in vista di ordinativo del ministro per ciascun pagamento. All' ordinativo dev' essere unita la sovrana determinazione che autorizza la spesa; tranne il caso in cui Sua Maestà abbia nello stato discusso ordinato farsi il pagamento senz' altra sovrana intelligenza.

PARTE II.

Delle spese a carico de' comuni.

Le spese dell' amministrazione della giustizia che sono a carico de' comuni, sono:

1. I soldi de' giudici di circondario.

2. Il soldo del cancellière del tribunale di commercio di Capitanata, e le spese minute attribuite alla cancelleria dello stesso tribunale.

Tutti i comuni de' quali si compone ogni circondario, debbono concorrere al pagamento de' soldi del giudice del circondario. I pagamenti di queste quote si fanno mensualmente sul certificato di esistenza e di servizio rilasciato dallo stesso giudice e vistato dal sindaco della sua residenza.

Il soldo del cancielliere del tribunale di capitanata e le spese minute dello stesso tribunale sono a carico del solo comune di Foggia.

PARTE III.

Delle spese a carico delle parti.

Distinguiamo le spese che sono a carico delle parti ne' giudizj penali da quelle che sono a loro carico ne' giudizj civili, e formiamone l' oggetto di due paragrafi separati.

§. I.

Delle spese a carico delle parti ne' giudizj penali.

Le spese per gli atti del procedimento penale sono sempre a carico de' rei. Ma come la dichia-

razione di reità, o sia la conoscenza legale dell' autore di un fatto criminoso è l' ultimo atto del procedimento, così sebbene la spesa per tali atti debba gravitare sul reo, pure il governo, interessato all' inviolabilità de' diritti personali e reali de' cittadini, ne fa l' anticipazione, e dopo il giudizio definitivo si rimborsa su i beni del condannato: ove nel giudizio vi sia parte civile, la medesima anticipa le spese.

L' anticipazione delle spese de' giudizj penali non ha luogo per mezzo della tesoreria generale, perchè attesa la natura di tali spese, non può provvedersi al loro pagamento colle stesse norme che regolano gli altri esiti dello stato.

Il decreto che segue, il quale ha cominciato ad esser in vigore dal 1. maggio 1817, indica minutamente tutti gli oggetti che debbono comprendersi tra le spese di giustizia, il modo come la spesa per ciascun oggetto debba esser soddisfatta, e i mezzi che bisogna adoperare per rimborsarne l' erario pubblico. Abbiamo unito a' varj articoli di questo decreto tutte le determinazioni che rischiarano o modificano le disposizioni in esso contenute.

Decreto de' 13 gennajo 1817.

Titolo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. *Ogni spesa che abbia per iscopo la ricerca, la persecuzione ed il castigo delle trasgressioni, de' delitti, e de' misfatti, di competenza, sia de' tribunali correzionali e di semplice polizia, sia de' tribunali militari, sia delle corti criminali e speciali, o delle commissioni straordinarie, del pari che per lo procedimento d' uffizio in materia civile, sarà anticipata dalla nostra amministrazione del registro e de' demanj.*

Il ricupero delle spese di giustizia è affidato similmente alla stessa amministrazione.

2. *Sono comprese sotto la denominazione di spese di giustizia le indennità,*

1. *di viaggio e di soggiorno, dovute a' testimonj ed a' periti di arti meccaniche:*

2. *di viaggio e di soldi de' medici e de' chirurgi fiscali:*

3. *d' indennità annuale dovuta a' membri delle camere notariali per le loro perizie:*

4. *di viaggio e di vacazioni de' periti di arti liberali:*

5. *di viaggio e di soggiorno degli uscieri:*

6. *di viaggio e di salarj de' cancellieri:*

7. di viaggio e di vacazioni de' giudici :

8. di trasporto e di nutrimento degli arrestati per effetto del giudizio penale :

9. di trasporto di lettere e di carte per l'instruzione del processo :

10. di spese di stampe de' giudizj pronunziati (1) :

11. di spese di esecuzione delle sentenze :

12. le spese di procedimento di uffizio in materia civile.

3. Tra le spese di giustizia sono urgenti quelle menzionate ne' numeri 1 e 8 dell' articolo

---

(1) La seguente circolare risolve il dubbio se la stampa degli stati sommarj delle condanne profferite dalle gran corti criminali debbano annoverarsi fra le spese di giustizia.

CIRCOLARE DEGLI 11 NOVEMBRE 1818.

diretta a' procuratori generali criminali.

(Ministero di grazia e giustizia)

Con determinazione de' 27 ottobre prossimo scorso Sua Maestà ha disposto che la spesa della stampa degli stati sommarj delle condanne profferite dalle gran corti criminali sia annoverata tra le spese di giustizia, e che perciò debba anticiparsi dalle casse del registro, e del bollo.

Ha disposto inoltre che l' importo della stampa di ciascuno stato sommario sia rimborsato alle dette casse ratizzatamente da' condannati che vi si trovano compresi insieme colle altre spese del rispettivo processo.

precedente. Tutte le altre spese sono non urgenti.

4. *Ogni mandato di spesa dovrà contenere la menzione espressa dell' articolo del presente decreto che l' autorizzi.*

La mancanza di questa formalità farà rigettare il mandato di pagamento.

5. *Le spese di giustizia correzionale verranno anticipate dall' amministrazione del registro e de' demanj, nel caso soltanto che il giudizio si spinga per parte del pubblico ministero.*

6. *Se la causa si prosegua ad istanza di un querelante* (1) *che dichiari di voler agire ;*

---

(1) L' essere stato in questo luogo indicato l' offeso colla voce *querelante* ha fatto supporre che sebbene egli non si costituisca *parte civile*, pure per effetto della sola denunzia del fatto dovesse anticipare le spese del giudizio.

La seguente circolare ha fatto scomparire questa erronea supposizione.

CIRCOLARE DE' *9 Agosto 1817*.

(Ministero di grazia e giustizia)

L' articolo 6 del real decreto de' 6 gennajo ultimo ha dato luogo a dubitare in qual caso la parte offesa debba anticipare le spese di giustizia in que' giudizj penali in cui non può procedersi senza la di lei istanza.

La soluzione di questo dubbio è facile , quando si ponga mente allo spirito dello stesso decreto , e molto

sia per la punizione del reo, sia pel risarcimento de' danni, tutte le spese di giustizia saranno tassate a suo carico, salvo il caso della sua indigenza comprovata con certificato del sindaco locale, e verificata dall' intendente o sottintendente del distretto (1).

7. *Nel certificato d' insolvibilità, sia pel querelante, sia pel condannato, dovrà esprimer-*

---

più alla legge posteriore de' 12 Febbrajo. Conviene dstinguere *querelante* da *parte civile*. Chi semplicemente denuncia l' offesa ricevuta, e fa istanza che ne sia punito l' autore, prende la caratteristica di *querelante*, nè deve in verun caso anticipare le spese del giudizio. La sua denunzia, secondo la citata legge de' 12 Febbrajo, è il mezzo onde promuovere l'azione pubblica per la persecuzione, e punizione in giudizio del colpevole: azione, che si esercita essenzialmente, ed esclusivamente dagli uffiziali del pubblico ministero.

Non così avviene quando l' offeso, oltre la querela onde abbia luogo l' azione penale, vuole agire anch'egli nel medesimo giudizio, ad oggetto di essere risarcito del danno cagionatogli: in questo caso siccome il giudizio riguarda anche l' interesse privato, ed il querelante assume la veste di parte civile; così la legge vuole, che egli anticipi le spese giudiziarie. Su gli esposti principj è convenuto anche il signor ministro delle finanze.

(1) Il decreto de' 21 Settembre 1818, riportato nella nota all'art. 93. del presente decreto, ordina che debba ammettersi per pruova della povertà del querelante il non essere portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei.

si che la persona in favor di cui si rilascia, non possegga veruno stabile, e che non abbia veruna industria visibile, ma viva soltanto col travaglio giornaliero delle sue braccia.

Il sindaco è personalmente risponsabile de' danni cagionati al governo, i quali risulterebbero da un certificato non fondato sulla verità.

8. *Ne' giudizj in cui vi è parte civile, è proibito a' giudici instruttori e tassatori, sotto la loro più stretta risponsabilità, di spedire ordinanze sulle casse pubbliche, ed a' ricevitori di pagarle.*

Sono unicamente eccettuati i giudizj di un atto criminale, dove l' intervento della parte civile non impedisca l' anticipazione delle spese di giustizia dalle casse pubbliche.

9. *Ne' processi additati dall' art. 5, le tasse ed ordinanze conterranno la dichiarazione di non esservi parte civile che agisce ne' termini dell' articolo precedente. In mancanza di questa dichiarazione, i ricevitori si ricuseranno di pagare.*

10. *I giudici instruttori uniranno al processo un notamento da loro certificato delle spese alle quali abbia dato luogo l' informazione.*

Questo notamento sarà desunto da' rispettivi mandati di spese tassate legalmente ed anticipate nel processo.

11. *I tribunali in tutti i giudizj correzionali o criminali che stabiliscono condanna qualunque, pronunzieranno nel tempo stesso a pro-*

fitto della reale tesoreria il rimborso delle spese cagionate dal processo, e ne fisseranno l'ammontare nella stessa sentenza (1).

Essendovi più complici condannati nel medesimo giudizio, la condanna alle spese sarà solidale.

12. *Il pagatore delle spese di giustizia sarà il ricevitore del registro e de' demanj della residenza del tribunale o del giudice instruttore del processo.*

Sotto pena di concussione non sarà esatto da' ricevitori o da' tassatori veruna retribuzione dalle parti prendenti nella spedizione de' mandati, e nel pagamento di essi.

13. *Sarà da Noi nominato un controloro delle spese di giustizia per ciascuna provincia, e due per Napoli, dipendenti dall' amministrazione del registro e de' demanj. Egli è incaricato della revisione, della riduzione e dello stabilimento delle tasse, in concorso del procuratore del Re, e terrà sotto la dipendenza del suo direttore il registro delle spese di giustizia, a norma di ciò che trovasi prescritto nel presente decreto.*

---

(1) Le spese che hanno luogo dopo la condanna debbono comprendersi in una liquidazione suppletoria che sarà resa esecutoria dal presidente della gran corte criminale (*Vedi* la circolare de' 29 Novembre 1817, riportata nella nota all' art. 86 del presente decreto).

14. *Le osservazioni del controloro che si facessero su i mandati per creduta eccedenza di tassa, o per irregolarità di essi, in contraddizione di ciò che verrebbe opinato dal pubblico ministero, saranno ragionate e poggiate sulla legge. Non possono però sospendere il pagamento de' mandati. Ma in questo caso il controloro prenderà nota delle sue osservazioni motivate sopra un registro a ciò destinato, onde per l' organo del suo direttore si sottoponga il caso all' amministrazione del registro e de' demanj. Questa ne farà rapporto, se vi è luogo, al nostro ministro delle finanze per le provvidenze da prendersi di concerto col ministro di grazia e giustizia.*

15. *Il controloro è autorizzato ad esaminare i processi, ed a rivelare tutte quelle spese che si crederanno superflue, inutili o eccedenti, e consegnarne gli articoli sul suo segistro per le operazioni di risulta, a' termini dell' articolo precedente.*

16. *La risponsabilità verso la tesoreria reale degli esiti eccedenti la tariffa corrispondente alla spesa, sarà a carico di tutti coloro che hanno parte nella liquidazione e verifica delle spese; e ciò oltre delle pene corrispondenti in caso di frode.*

17. *Le tasse di spese urgenti di giustizia formate dal giudice di pace saranno esaminate dal controloro e dal pubblico ministero, dopo di essere state pagate dal ricevitore. Se costoro*

vi troveranno eccedenza, sono autorizzati a dedurla da' mandati delle spese non urgenti dovute agli stessi giudici ed a' loro cancellieri.

L' eccesso delle spese urgenti sulle tasse de' giudici instruttori de' tribunali e delle corti, sarà a' medesimi significato, ed astretti i rispettivi funzionarj al rimborso.

18. *Gl' intendenti faranno pervenire subito a tutte le corti e tribunali, compresi anche i militari, il quadro esatto delle distanze de' comuni al capoluogo delle giustizie di pace ed a quello della provincia, onde regolare la tassa delle miglia. I giudici di pace ne riceveranno un estratto pel rispettivo circondario da' regj procuratori.*

19. *Le indennità di viaggio accordate col presente decreto non sono dovute a coloro che sono intesi, o adoperano il loro ministero nel territorio del proprio comune, qualunque sia la distanza percorsa.*

Fuori del proprio comune è dovuta soltanto l' indennità di viaggio, quando venga percorso lo spazio di un miglio intero (1).

---

(1) Le seguenti circolari han modificato questa disposizione.

CIRCOLARE DEL 1. AGOSTO 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di grazia e giustizia)

Con determinazione de' 17 luglio ultimo Sua Maestà modificando le disposizioni dell' art. 19 del decreto

20. Per soggiorno o dimora s' intende il trattenimento della parte presso il giudice instruttore, la giustizia di pace, il tribunale, la corte, o nel luogo del delitto, col passarvi la notte;

---

de' 13 gennajo 1817; si è degnata disporre, che le indennità di viaggio alle persone adoperate per affari della giustizia penale debbano pagarsi semprecchè escono oltre un miglio dall' abitato del proprio comune.

CIRCOLARE DE' 12 SETTEMBRE 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di grazia e giustizia)

In continuazione della mia circolare del 1. agosto ultimo debbo parteciparle, che l' amministrazione del registro, e del bollo, nel comunicare a' suoi agenti la determinazione sovrana de' 27 luglio, che ha modificato l'art. 19 del decreto de' 13 gennajo 1817 ha dichiarato.

1. Che tale modifica avrà esecuzione dal dì 17 luglio ultimo, epoca della detta sovrana determinazione.

2. Che basta aver percorso lo spazio di un miglio intero fuori l' abitato di un comune, per aver diritto alle indennità di viaggio.

3. Che la quantità dello spazio percorso dee essere attestata dal sindaco locale, qualora non trovasi indicata nelle tavole delle distanze prescritte coll' articolo 18 dello sopra enunciato decreto de' 13 gennajo.

di modo che non vi è indennità di dimora quando non si sia pernottato fuori del domicilio.

Questa determinazione è comune a tutti coloro che in forza del presente decreto avrebbero dritto all' indennità di soggiorno.

21. *E' vietato a' giudici di pace di accordare indennità di dimora più di una sola notte, e se il bisogno lo richiegga.*

I giudici collegiali non potranno accordarne da se che una sola, due a dimanda del pubblico ministero, ed al di là di due, se occorre, con deliberazione del collegio (1).

---

(1) In questo articolo non si fa menzione de' giudici istruttori, perchè all' epoca della sua emanazione questa magistratura non ancora era stata istituita.

La disposizione sovrana contenuta nella seguente circolare ripara a questo silenzio.

CIRCOLARE DE' 10 OTTOBRE 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di grazia e giustizia)

Si è promosso il dubbio se a' termini dell' art. 21 del decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia, un giudice istruttore non collegiale, senza deliberazione della gran corte criminale possa accordare pernottazione al di là di due notti a coloro che sono citati nella istruzione de' processi.

Essendosi rassegnato tal dubbio a Sua Maestà dal

22. *Non sono compresi sotto la denominazione di spese di giustizia.*

1. Gli onorarj degli avvocati e de' patrocinatori degl' inquisiti o accusati, anche quando il loro ministero fosse richiesto di uffizio.

2. L' indennità di viaggio pe' militari in attività di servizio, chiamati in testimonianza innanzi ad un giudice o tribunale qualunque.

3. Le spese di affissione de' manifesti di giudizj o di ordinanze di giustizia.

4. Le spese di sepoltura de' condannati, e de' cadaveri trovati sulla strada pubblica, o in qualsivoglia altro sito.

5. Le spese di scorta de' mendici e de' vagabondi non tradotti innanzi a' tribunali.

6. Le spese di trasporto di ogni individuo arrestato per misura di alta polizia.

7. Le spese di carceri, di case di correzione, di arresto e di giustizia, quelle delle loro visite.

---

signor ministro delle finanze, la Maestà Sua si è degnata dichiarare, che un giudice istruttore non collegiale, semprecchè il bisogno della giustizia lo esiga, può senz' altr' autorizzazione far trattenere presso di se la persona citata, ed accordargli le indennità di soggiorno anche al di là di due notti. Per evitare però ogni abuso nell' esercizie di questa facoltà, il giudice che istruisce un processo, dee indicare con precisione in piè del mandato, i motivi di urgenza che lo han determinato a ritenere presso di se un testimone, o altra persona più di due notti.

8. Le spese di trasferimento de' disertori dell' esercito di terra e di mare, come pure quelle de' giudizj di diserzione.

9. Le spese di trasferimento de' magistrati per altro oggetto che per istruzione di processo, sia correzionale, sia criminale.

TITOLO II.

Tariffa delle spese.

CAPITOLO I.

Delle indennità dovute a' testimonj.

23. *Ogni testimonio citato a deporre in giustizia a richiesta del pubblico ministero, o in virtù di ordinanza di uffizio, sarà pagato sull' esibizione della cedola che gli sarà stata notificata dall' ufficiale ministeriale. In piedi di essa dovrà essere apposta l' ordinanza del giudice instruttore.*

Questa ordinanza conterrà:

1. La domanda dell' indennità fatta dal testimone:

2. Il numero delle miglia percorse dal suo domicilio:

3. I giorni della dimora, e la somma tassatagli:

4. La dichiarazione che il giudizio sia spinto per parte del pubblico ministero, salvo

l' eccezione fatta nell' articolo 5 per gli affari di alto criminale.

5. *Il nome e cognome dell' accusato:*

6. *La natura del delitto di cui viene imputato:*

7. *Il luogo ove il delitto o misfatto sia stato commesso:*

8. *Se la parte prendente sappia o no scrivere.*

24. *Sarà tassata ad ogni testimonio:*

1. *Pel suo viaggio una indennità di grana tre a miglio, tanto per la gita, che pel ritorno.*

2. *Per la sua pernottazione o dimora:*
se in Napoli, grana trenta;
se presso i tribunali e corti delle provincie, grana venticinque;

Se finalmente presso le giustizie di pace, grana venti.

25. *E' vietato a' nostri uffiziali di giustizia di accordare veruna tassa a' militari in attività di servizio, quando essi saranno chiamati come testimonj. Nulladimeno potrà loro essere accordata una indennità di dimora fuori della loro guarnigione o accantonamento, in conformità delle distinzioni stabilite nell' articolo precedente.*

26. *I testimonj citati a richiesta degli accusati, ovvero delle parti civili, riceveranno l' indennità di viaggio e di soggiorno fissata nell' art. 24: ma sarà pagata da coloro che*

gli avranno chiamati in testimonianza, salvo il caso d' indigenza preveduto dagli articoli 6 e 7 (1).

CAPITOLO II.

Del soldo e delle indennità dovute a' medici, chirurgi fiscali, ed alle levatrici.

27. *Saranno da Noi nominati i medici e chirurgi fiscali, nel numero e coll' onorario come siegue:*

1. *Per ogni quartiere della città di Napoli un medico ed un chirurgo, con annui ducati ventiquattro a ciascuno.*

2. *Per ogni giustizia di pace delle altre provincie del regno un medico o un chirurgo che riunisca le due professioni, con annui ducati venti.*

In caso d' impedimento per malattia o altro da ammettersi dal giudice di pace, sarà impiegato un supplente, cui sarà assegnato l' onorario annuale di ducati sei.

3. *Per lo tribunale correzionale e per la corte criminale della provincia di Napoli due me-*

(1) Il decreto de' 21 Settembre 1818, riportato nella nota all'articolo 93 del presente decreto, ampliando le disposizioni contenute in questi due articoli, prescrive che debba ammettersi come pruova di povertà il non essere portato ne' registri pubblici come contribuente al di sopra di ducati sei.

dici e due chirurgi, con annui ducati trentasei per ciascuno.

4. *Pel tribunale correzionale e per la corte criminale delle altre provincie del regno un medico e due chirurgi, con annui ducati ventiquattro per ciascuno.*

28. *I medici e chirurgi fiscali saranno parimente tenuti di prestare la loro opera alla richiesta de' capitani relatori de' consigli di guerra e delle commissioni militari.*

29. *Quando i medici e chirurgi fiscali saranno obbligati per l' esercizio della loro carica di uscire dalla loro residenza, verrà loro accordata l' indennità di viaggio alla ragione di grana 15 a miglio.*

Oltre dell' onorario e delle indennità di sopra stabilite, verrà loro rimborsata la spesa delle forniture necessarie alle operazioni chirurgiche, secondo gli usi locali.

I medici e chirurgi fiscali presso le corti criminali o tribunali correzionali avranno dritto ad una indennità di carlini dieci per ogni nottata che passeranno fuori del territorio della loro residenza.

30. *Fino a che i medici e chirurgi fiscali non saranno stati da Noi definitivamente nominati, le indennità di viaggio e di vacazioni saranno loro accordate, giusta il metodo attualmente in vigore* (1).

(1) Il ministro di grazia e giustizia d'accordo col ministro delle finanze hanno stabilito che le indennità a' medici e cerusici adoperati per servizio di giustizia

31. L'indennità dovuta alle levatrici rimane fissata a carlini tre per ciascuna in ogni perizia.

Esse avranno dritto alle indennità di viaggio di grana 15 a miglio, qualora sieno costrette ad uscire dal loro domicilio.

---

debbano tassarsi secondo le norme fissate nel regolamento del ministero dell'interno de' 14 Gennajo 1809 (*Circolare* del ministro di grazia e giustizia de' 12 Settembre 1818.) Ecco il tenore di questo regolamento.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO
del Ministero dell'interno de' 14 Gennajo 1809.

Art. 2. Allorchè i medici e cerusici saranno incaricati di perizie fuori del luogo della loro ordinaria residenza riceveranno il compenso delle loro occupazioni stabilito col presente regolamento, ed oltre a questo una indennità per le spese di viaggio, secondo il costo delle vetture, e de' trasporti locali da fissarsi dagl' intendenti.

Il compenso sarà di carlini dieci per l'occupazione di una giornata intera, o per un travaglio che ecceda le cinque ore: o per qualunque viaggio ch' esiga per gita, trattenimento, e ritorno un tempo maggiore di sei ore.

Le occupazioni ch' esigono un tempo minore di cinque ore, ma che sorpassino le ore due, riceveranno un compenso di cinque carlini, le altre minori, di soli tre carlini.

CAPITOLO III.

Delle indennità dovute alle camere notariali per perizie, e di quelle dovute a' periti di arti liberali e meccaniche.

32. *I notaj componenti le camere notariali di ciascuna provincia sono destinati alle perizie richieste da' tribunali e dalle corti nella compilazione de' processi. I nostri procuratori ne faranno all' uopo la richiesta al presidente della camera nel numero che sarà da loro creduto necessario alla perizia: ed i notaj nominati dal presidente non potranno rifiutarsi, sotto le disciplinari pene della camera.*

L' onorario annuale dovuto alle camere notariali è stabilito come siegue :

1. *di ducati centocinquanta per quella della provincia di Napoli :*
2. *di ducati centoventi per quelle di Terra di lavoro e di Principato citeriore :*
3. *di ducati cento per quelle delle altre provincie del regno.*

33. *Le indennità de' periti di arti liberali ed agli uomini di lettere verranno tassate secondo il merito della loro professione o scienza dal controloro delle spese di giustizia, e dal pubblico ministero.*

34. *Le indennità a' periti di arti meccaniche saranno pagate come quelle de' testimonj,*

tanto pel loro viaggio, quanto per la dimora. Per ciascuna perizia eseguita, o nel tenimento del proprio comune, o fuori di questo, senza pernottarvi, avranno l' indennità di grana 20, 25, 30, giusta la distinzione stabilita nell' articolo 24 per le indennità di soggiorno (1).

(1) Occorre spesso nella istruzione de' processi l'opera di altre persone non specificate ne' sopraccennati articoli. La circolare che segue regola le indennità che a tali persone debbono tassarsi.

CIRCOLARE DE' 26 AGOSTO 1818

diretta a' procuratori generali criminali.

(Ministero di grazia e giustizia)

Si è fatta quistione, in qual modo, e con qual proporzione debbano tassarsi le indennità a' becchini ed agli altri operaj che si adoperano nella istruzione dei processi, poichè di costoro non si fa parola nel decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

Di accordo tra il signor ministro delle finanze e me, si è stabilito intorno a ciò quanto segue:

1. Le indennità dovute per lo servizio che prestano i becchini e gli altri operaj, debbono tassarsi come spese urgenti dagli uffiziali della polizia giudiziaria, i quali colla loro prudenza ne determineranno la quantità.

2. La tassa di tali indennità dev' essere proporzionata alle fatiche prestate da' becchini e dagli operaj, e deve comprendere benanche, qualora vi sia luogo, il compenso per lo viaggio e per la pernottazione, a' ter-

CAPITOLO IV.

Delle indennità dovute agli uscieri.

35. *Le citazioni, le notifiche, e generalmente tutte le significazioni a richiesta del pubblico ministero in materia criminale, correzionale, e di polizia, saranno eseguite dagli uscieri delle giustizie di pace, e da quelli di udienza de' tribunali stabiliti ne' luoghi in cui esse saranno emanate.*

Non saranno in conseguenza accordate mai indennità agli uscieri per le citazioni fatte in circondarj diversi da quelli a' quali appartengono, a meno che non sieno stati essi incaricati con un mandato espresso de' regj o generali proccuratori, ciascuno in ciò che lo concerne, di portar fuori del luogo del circonda-

---

mini degli articoli 20 e 21 del suddetto decreto, e della sovrana determinazione comunicata con circolare del 1 andante mese.

3. Se i becchini però o altri operai sono adoperati per sepelire i cadaveri de' condannati, o i cadaveri rinvenuti sulla strada pubblica o altrove, le indennità non debbono pagarsi da' fondi delle spese di giustizia, secondo il disposto nell' articolo 22 n. 4. dello stesso decreto.

rio della giustizia di pace le dette citazioni, notifiche o significatorie (1).

36. *Le intimazioni e notifiche da farsi per parte de' consigli di guerra, e delle commissioni militari, saranno eseguite dagli uscieri delle giustizie di pace, previa ordinanza del presidente del tribunale militare, rimessa al giudice di pace del circondario de' testimonj da citarsi. Esse potranno del pari esser presentate da' gendarmi, e da' fucilieri reali.*

37. *Le indennità agli uscieri saranno loro accordate in seguito di notamento di fatiche ch' essi presenteranno al controloro ed al pubblico ministero. Questo notamento firmato dall' usciere sarà prima certificato dal sindaco del luogo, ove le vacazioni sieno state eseguite per la verità del viaggio, e della pernottazione consumata. Il giudice instruttore la certificherà; e quindi sarà stabilita la tassa dal controloro e dal procuratore del Re.*

38. *Non sarà tassato agli uscieri che un solo dritto di viaggio e di soggiorno, qualunque sia il numero degli affari de' quali si trovassero ad un tempo incaricati.*

39. *Le indennità degli uscieri sono fissate come siegue:*

(1) Per gli uscieri de' giudicati d' istruzione, basta l' autorizzazione del giudice istruttore, o del giudice di circondario che ne fa le veci (*Circolare* del ministero di grazia e giustizia de' 22 Agosto 1818.)

1. di grana cinque per ogni miglio tanto nella gita, che nel ritorno:

2. di grana sei per ogni citazione:

3. di grana quaranta per ogni giorno di dimora, pernottando nel luogo delle vacazioni (1).

40. *Gli uomini di polizia ch' esercitano le funzioni di usciere presso gli agenti della po-*

---

(1) La seguente circolare provvede al caso in cui l' usciere è spedito non per esercitar atti del suo ministero, ma per altri oggetti di servizio.

CIRCOLARE DE' 28 MARZO 1818

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di grazia e giustizia)

Si è proposto il dubbio in qual modo debbano tassarsi le indennità agli uscieri delle gran corti criminali, spediti come corrieri per servizio della giustizia, e da quali formalità debbano essere accompagnati i mandati per simili esiti.

Mi sono posto di accordo col signor ministro di finanze ed abbiamo determinato, che le indennità agli uscieri spediti come corrieri debbano tassarsi dal pubblico ministero, e dal controloro delle spese di giustizia, in vista del notamento che presenterà l' usciere delle fatiche da lui fatte, e del certificato del sindaco del luogo ove l' usciere è stato spedito, contestante la verità del viaggio e della pernottazone se mai vi sia, il tutto a norma di quanto dispone l' articolo 37 del real decreto de' 13 gennajo 1817.

lizia amministrativa incaricati della polizia giudiziaria nella provincia di Napoli soltanto, riceveranno per ogni citazione la metà de' dritti e delle indennità accordate agli uscieri coll' articolo 39 del presente decreto.

La tassa sarà stabilita dall' autorità da cui gli uomini di polizia dipendono, e riveduta, modificata, e approvata dal controloro e dal procuratore del Re.

CAPITOLO V.

Delle indennità dovute a' cancellieri.

41. *I cancellieri delle giustizie di pace percepiranno l' indennità :*

1. di grana dieci a miglio per viaggio, qualora sieno obbligati di seguire il giudice negli accessi :

2. di grana dieci per ogni dichiarazione di parte, o di testimone, tanto nelle instruzioni correzionali, che criminali (1).

---

(1) Il decreto de' 30 Marzo 1813 accorda inoltre a' cancellieri de' giudici di circondario il dritto di carlini due per ciascuna dichiarazione di essersi estinta l' azione penale in forza di rinunzia della parte privata. La

42. *Non sarà tassata indennità di deposizione a' cancellieri per testimonj negativi.*

---

seguente circolare determina chi debba sborsare questo diritto.

CIRCOLARE DE' 12 SETTEMBRE 1818.

diretta a' procuratori generali criminali.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Mi si è proposto il dubbio a carico di chi debba esigersi il diritto di carlini 10 fissato in favore de' cancellieri di circondario col decreto de' 30 marzo ultimo, per la dichiarazione di essere abolita l' azione penale per la rinunzia della parte offesa.

Eccone la soluzione

Il diritto sopra enunciato dee pagarsi dall' imputato, il quale si giova della rinunzia alla istanza della parte offesa. Nel caso però che gl' imputati sieno poveri, debbono adottarsi i medesimi principj che sono fissati per le spese di giustizia allorchè queste vanno a carico del tesoro, cioè non dee il cancelliere esigere alcun diritto.

Più, i cancellieri esigono per le fedi di perquisizioni il diritto fissato nel seguente decreto.

DECRETO DE' 30 GIUGNO 1814.

Art. 1. I cancellieri delle corti criminali, de' tribunali correzionali e delle giustizie di pace rilascieran-

Sulle deposizioni di pubblica voce e fama, e su quelle di conquesto, essi avranno l'indennità di grana cinque.

Le ratifiche delle perizie, sia qualunque il numero di perit, saranno considerate come una sola deposizione.

Le loro domande d'indennità saranno motivate, giusta le distinzioni di sopra stabilite.

43. *I cancellieri de' tribunali correzionali godranno l'indennità:*

1. *di grana trenta a miglio, se dovranno uscire dalla loro residenza, ad oggetto di esercitare le loro funzioni:*

2. *di ducato uno per ogni giorno di dimora:*

---

no gratuitamente gli atti di perquisizione, quando essi saranno richiesti dagli agenti del governo per affari che interessano l'ordine pubblico.

Esigeranno il dritto di una lira, quando detti atti si richiederanno dalle parti.

Art. 2. Di questa esazione si farà menzione in piè dell'atto.

Art. 3. Il cancelliere che esigerà un diritto maggiore di quello fissato nell'articolo 1, ó ometterà la menzione prescritta nell'articolo 2, sarà tenuto alla restituzione del doppio, ad un'ammenda di dieci lire, ed anche alla destituzione, se vi ha luogo.

Per tali mancanze si procederà di uffizio dal pubblico ministero, e sulla semplice denunzia delle parti.

3. di grana trentasei per ciascuna sentenza diffinitiva (1).

Di quest'ultima somma la nona parte andrà a beneficio dell' officina de' nostri procuratori

---

(1) La seguente circolare attribuisce questo diritto al cancelliere della gran corte criminale; e regola l'uso che debba farsene.

CIRCOLARE DE' 23 MARZO 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Partecipo alle signorie loro che di accordo tra il signor ministro delle finanze e me, si è stabilito, che fino a nuova disposizione si paghi ai cancellieri delle gran corti criminali il diritto delle grana 36 per le decisioni diffinitive, che si pronunziano dalle medesime gran corti ne' giudizj correzionali.

Questo diritto deve ripartirsi nel modo stabilito coll' articolo 43 del real decreto de' 13 gennajo 1817. La porzione spettante al pubblico ministero si accrescerà agl' impiegati del ramo delle spese di giustizia. Della rata spettante alla cancelleria deve tenersi un conto particolare insieme co' diritti di archivio per distribuirsi in seguito di mia autorizzazione tra quegl' impiegati nella medesima, che non hanno soldo o hanno un soldo tenue. A tal effetto mi si rimetterà in ogni tre mesi uno stato del prodotto de' detti diritti, col progetto di distribuzione, che si farà dal presidente, inteso il procuratore generale, ed il cancelliere.

regj presso i tribunali medesimi; e il rimanente a vantaggio de' cancellieri.

44. I cancellieri delle corti criminali godranno la indennità:

1. di grana trentacinque a miglio nel caso di dover uscire di residenza:

2. di ducato uno e grana sessanta per ogni giornata di dimora (1).

---

(1) Questo decreto essendo anteriore alla legge organica giudiziaria, non fa menzione delle indennità dovute a' cancellieri de' giudicati d' istruzione i quali a quell' epoca non ancora erano stati istituiti.

La circolare de' 17 gennajo 1818, riportata nella nota all'art. 49 contiene una disposizione sovrana che riempie questo voto. Secondo questa disposizione è dovuto a' cancellieri de' giudicati d' istruzione:

1.° grana 15 a miglio per viaggio

2.° grana 60 per soggiorno o pernottazione.

Oltre queste indennità che hanno luogo nel solo caso di accesso, la disposizione sovrana contenuta nella seguente circolare accorda loro altri diritti.

CIRCOLARE DE' 29 AGOSTO 1818.

diretta a' procuratori generali criminali.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Mi affretto a parteciparle, che Sua Maestà volendo provvedere interinamente al mantenimento degli uffizj de' giudici istruttori, con determinazione de' 17 del cor-

45. *Mediante le indennità attribuite a' cancellieri, ed i loro soldi mensuali, rimane a loro carico la fornitura della carta necessaria alla formazione de' processi, ed il compenso del commesso se ne abbiano bisogno.*

Capitolo VI.

Delle indennità dovute a' giudici.

46. *I giudici di pace dovendo uscire di residenza, godranno delle indennità*

1. di grana venti a miglio:

2. di ducato uno per indennità di dimora

47. *Gli accessi de' magistrati de' tribunali e delle corti, sia per materia correzionale, sia per criminale debbono essere autorizzate specialmente dal nostro ministro di grazia e giustizia.*

---

rente mese si è degnata disporre, che fino a quando non sarà pubblicato il nuovo decreto sulle spese di giustizia, si dia a' cancellieri de' giudici d' istruzione la metà delle indennità, che col decreto de' 13 gennajo 1817 trovansi fissate in favore de' cancellieri de' giudici di circondario, per gli atti ch' essi fanno sulla compilazione de' processi; e ciò sulla considerazione, che i primi percepiscono dalla tesoreria un soldo fisso, che non hanno i secondi. Ella ne darà comunicazione a giudici istruttori di cotesta provincia, e gli avvertirà nel tempo stesso, che i cancellieri debbono tenere un conto esatto del prodotto di tali indennità, il quale fino a nuova disposizione deve addirsi interamente per lo pagamento degl' impiegati, e che questi debbono essere ammessi a servire previa la proposta del cancelliere, e l' approvazione del giudice.

Nel mandato di pagamento delle indennità di viaggio e di dimora pe' divisati accessi, dovrà farsi espressa menzione dell' autorizzazione ministeriale.

48. *A' magistrati de' tribunali correzionali è dovuta l' indennità*

1. di grana 50 a miglio :

2. di ducati due di soggiorno nel luogo del disimpegno :

49. *A' magistrati delle corti criminali, è dovuta l' indennità.*

1. di grana sessanta a miglio :

2. di ducati tre per ogni giornata di dimora :

3. i presidenti, i procuratori regj e generali avranno un terzo di più di ciò che è fissato pe' i giudici, tanto per l' indennità di viaggio, che di soggiorno (1)

---

(1) I giudicati d' istruzione essendo stati istituiti colla legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817, cioè posteriormente alla pubblicazione del presente decreto, non si fa in esso menzione delle indennità dovute a' giudici istruttori, o a loro cancellieri.

La disposizione sovrana contenuta nella seguente circolare riempie questo voto.

CIRCOLARE DE' 17 GENNAJO 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il signor ministro delle finanze mi ha comunicato di avere Sua Maestà con determinazione de' 3 dicembre

CAPITOLO VII.

Delle spese di nutrimento e di trasporto de' detenuti infermi o poveri.

90. *Ogni qualvolta i detenuti sentenziati debbono essere trasportati da un luogo ad un altro, riceveranno per loro nutrimento grana venticinque al giorno.*

Se i medesimi si troveranno infermi, o nello stato di non poter marciare, le spese di trasporto saranno anticipate dal ricevitore del registro e de' demanj: le vetture saranno pagate secondo gli usi locali, in seguito del mandato del giudice instruttore.

Se i detenuti che dovranno mettersi in viaggio, avranno bisogno di camicia, di scarpe e di cappello, la spesa sarà fatta dall' ammi-

---

ordinato, che fino a nuova disposizione le indennità di viaggio e di soggiorno ai giudici istruttori, e loro cancellieri negli accessi per affari di giustizia debbano calcolarsi nel seguente modo; cioè

Al giudice, grana 25 a miglio, tanto nella gita, quanto nel ritorno:

. grana ottanta per soggiorno, o pernottazione norma dell' articolo 20 del real decreto de' 13 gennajo 1817.

A' cancellieri, grana 15 a miglio per viaggio grana 60 per soggiorno, come sopra.

nistrazione, previo contratto passato cogli artieri, e col controloro e procuratore del re (1).

---

(1) Le due seguenti circolari danno le opportune norme onde regolare questi pagamenti.

CIRCOLARE DE' 15 OTTOBRE 1817.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

La prevengo che il signor ministro delle finanze ha disposto, che le spese di trasporto degli oggetti di convizione (delle quali non si fa parola nel decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia) si paghino provvisoriamente dall' amministrazione del registro e del bollo, come spese non urgenti, in vista di mandato del pubblico ministero criminale e del controloro, vidimato dal direttore del registro e del bollo. La tassa poi di tali spese deve farsi dallo stesso ministero pubblico e dal controloro, sulla norma della tariffa dell' amministrazione delle poste e de' procacci, qualora il trasporto si esegue per mezzo de' convogli dell' amministrazione suddetta, e secondo gli usi locali, qualora si trasportino da vetture private.

CIRCOLARE DE' 5 NOVEMBRE 1817.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

In continuazione di quanto le scrissi con circolare de' 15 ottobre ultimo circa il pagamento delle spese di

CAPITOLO VIII.

De' salarj degli esecutori.

51. *L' amministrazione del registro e de' demanj è incaricata di pagare i salarj degli esecutori di giustizia :*

1. *Al carnefice ed al suo ajutante i loro appuntamenti mensuali :*

2. *Le spese di trasporto degli strumenti della giustizia, e quelle necessarie alla loro situazione e manutenzione. Questa spesa ed altre di esecuzione secondo le circostanze locali saranno tassate per ora dal controloro delle spese di giustizia, ed ordinanzate dal pubblico ministero.*

Ma il nostro ministro di grazia e giustizia formerà un regolamento, che determinerà in maniera positiva le spese necessarie alla ese-

---

trasporto degli oggetti di convizione, Ie manifesto che qualunque sia il mezzo che si adopera per lo trasporto di tali oggetti, i mandati per le spese suddette debbono contenere le indicazioni.

1. Dell'uffizio del signor ministro delle finanze degli 8 ottobre 1817 con cui si autorizzano tali spese.

2. Della specie degli oggetti trasportati, e del loro peso.

3. Del luogo donde son trasportati, e di quello ove sono trasportati.

cuzione de' giudizj, e il modo del loro pagamento.

CAPITOLO IX.

Delle spese per porto di lettere e della stampa delle sentenze.

52. *I presidenti e i nostri procuratori e giudici de' tribunali e delle corti, ugualmente che i giudici di pace godranno la franchigia della posta per tutte le lettere e plichi loro diretti per servizio della giustizia.*

I plichi o le lettere saranno spedite fasciate e bollate sotto doppia fascia, e contrasegnate, eccetto la corrispondenza co' nostri ministri che sarà chiusa e suggellata.

Coloro che domanderanno il rimborso della posta, formeranno uno stato dettagliato delle lettere ricevute, indicante la data, il luogo donde vengono, l'oggetto e il nome di chi loro abbia dirette le lettere, col montante della tassa. Questo stato sarà certificato dal direttore delle poste: sarà quindi presentato colle fasce ed indirizzi al procuratore del Re per lo mandato da spedirsi unitamente al controloro.

53. *I direttori delle poste sono tenuti nel loro stato di credito di comprendere i plichi e e le lettere che i funzionarj sopra designati giudicheranno necessario di affrancare.*

54. *Alla fine di ogni mese lo stato di credito designato nell' articolo precedente, stabilito*

articolo per articolo, e certificato dal direttore delle poste, sarà esaminato dal controloro, ed ordinanzato dal nostro procuratore.

55. *Non saranno pagate spese di stampa sopra i fondi generali delle spese di giustizia che per gli oggetti seguenti.*

1. *per gli estratti di sentenza di condanna a pene afflittive o infamanti, siccome è detto nell' articolo 36 del codice penale.*

2. *per manifesti di persone da arrestarsi o per persone messe fuori della legge.*

3. *per la stampa di un atto o memoria che il nostro ministro di grazia e giustizia giudicherà doversi pubblicare con ispeciale decisione.*

56. *Il numero degli esemplari che dovranno stamparsi ed affiggersi, sarà determinato da' nostri procuratori generali, secondo le località.*

57. *I procuratori generali nomineranno lo stampatore per fare il servizio che sarà richiesto nella provincia.*

Le pruove delle stampe saranno rimesse dallo stampatore al procurator generale per le correzioni da farsi nella sua officina.

58. *I procuratori generali informeranno il nostro ministro di grazia e giustizia del prezzo e delle condizioni degli appalti che saranno fatti collo stampatore.*

59. *Alla fine di ciascun mese lo stampatore farà passare la sua memoria al procurator generale, che la farà verificare.*

Lo stampatore vi unirà l' esemplare dell' oggetto impresso come documento.

Il mandato sarà formato sulla proposizione del controloro in piedi della memoria dal régio procuratore, come per ogni altra spesa di giustizia non urgente.

L' ordinanza conterrà l' indicazione delle leggi, de' decreti, o delle decisioni del nostro ministro di grazia e giustizia, in virtù di cui la stampa sarà stata ordinata.

TITOLO II.

Delle spese straordinarie di giustizia a carico dell' amministrazione generale del registro e de' demanj.

CAPITOLO I.

Della interdizione di uffizio.

60. *Indipendentemente da' procedimenti diretti contra coloro che lasceranno andar vagando i pazzi ed i furibondi, per far pronunziare contra i delinquenti le pene portate negli articoli 471 e 479 del codice penale, il pubblico ministero, quando l' interdizione non sarà provocata da' parenti, farà procedere in ufficio non solamente nel caso di furore, ma benanche in quello d' imbecillità e di demenza, se l' individuo non abbia sposo, sposa, o parenti conosciuti.*

61. *Le spese di questo procedimento saranno anticipate dall' amministrazione del registro e de' demanj, come le altre spese di giustizia non urgenti. Ma se l' interdetto, i suoi genitori, o il conjuge non saranno solvibili, allora verranno soltanto pagate le tasse all' usciere ed a' testimonj non parenti o congiunti.*

CAPITOLO II.

Del procedimento in materia civile.

62. *Le spese degli atti e delle procedure fatte per la persecuzione d'uffizio del ministero pubblico ne' casi previsti dal codice civile circa gli atti dello stato civile, saranno pagate e tassate come spese di giustizia.*

63. *Lo stesso è stabilito quando il ministero pubblico richiederà d' uffizio la rettifica degli atti dello stato civile, e generalmente in tutti i casi ove il ministero pubblico agisca nello interesse della legge, e per assicurare la sua esecuzione.*

CAPITOLO III.

Delle inscrizioni ipotecarie richieste dal pubblico ministero.

64. *Le spese della inscrizione ipotecaria, quando ella sarà richiesta dal pubblico mini-*

nistero, giusta le prescrizioni del codice criminale, e nell' interesse della tesoreria generale, saranno anticipate come quelle di giustizia.

TITOLO III.

Del pagamento e del ricupero delle spese di giustizia.

CAPITOLO I.

Del modo di pagamento.

65. *Ad evitare le falsità de' mandati di spese di giustizia, i giudici di pace, i magistrati de' tribunali e corti, i capitani relatori, ed i presidenti de' consigli di guerra e delle commissioni militari, faranno pervenire al direttore della rispettiva provincia le loro firme in doppio foglio, le quali dovranno essere depositate tanto presso il ricevitore incaricato del pagamento delle spese, quanto presso le direzioni ove saranno esaminati i documenti.*

66. *Le spese urgenti di giustizia designate negli articoli 2 e 3 del presente decreto, saranno tassate da' giudici instruttori, e pagate senz' altra formalità dal ricevitore.*

Le spese non urgenti non saranno pagate se non dopo la tassa diffinitiva del controloro e del pubblico ministero, in seguito delle note delle parti prendenti, tassate articolo per ar-

ticolo, in ognuno de' quali dovrà farsi menzione della disposizione del presente decreto, sulla quale la tassa è fondata.

67. *Le spese di giustizia di qualsivoglia natura non saranno pagate che in mano de' portatori de' mandati. Nel caso che la parte sappia scrivere, vi si apporrà in piedi la sua quietanza: in altro caso non vi bisognerà formalità ulteriore.*

68. *Quando un testimone fuori del suo domicilio si trovi nello stato di non poter supplire a' suoi bisogni, gli sarà liberato dal giudice instruttore del tribunale o della corte un mandato provvisionale a conto di ciò che gli sarebbe dovuto per sua indennità:*

Il ricevitore nel pagare questo mandato farà menzione dell' acconto dato in margine o in piedi della copia della citazione.

69. *I giudici di pace, ed i giudici instruttori spediranno i mandati delle spese urgenti, in conformità di quanto è stato prescritto nell'articolo 23 e 50; i primi allorchè instruiscono il processo; i secondi tanto allorchè l' instruiscono, quanto allorchè fanno le funzioni di commessarj ne' dibattimenti.*

70. *I mandati delle spese non urgenti, oltre della formalità richiesta dall' art. 13, dovranno essere rivestiti della vidimazione del direttore del registro e de' demanj.*

71. *Allorchè un giudice di pace comincerà la instruzione di un processo, sia a carico di*

persona liquidata, sia di persona ignota, vi apporrà un numero d' ordine progressivo per ciascuna causa correzionale o criminale.

I mandati e le spese urgenti che per la compilazione di ciascun processo saranno spediti, avranno un numero progressivo sul processo medesimo, il di cui numero sarà riportato in ciascun mandato.

72. *Quando il giudice di pace rimetterà alla corte o al tribunale i processi compiti, vi unirà due specifiche; una contenente per ciascun processo il notamento delle spese ordinate perchè urgenti, o sia l'inventario dettagliato de' mandati spediti; e l'altra un dettaglio per articoli delle spese non urgenti da soddisfarsi pel processo medesimo.*

Se il suddetto processo sia spedito alla corte o al tribunale prima che il ricevitore che ha pagato i mandati, gli abbia rimessi quietanzati al suo direttore, la specifica delle spese urgenti dovrà essere dal medesimo vistata certificata vera secondo i pagamenti eseguiti.

73. *Le corti, i tribunali, i consigli di guerra, e le commissioni militari apporranno a ciascun processo un numero d' ordine progressivo, non ostante che il processo si trovasse già numerato per le corti, o i tribunali dai giudici di pace.*

Le specifiche contenenti il dettaglio de' mandati, avranno un numero progressivo per processo, di cui il numero sarà riportato sulla specifica.

I mandati avranno un numero progressivo per ispecifica, il di cui numero e quello del processo sarà indicato in ciascun mandato.

74. I ricevitori nel rimettere al direttore in ogni fine di mese i documenti delle spese urgenti pagate, li accompagneranno ad un inventario pel criminale, ed un altro pel correzionale, e ad un terzo pel militare.

Il direttore, verificate le somme, ne rilascerà una riconoscenza provvisoria, ed indi la passerà al controloro che gli firmerà il doppio dell' inventario.

75. Il controloro ne farà il confronto, colle specifiche annesse a' processi, e gli esaminerà colla scorta di questi, ed indi vi farà in piedi delle specifiche le sue osservazioni, emettendo il suo parere per l' ammessione, rigetto e modifica.

76. Le specifiche passeranno indi al ministero pubblico unite a' mandati all'appoggio di esse, onde decidersi definitivamente sulla spesa fatta, salvo a ritenersi l' indebito pagato sulle somme dovute per indennità o altro, a' giudici ordinatori ed a' loro cancellieri, e da significarsi a' ricevitori quelle somme che avessero pagate per eccesso, o contra le disposizioni del presente decreto.

Il pubblico ministero firmerà le specifiche in tripla spedizione; una per rimanere presso di esso nel processo; l' altra per rimetterla al controloro; e la terza per ispedirsi in amministrazione co' mandati all' appoggio.

77. *Nelle corti, ne' tribunali civili e militari, e presso i controlori sarà stabilito un registro, in cui verrà notato colle indicazioni necessarie ciascun processo che verrà aperto. Vi sarà scritta la spesa pel totale di ogni specifica, e vi sarà indicato il rimborso ordinato in favore della tesoreria generale.*

In questo registro vi saranno riportate tanto le spese urgenti, quanto le non urgenti.

78. *Per le spese non urgenti i giudici di pace, i giudici instruttori, o i commessarj, allorchè il processo passi da' primi alle corti, o a' tribunali, o allorchè venga da' secondi spedito, sarà formata un' altra specifica o notamento dettagliato di tutte le spese da pagarsi.*

Le specifiche suddette esaminate dal controloro che vi apporrà in piedi le sue osservazioni ed il parere, saranno approvate ed ordinanzate dal pubblico ministero, il quale farà spedire a sua cura i rispettivi mandati in favore delle parti prendenti. I mandati suddetti saranno passati al controloro insieme colle specifiche: questi li visterà, e li farà adempire anche del visto del direttore, per indi restituirli al procuratore del Re o al capitano relatore per ispedirsi a chi appartengono.

I direttori ne passeranno il corrispondente avviso a' ricevitori per l' estinzione.

79. *I ricevitori dopo aver pagato i mandati, in fine di ogni mese li spediranno a' loro direttori con un inventario separato, siccome si è*

disposto per le spese urgenti, e ne otterranno da' direttori la ricognizione provvisoria.

I direttori li passeranno al controloro che anche ne firmerà il doppio inventario.

80. *Il controloro in ogni fine di mese formerà uno stato per processo e per ispecifica de' mandati quietanzati esistenti presso di lui, distinguendone il loro ammontare pe' mesi nei quali le somme sono state soddisfatte, e dopo di averlo fatto certificare vero dal pubblico ministero, lo passerà insieme colle specifiche ed i mandati al direttore, ritirandone un doppio per sua cautela.*

81. *Il direttore confronterà tutti i mandati consegnatigli con quelli notati negl' inventarj delle spese urgenti e co' visti da lui apposti a' mandati di quelli non urgenti, ed indi ne farà la spedizione all' amministrazione, la quale dovrà farne l' invio alla regia corte dei conti, dopo la verifica delle somme co' documenti e le specifiche, e dopo l' esame delle tasse, se sieno o no corrispondenti alle disposizioni legislative.*

82. *L' amministrazione in ogni fine di mese riceverà ancora da ciascun direttore un doppio degl' inventarj delle spese urgenti e non urgenti pagate da ciascun ricevitore.*

Essa avrà ancora un registro in cui per ciascun processo scriverà la totalità delle somme pagate in ogni mese, e verificherà se i totali delle spese sieno uguali o minori all' ammon-

tare delle somme contenute nell' estratto della sentenza di condanna al rimborso.

83. *Uno stato simile a quello che dal controloro sarà rimesso per mezzo del direttore dell' amministrazione verrà spedito dal pubblico ministero al ministro della giustizia, onde confrontarlo col risultato della discussione diffinitiva della regia corte de' conti.*

84. *Ne' conti particolari de' ricevitori saranno ammesse le spese secondo le riconoscenze dei direttori, salvo a portarsi ad introito sotto un articolo particolare per significhe di spese di giustizia tutte quelle somme cui fossero condannati a pagare in seguito dell' esame del controloro, o dell' amministrazione, o della corte de' conti.*

CAPITOLO II.

Della liquidazione, e del rimborso delle spese di giustizia.

85. *Ogni giudice instruttore nel rimettere il processo compilato al pubblico ministero farà inserire nel medesimo lo stato della possidenza dell' inquisito, o il certificato della sua indigenza provata, siccome è stato indicato nell' art. 7.*

86. *I nostri procuratori generali e regj, e i capitani relatori spediranno al direttore del registro e de' demanj della provincia, tra gli*

otto giorni che seguiranno il giudizio, l' estratto della sentenza in forma valida, giusta il prescritto nell' articolo 11, fornita del corrispondente esecutorio del presidente pel rimborso (1) (2).

---

(1) La seguente circolare provvede al rimborso di quelle spese che hanno luogo dopo la condanna.

CIRCOLARE DE' 29. NOVEMBRE 1817.

diretta ai procuratori generali criminali.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

Spesso avviene, che dopo pronunziate le condanne, e liquidate le spese del giudizio che debbono rimborsarsi da' condannati, occorra farsi altre spese pei la esecuzione de' giudicati. Questi non trovandosi comprese nella liquidazione non possono ricuperarsi dalla cassa del registro che le anticipa, e perciò il regio erario ne soffre la perdita.

Per assicurare gl' interessi fiscali sotto questo rapporto, si è stabilito di accordo tra il signor ministro delle finanze e me, che fino a quando non sarà definitivamente adottata una misura sul proposito, quelle spese di giustizia che occorrono dopo la liquidazione finale debbano comprendersi in un supplimento di liquidazione, renduto esecutorio dal presidente della gran corte criminale.

---

(2) Poichè la legge organica giudiziaria ha attribuito a' giudici di circondario la giurisdizione correzionale che pria apparteneva a' tribunali di prima istanza; in qual

Il controloro sarà vigilante, onde tali spedizioni non sieno attrassate, e farà subito conoscere all' amministrazione le differenze che

---

modo dee procedersi alla liquidazione delle spese in materia correzionale? e chi deve rendere esecutorie tali liquidazioni? Le seguenti circolari rispondono a questo quesito.

CIRCOLARE DEGLI 8 NOVEMBRE 1817.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il signor ministro delle finanze mi manifesta che i controlori delle spese di giustizia non possono eseguire con esattezza la verifica di tali spese per le cause correzionali per le quali non vi è appello nelle gran corti criminali, e fa premura perchè si disponga che i giudici di circondario trasmettano alle gran corti tutt' i processi correzionali.

La misura, che si propone è utile non solo per ciò che concerne il ramo delle spese, ma benanche per l' amministrazione della giustizia; poichè i regj procuratori criminali nell' esaminare i diversi articoli di spesa possono contemporaneamente esercitare una vigilanza sulla condotta de' giudici di circondario per la parte che risguarda la giustizia correzonale e di polizia semplice, e vedere come questi funzionarj fanno uso delle facoltà loro affidate per tale importante ramo.

La incarico quindi a disporre, che i giudici di circondario le trasmettano tutt' i processi di semplice po-

possono esistere tra le spese anticipate pel processo, e le somme di cui si è ordinato il rimborso.

---

lizia, ed i processi correzionali tanto per le cause nelle quali si produce appello, quanto per le altre che non sieno appellabili, o in cui non si faccia uso di tale rimedio; e che tai processi dopo di essersi esaminati sotto la doppia veduta finanziera e giudiziaria, rimangano depositati nell' archivio delle gran corti criminali.

CIRCOLARE DE' 22 AGOSTO 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Secondo l' art. 86 del decreto de' 13 gennajo 1817 gli estratti delle sentenze correzionali, per lo rimborso delle spese di giustizia, debbono rendersi esecutorj dal presidente del tribunale di correzione. Ora che per effetto della nuova organizzazione giudiziaria sono rimasti aboliti i tribunali correzionali; e pe' giudizj di questa natura procedono in prima istanza i giudici di circondario, si è chiesto chi debba rendere esecutorj gli estratti di condanna per tali spese.

Su tale dubbio si è stabilito quanto segue di concerto tra il signor ministro delle finanze e me.

1. Pe' processi correzionali, che terminano in prima istanza presso i giudici di circondario costoro nell' inviare i processi al procuratore generale presso la gran corte criminale della rispettiva provincia, giusta le disposizioni della circolare degli 8 novembre 1817,

I direttori veglieranno a far seguire il ricupero ordinato delle spese anticipate, pel quale i ricevitori sono specialmente incaricati di fare gli atti necessarj ad ottenerlo (1).

debbono unire alle specifiche prescritte col detto decreto un estratto da essi renduto esecutorio per la condanna delle spese liquidate secondo le specifiche. Il procuratore generale, ed il controloro delle spese di giustizia di accordo fra loro verificheranno la liquidazione, facendovi quelle modificazioni che crederanno regolari, indi visteranno l'estratto di condanna da valere per la somma che avranno questi liquidata, e lo rimetteranno poi al direttore del registro incaricato di procurarne il rimborso.

2. Pe' processi che inseguito vanno in appello avanti le gran corti criminali, l'estratto della condanna alle spese si rilascerà dal cancelliere della gran corte criminale, e sarà renduto esecutorio dal presidente della gran corte medesima, e vistato poi dal procuratore generale, e dal controloro.

3. Qualora un condannato pendente la verifica della liquidazione avendo espiata la pena voglia rimborsare le spese del giudizio per ottenere la libertà, deve pagare l'importo di tali spese al ricevitore del circondario ove si trova detenuto, e questo dovrà incassarle a norma dell'estratto della condanna che sarà a lui spedito, direttamente dal giudice del circondario per le condanne dal medesimo pronunziate, o dal pubblico ministero per quelle che sono pronunziate dalla gran corte criminale: il giudice nel primo caso dovrà darne notizia al procuratore generale, dal quale sarà passato al controloro ed al direttore.

(1) La seguente circolare provvede al caso in cui la parte civile, o sola o in concorrenza dell'amministrazione, anticipa le spese.

87. *Le spese anticipate nel caso previsto dall' articolo 60 saranno riscosse dall' interdetto, se egli è solvibile; in caso d' insufficienza,*

CIRCOLARE DE' 7 OTTOBRE 1818.

diretta a' procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustiaiz)

La legge de' 12 Febbrajo 1817 nel dichiarare abolite talune azioni penali, qualora la parte offesa rinunzj alla istanza, dispone che l' accusato debba soddisfare tutte le spese del giudizio. Su questo articolo si è proposto il dubbio se mai tali spese debbano versarsi sempre nella cassa del ricevitore del registro e del bollo, ovvero debbano pagarsi direttamente alle persone cui sono dovute. Rispondo:

1. Se la cassa del registro ha anticipato tutte le spese del processo il versamento dell' importo di esse dee farsi nella cassa medesima.

2. Se non vi è stata alcuna anticipazione per parte del fisco, le indennità si pagheranno direttamente alle persone cui sono dovute giusta il decreto de' 13 gennajo 1817.

3. Finalmente se la cassa del registro ha fatto qualche anticipazione di spese, ed oltre a queste rimangono a pagarsi altre indennità, in tal caso si verserà nella cassa suddetta quella parte di spese che essa ha anticipato, e si pagheranno le altre indennità alle persone che debbono conseguirle. Giova però su tal proposito avvertire, che le esazioni che si fanno direttamente dalle persone che han diritto alle indennità, debbono eseguirsi

saranno a carico de' beni de' di lui genitori, o del conjuge.

88. *Le spese designate nell' articolo 62, al risarcimento delle quali i trasgressori della legge saranno condannati, dovranno essere da' medesimi rimborsate come le altre spese di giustizia.*

89. *Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni al recupero delle spese d' inscrizioni ipotecarie previste nell' articolo 64.*

90. *I privilegj della tesoreria generale pel ricupero delle spese di giustizia sono quelli determinati dal codice di legislazione civile.*

91. *Resa che sarà esecutoria la sentenza portante condanna al rimborso delle spese di giustizia, il controloro prenderà l' inscrizione legale ipotecaria, a norma della legge sopra tutti i beni del condannato.*

92. *Il primo atto di procedura per lo ricupero delle spese di giustizia sarà una coazione*

---

secondo le norme fissate nel decreto de' 13 gennajo, formandosi di tutti gli atti e dell' importo delle indennità una specifica distinta, sulla quale ciascuno dee apporre la sua quietanza, e che poi dee rimanere alligata al processo.

Lo stesso metodo dee osservarsi per tutt' i giudizj che si spingono ad istanza della parte civile, poichè in essi debbono eseguirsi le medesime regole stabilite pe' giudizj ad istanza del ministero pubblico pe' quali le spese si anticipano dall' erario pubblico.

spedita dal ricevitore dell' amministrazione incaricato dell' introito, dopo che il giudizio sia stato notificato alla parte condannata, a richiesta del procuratore del Re.

93. *In esecuzione dell'articolo precedente saranno perseguitati per tutte le vie di dritto, ed anche coll' arresto personale, a diligenza de' preposti dell' amministrazione, in virtù degli esecutorj menzionati nell' art. 86, coloro che fossero condannati al rimborso delle spese di giustizia.*

Un detenuto che abbia espiata la pena della prigionia contro di lui pronunziata, non potrà esser messo in libertà, se non abbia giustificato prima il pagamento delle divisate spese, o se non abbia prodotto il certificato di povertà nella forma designata nell' art. 7 (1).

---

(1) Il seguente decreto stabilisce altri dati per giustificare la povertà.

Decreto de' 21 Settembre 1818.

Art. 1. Un detenuto, che abbia espiata la pena della prigionia, e della reclusione contra di lui pronunziata, non potrà esser messo in libertà, se non abbia giustificato prima il pagamento della spesa del processo, o di esser povero. Sarà pruova della povertà il non esser portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei; restando in ciò modificato l' art. 93 del decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia.

94. *Il ministero pubblico criminale o correzionale, in vista del certificato d'indigenza esibito e verificato come sopra, potrà soltanto ordinare che si metta in libertà il detenuto insolvibile, sebbene le spese di giustizia non sieno state pagate.*

I ricevitori del registro terranno un conto particolare del di lui debito, onde riprendere contro di esso le coazioni, nel caso che lo conoscessero, o divenisse in appresso solvibile: ma niun atto potrà da' medesimi essere rico-

---

Art. 2. Quando tali notizie risulteranno da documenti annessi al processo, non vi sarà bisogno di altro certificato.

Art. 3 Dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono eccettuati i militari condannati al rimborso delle spese di giustizia, contra de' quali non vi sarà luogo a coazione personale; salvo ad agire contra de' di loro beni.

Art. 4. Le parti civili, che giusta l'articolo 6 del mentovato decreto sono tenute all'anticipazione delle spese di giustizia, e gli accusati, i quali a tenore dell'articolo 26 del decreto stesso debbono pagare le indennità a' testimonj citati a loro richiesta, saranno dispensati da tale anticipazione e pagamento, se similmente giustifichino di non esser portati ne' pubblici registri come contribuenti al disopra di ducati sei.

Art. 5. Il fisco però, anche quando non vi fosse condanna per lo rimborso delle spese giudiziarie, avrà sempre il dritto di agire su i beni degli accusati, ad oggetto di rinfrancarsi delle somme anticipate per l'indennità ai testimonj citati a loro istanza.

minciato, senza l'autorizzazione dell'amministrazione, che verrà provocata da' direttori sul rapporto motivato del ricevitore.

95. *Quando la condanna al rimborso sarà pronunziata contro un figlio di famiglia, che nulla possegga di proprio, i genitori saran tenuti al rimborso nel caso soltanto che il delinquente era domiciliato sotto lo stesso tetto co' genitori, e non fosse giunto all' età di anni 18 compiti nel tempo del delitto. Questo rimborso però non potrà eccedere la quota che sarebbe spettata al figliuolo, se nel tempo del delitto si fosse aperta la successione paterna.*

96. *Negli affari giudicati in contumacia, la notifica della condanna sarà fatta al più prossimo parente del giudicato, o al sindaco locale. Dopo il termine di tre giorni si procederà al sequestro de' frutti che saranno percepiti dal ricevitore del registro sino alle concorrenti quantità, salvo la restituzione, se fosse ordinata giuridicamente.*

TITOLO III.

Disposizioni finali.

97. *I modelli de' mandati delle specifiche, degli stati, e del registro saranno ordinati e regolati di accordo tra i ministri delle finanze, e di grazia e giustizia.*

98. *Per la tenuta del registro delle spese di*

giustizia presso il pubblico ministero delle corti e de' tribunali è accordata una gratificazione annuale di ducati 120 al regio procuratore generale della corte criminale di Napoli, e di ducati 100 a quello del tribunale correzionale, e di ducati 96 a' regj procuratori generali delle corti criminali delle altre provincie, e di ducati 84 a' nostri procuratori de' tribunali delle medesime (1).

---

(1) La legge organica giudiziaria, avendo tolto a' tribunali civili la giurisdizione correzionale, si è chiesto se debba continuarsi a pagare a' regj procuratori civili la gratificazione stabilita in questo articolo.

La seguente circolare risponde a questa quistione.

CIRCOLARE DE' 9 NOVEMBRE 1817.

(diretta a' procuratori generali criminali)

(Ministero di grazia e giustizia)

Il signor ministro delle finanze in data de' 29 ottobre, mi ha participato, che Sua Maestà con determinazione de' 27 dello stesso mese ha risoluto di corrispondersi a' procuratori generali criminali la gratificazione accordata coll' articolo 98 del real decreto de' 13 gennajo 1817 a' procuratori regj presso gli aboliti tribunali correzionali, per lo registro delle spese di giustizia correzionale: e questa indipendentemente dall' altra accordata col medesimo articolo ai medesimi procuratori generali criminali, per lo registro delle spese di giustizia criminale.

★

Le gratificazioni suddette saranno pagate mensualmente dal ricevitore del registro in seguito di mandati da essi rispettivamente spediti come spesa non urgente.

99. *I decreti ed i regolamenti emanati anteriormente circa l' anticipazione ed il ricupero delle spese di giustizia rimangono abrogati.*

§. II.

Delle spese a carico delle parti ne' giudizj civili.

Le spese alle quali danno luogo i giudizj civili sono:

1. Il registro e bollo
2. I dritti di cancelleria
3. Le indennità.

I.

Registro e Bollo.

Ci allontaneremmo troppo dal nostro soggetto se volessimo trattare la materia del registro e del bollo. La legge de' 24 Dicembre 1816, il regolamento de' 27 dello stesso mese per l'esecuzione della medesima legge, e la legge de' 30 Gennajo 1817 stabiliscono i diritti di registro e del bollo. Queste leggi sono ne' doveri de' preposti finanzieri, e non si avanzano che per breve spazio nella sfera delle obbligazioni degli agenti della

giustizia: quindi ci limiteremo ad epilogare le principali obbligazioni che le medesime leggi impongono agli agenti giudiziarj.

1. Divieto di pronunciare giudizj o compilare atto sopra carte soggetti al registro che non sieno registrati.

2. Divieto di rilasciar copia, estratto, certificato, spedizione, di un atto del quale si conservano le minute, senza che queste minute sieno state precedentemente registrate.

3. Divieto di ricevere in deposito alcuna carta senza che questa sia stata registrata.

4. Obbligo a tutti gli agenti della giustizia, quando negli atti del loro ministero fanno menzione di altro atto precedentemente registrato, di enunciare la quietanza del diritto pagato. Nelle copie di atti registrati debbesi parimente enunciare la quietanza del dirito pagato pel registro dell' originale.

5. Obbligo a' cancellieri di far adempiere la formalità del registro per tutti gli atti del tribunale cui appartengono, e per tutti gli atti delle loro attribuzioni.

6. Simile obbligo agli uscieri per gli atti del loro ministero.

7. Obbligo a' cancellieri ed agli uscieri di notare in un repertorio per ordine di data (1) gli atti sottoposti a registro.

(1) Il regolamento de' 27 dicembre 1816 prescriveva a cancellieri di notare gli atti sul repertorio per ordine

8. Obbligo di presentare questi repertorj in ogni prima decade di mese al visto del ricevitore.

9. Divieto di redigere atto, o rilasciar copia, spedizione, estratto, certificato sopra carta non bollata.

10. Divieto di macchiare o cassare o alterare collo scritto il bollo.

11. Obbligo di enunciare ne' giudicati se i medesimi contengono disposizioni definitive, e ciò per norma del ricevitore.

Queste sono le regole generali. Vi sono alcune modificazioni a queste regole che possono osservarsi nelle citate leggi e regolamenti.

II.

Diritti di cancelleria.

I diritti di cancelleria sono stabiliti nel seguente decreto.

---

di epoca di registro; ma il decreto de' 2 marzo 1818 ha emendato, come si è enunciato di sopra, questa disposizione, la quale mal corrispondeva all' oggetto del repertorio.

Decreto de' 13 gennajo 1817.

Capitolo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. *Dal dì 1 di Marzo del corrente anno rimanendo abrogate le determinazioni provvisoriamente in vigore, saranno percepiti a norma del presente decreto i dritti delle cancellerie de' tribunali di commercio, di prima istanza, delle corti di appello, e della corte di cassazione.*

2. *Consistono i dritti di cancelleria.*

1. nella iscrizione delle cause al ruolo generale:

2. nella redazione o trascrizione degli atti:

3. nelle copie o spedizioni e ne' certificati:

4. nelle ricerche di atti e nelle legalizzazioni.

3. *Ogni dritto graduale è abolito. I dritti di cancelleria saranno sempre fissi, e distinti e separati da quelli di bollo e di registro.*

4. *Non potranno i cancellieri adempiere le formalità degli atti, nè rilasciar qualunque copia, se prima non sieno pagati i dritti, sotto la pena del rimborso de' medesimi, e di ducati 20 di ammenda.*

5. *Si riscuoteranno dal cancelliere i dritti per le inscrizioni al ruolo delle cause, per la*

ricerca degli atti, e per la legalizzazione. Gli altri si percepiranno dal ricevitore del registro.

6. *Tutti i dritti di cancelleria s' imputeranno alle parti nella tassa delle spese, sulle quietanze del ricevitore messe a piedi delle minute o delle copie, e su i certificati del cancelliere che saranno soggetti alla sola formalità del bollo.*

7. *Le parti non pagheranno alcun dritto per la carta bollata occorrente pe' registri e repertorj del cancelliere.*

Quella destinata a' fogli di udienza sarà pagata dal ricevitore del registro al cancelliere, alla fine di ciascun mese.

Questo rimborso si eseguirà in vista di un certificato del cancelliere vidimato dal procuratore del Re, che abitualmente risiede nella sezione.

8. *I dritti di cancelleria essendo il compenso di un lavoro materiale, non potranno essere restituiti per qualsivoglia evento delle cause.*

9. *Le procedure stabilite nel titolo IV della nostra legge de' 25 di dicembre dello scorso anno pe' supplimenti a richiedersi, per le multe e per le restituzioni de' dritti di registro e d' ipoteche indebitamente pagati, sono applicabili a' dritti di cancelleria.*

I termini e le regole fissate nel titolo medesimo per la prescrizione delle azioni rispettive dell' amministrazione e delle parti, sono anche comuni a quelle che derivano dall' esazione de' dritti di cancelleria.

CAPITOLO II.

Delle inscrizioni delle cause al ruolo generale.

10. *Dal 1 di marzo del corrente anno saranno con nuova serie di numeri progressivi inscritte al ruolo le cause, salvo la precedenza di quelle che sono cogli antichi numeri collocate* (1).

---

(1) Relativamente alla inscrizione a ruolo delle cause dell'amministrazione del registro e bollo, debbono seguirsi le norme indicate nella seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 23 AGOSTO 1817.

diretta a' procuratori generali e procuratori regj presso le gran corti ed i tribunali civili.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Taluni agenti dell' amministrazione del registro, e del bollo pretendono, che le cause attive dell' amministrazione medesima dovessero mettersi a ruolo da' cancellieri de' tribunali civili senza esigerne il diritto, ma notando lo stesso a credito per conteggiarlo poi in esito del giudizio. Essendomi posto di accordo sopra ciò col signor ministro delle finanze, si è determinato, che il diritto di messa a ruolo per le cause anzidette deve pagarsi da' patrocinatori dell' amministrazione in mano del cancelliere, nel momento della iscrizione della cau-

11. *Le domande in cui non vi son parti da citarsi, ed i giudizj in via di sommaria esposizione, sono esenti dalla inscrizione al ruolo.*

12. *Sarà riscosso per una sola volta il dritto d' inscrizione. Le cause che il tribunale dichiarerà decadute, verranno di nuovo gratuitamente inscritte alla fine del ruolo, con indicarne la primiera situazione.*

13. *Ogni giudizio pronunziato in contraddizione o contumacia dovrà citare il numero in cui si trova inscritta la causa al ruolo.*

Que' cancellieri che tra curino l'adempimento nel rilasciare la copia, saranno sottoposti all' ammenda di ducati sei.

14. *Nell' atto d' inscriversi ciascuna causa si esigerà dal cancelliere il dritto ch' è stabilito nel modo seguente:*

Pe' tribunali di prima istanza e di commercio, grana 80
Per le corti di appello 1. 20
Per la corte di cassazione. 2. 40

CAPITOLO III.

Della redazione o trascrizione degli atti.

15. *I dritti di redazione o trascrizione sono dovuti per qualunque processo verbale, atto o*

---

sa a' termini dell' articolo 14, del real decreto del 13 gennajo ultimo, per conteggiarsi indi dal cancelliere medesimo col ricevitore in fine di ogni mese, insieme cogli altri diritti di cancelleria.

rapporto che si faccia o si distenda dal cancelliere o che si trascriva su i registri della cancelleria.

16. *Gli atti di deposito de' registri, repertorj, titoli o documenti saranno trascritti l'uno dopo l' altro su di un registro in carta di bollo cifrato dal presidente. Ogni atto di discarico sarà segnato al margine dell' atto di deposito.*

17. *In que' documenti o scritture che si esibiscono per rimanere in cancelleria, e che non possono restituirsi alle parti, sarà fatta menzione distinta del seguito atto di deposito.*

18. *Non compete dritto di redazione sulle ordinanze, sentenze o decisioni di giudici, sugli atti di giuramento de' funzionarj pubblici, e de' periti adoperati ne' giudizj, sulle memorie di opposizione ed appelli nel registro di cancelleria, e sul passaggio e discarico delle produzioni ai giudici relatori nelle cause instruite per iscritto.*

19. *Dovranno i ricevitori percepire i dritti di redazione sulle minute degli atti, o sugli originali che sieno rilasciati alle parti, ed esigere su i registri del cancelliere i dritti di trascrizione.*

20. *I dritti di trascrizione o redazione sono fissati a grana venti per ogni tribunale o corte.*

Sarà esatto il dritto di grana dieci per ciascuna deposizione nell'esame de' testimonj

21. *Per le redazioni o trascrizioni degli atti*

di aggiudicazione definitiva , e de' mandati o liste di collocazione de' creditori, che finora sono stati soggetti a' dritti graduali, sarà pagato lo stesso dritto fisso stabilito dall' articolo precedente.

CAPITOLO IV.

Delle spedizioni o copie, e de' certificati.

22. *Ogni spedizione o copia non può contenere nè più nè meno di venticinque linee a pagina, nè meno di diciotto sillabe a linea, compensate le une colle altre.*

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita con un' ammenda di ducati dieci.

23 *Una carta o ruolo di spedizione o di copia cominciata si avrà per intera nella percezione del dritto.*

24. *Ogni copia o spedizione delle sentenze o decisioni dovrà essere vidimata da' procuratori regj e procuratori generali rispettivamente, e nel tribunale di commercio dall' ultimo giudice. Essi invigileranno, che non s' incorra nella menoma fraude a danno del pubblico.*

I cancellieri saranno soggetti ad una multa di ducati sei, se daranno fuori le copie o le spedizioni sfornite di tale vidimazione.

25. *Le copie o spedizioni sono sottoposte ai dritti seguenti per ogni carta o ruolo.*

1. *di grana quindici quelle delle sentenze interlocutorie e preparatorie de' tribunali di commercio e di prima istanza.*

2. di grana venticinque quelle delle sentenze diffinitive de' tribunali medesimi.

3. di grana venti quelle delle decisioni interlocutorie o preparatorie delle corti di appello.

4. di grana quaranta quelle delle decisioni definitive de' tribunali medesimi.

5. di grana sessanta quelle delle decisioni della corte di cassazione pronunziate, sia sull' ammessibilità del ricorso, sia sul merito.

I certificati de' cancellieri saranno soggetti a' dritti rispettivamente stabiliti per le copie o spedizioni delle sentenze o decisioni interlocutorie o preparatorie.

CAPITOLO V.

Delle ricerche e delle legalizzazioni.

26. *I dritti delle ricerche e delle legalizzazioni degli atti degli uffiziali pubblici saranno esatti direttamente da' cancellieri.*

27. *I cancellieri non potranno esigere alcun dritto di ricerca degli atti o de' giudizj fatti, o resi nel corso dell' anno, nè di quelli di cui essi rilasceranno copia: ma allorchè non vi sarà copia, e sia trascorso l'anno, è lor concesso un dritto.*

28. *I dritti suddetti sono fissati come siegue:*

1. di grana dieci per le ricerche di ciascun atto o giudizio.

2. di grana cinque per ogni legalizzazione.

CAPITOLO VI.

Degli emolumenti dovuti a' cancellieri su i dritti di cancelleria.

29. *I cancellieri de' tribunali di prima istanza, di commercio, e delle corti di appello, sulla percezione de' dritti delle inscrizioni delle cause al ruolo, delle redazioni, o trascrizioni, e delle copie, o spedizioni, o de' certificati, godranno un rilascio nella proporzione seguente.*

1. di una metà quei del tribunale di prima istanza e di commercio.

2. di due terzi quelli delle corti di appello.

30. *La cancelleria della corte di cassazione, ricevendo dalla tesoreria un soldo pe' suoi impiegati, il cancelliere della medesima non avrà dritto ad alcuna indennità.*

31. *I dritti per le ricerche e per le legalizzazioni apparterranno nella totalità esclusivamente a' cancellieri.*

32. *È vietato a' cancellieri, loro commessi ed amanuensi, sotto pena di destituzione, e di docati cinquanta di ammenda pe' primi, e di ducati venti pe' secondi, di domandare o ricever compenso pel pronto disbrigo degli atti e delle copie.*

Le frodi o malversazioni de' cancellieri saran punite in conformità delle leggi penali.

Capitolo VII.

Degli altri obblighi de' cancellieri e de' ricevitori.

33. *I cancellieri de' tribunali e delle corti nominati nell' art. 1 del presente decreto, terranno il loro registro in carta bollata, nel quale noteranno in ciascun giorno gli atti sottoposti al dritto di cancelleria, le copie ch' essi rilasceranno, la natura di ciascuna copia, il numero delle carte o ruoli, ed il nome delle parti con menzione di quella a cui la copia sarà rilasciata.*

34. *Ogni volta che i cancellieri saranno richiesti, son tenuti di comunicare i loro registri agli agenti del registro e de' demanj, sotto pena di ducati sei in caso di rifiuto.*

35. *Nessun deposito di atti potrà esser ricevuto da' cancellieri, senzache essi ne abbiano prima disteso l' atto di deposito, sotto pena di ducati dodici.*

36. *I cancellieri godendo di un soldo fisso e de' rilasci loro accordati dal presente decreto, sono incaricati del soldo de' commessi e di tutti gli altri impiegati alle cancellerie, ugualmente che di tutte le spese di uffizio, senza eccezione.*

37. *I ricevitori del registro terranno un libro particolare per l' esazione de' dritti di cancelleria, che riscuoteranno allorchè danno la formalità del registro agli atti, alle copie, spe-*

dizioni, o a' certificati, rilasciandone in piedi di essi la quietanza.

38. *Nel primo giorno di ciascun mese il cancelliere verserà in mano del ricevitore del registro l' importo de' dritti d' inscrizione a ruolo da lui introitati in virtù dell'art. 5, e presenterà in appoggio i ruoli collazionati e cifrati dal presidente del tribunale o della corte.*

Il ricevitore farà quietanza al cancelliere delle somme ricevute in piedi del ruolo di situazione delle cause a lui presentato dal cancelliere.

39. *Il ricevitore terrà un registro sopra del quale verranno copiati i numeri delle cause messe a ruolo nel mese precedente.*

Quando il cancelliere avrà fatto al ricevitore il versamento de' prodotti precepiti nel mese per le inscrizioni nel ruolo, farà la dichiarazione in piedi del conto fatto su questo registro delle somme versate pel suddetto introito,

40. *Nel primo giorno di ciascun mese il ricevitore del registro conteggerà col cancelliere il prodotto de' rilasci a costui accordati dal presente decreto, e gliene pagherà l' importo sul mandato che sarà rilasciato al piede del conto dal presidente del tribunale o della corte, vistato dal direttore dell' amministrazione del registro.*

Il cancelliere in piede del mandato farà la sua quietanza delle somme ricevute pe' rilasci del mese.

III.

Indennità.

Le indennità nelle materie civili sono fissate; pe' giudici e cancellieri collegiali nel decreto de' 23 Gennajo 1810; pe' giudici di circondario, e loro cancellieri, e per gli uscieri di tutte le giurisdizioni, patrocinatori, periti e testimonj, in un altro decreto della stessa data.

Inoltre il decreto de' 22 Giugno 1810 stabilisce il procedimento da seguirsi per la liquidazione e pel pagamento delle tasse accordate nel citato decreto de' 23 Gennajo 1810.

Ecco il tenore di questi decreti (1).

DECRETO 23 GENNAJO 1810.

Art. 1. ***Abolita la tassa delle indennità fissata coll' articolo 42 del decreto del dì 20 di maggio 1808 sul regolamento de' tribunali, le indennità pe' magistrati saranno regolate come siegue:***

Per ciascuna giornata di viaggio che non oltrepassi venti miglia; - a' giudici di prima istanza, ducati 12: - a' giudici delle corti di appello, duc. 18.

Per vacazioni, ciascuna delle quali importi l' occupazione di tre ore, senza che si possano tas-

(1) È superfluo di avvertire che quì si fa menzione delle sole indennità per gli affari civili, giacchè quelle per gli affari penali sono stabilite nel decreto de' 13. Gennajo 1817. riportato alla pagina 32 del presente volume.

sare più di tre vacazioni in una giornata; - a' giudici di prima istanza, ducati 4: - a' giudici di appello, ducati 6: - a' cancellieri la metà di ciò che è dovuto a' giudici.

DECRETO DE' 23 GENNAJO 1810.

TARIFFA DELLE SPESE PER LE GIURISDIZIONI DEL REGNO DI NAPOLI.

LIBRO I.

Delle giudicature di pace.

CAPITOLO I.

Tassa degli atti e vacazioni de' giudici di pace.

Art. 1. *Il giudice di pace potrà esigere per ogni vacazione, che sarà di tre ore almeno, d' apposizione, ricognizione e levata di sigilli* (1); *- a Napoli, carlini dieci: - nelle provincie, carlini sei.*

Nella prima vacazione si comprenderà il tempo dell' andata e ritorno del giudice: se non havvi che una vacazione sola, sarà essa pagata come completa, quantunque non sia stata di tre ore.

Se il numero delle vacazioni di apposizione ricognizione e levata di sigilli sembra eccessi-

(1) Cod. di proced. civile, art. 909 e 932.

vo, il presidente del tribunale di prima istanza nel procedere alla tassa potrà ridurlo.

2. *Se havvi luogo a procedere in via di rapporto* (référé) *nella circonstanza dell' apposizione de' sigilli, o nel tempo in cui si levano o per presentare un testamento o altra carta sigillata al presidente del tribunale di prima istanza* (2); *le vacazioni del giudice di pace gli saranno concedute eguali a quelle dell' apposizione, della ricognizione e della levata de' suoi sigilli.*

3. *In caso di recarsi il giudice di pace avanti al presidente del tribunale di prima istanza, avrà egli per ogni cinque miglia carlini 4: altrettanto pel ritorno. Per una giornata di venticinque miglia, venti carlini.*

Non gli sarà conceduto in tassa che una sola giornata, compresavi la sua vacazione avanti al presidente del tribunale, quando la distanza non eccederà dodici miglia e mezzo.

Se la distanza ecceda dodici miglia e mezzo, gli saranno pagate due giornate per l' andata ed il ritorno, e la vacazione avanti al presidente del tribunale.

4. *Per l' assistenza del giudice di pace ad un consiglio di famiglia* (3), *che non potrà eccedere due vacazioni; - a Napoli, carlini dieci: - nelle provincie, carlini sei.*

---

(2) Cod. di proc. civ. art. 916, 921 e 935.

(3) Cod. civ. art. 406.

5. *Per l' atto di notorietà sulla dichiarazione di sette testimonj, all' effetto di stabilire nel miglior modo possibile l' epoca della nascita di una persona dell' uno o dell' altro sesso che cerca contrarre matrimonio, e di giustificare le cause che impediscono di esibire il suo atto di nascita* (4) *; - a Napoli, carlini 10 ; - nelle provincie, carlini sei.*

E per qualunque altro atto di notorietà fatto dal giudice di pace; - a Napoli, carlini 2: - nelle provincie, grana 12.

6. *Allorchè il giudice di pace si trasferirà dalla sua residenza ad assistere all' apertura di porte in caso di pignorazione* (5), *per ciascuna vacazione di 3 ore: - a Napoli, carlini 10; - nelle provincie, carlini 6.*

E per esser presente all' arresto di un debitore condannato in via di coattiva personale *da eseguirsi nel domicilio in cui quest' ultimo si trova; - a Napoli, carlini 20; - nelle provincie, carlini 15.*

7. *Nulla sarà conceduto al giudice di pace,*

1. *per qualunque cedola ch' egli rilascerà* (6):

2. *per la segnatura, o sia parafratura di scritture in caso che queste non si vogliano riconoscere, e che si dichiari di voler agire in giudizio di falso incidente delle scritture medesime* (7).

8. *Il giudice di pace per trasferirsi alla visita de' luoghi controversi, o a sentire de' testimonj,*

---

(4) Cod. civ., art. 70 e 71.

(5) Cod. di proc. civile, art. 587 e 781.

(6) Ivi, art. 4, 6 e 29.

(7) Ivi, art.

allorchè per altro una delle parti lo avrà espressamente richiesto, e che il giudice lo avrà riconosciuto necessario (8), per ciascuna vacazione, - a Napoli, carlini 10: - e nelle provincie, carlini 6.

Nota. *Il processo verbale del giudice dee far menzione della requisizione della parte: ed in mancanza di questa menzione, nulla gli viene conceduto.*

Capitolo II.

Tassa de' cancellieri de' giudici di pace.

9. *I cancellieri de' giudici di pace per ciascuna carta delle copie da essi rilasciate (9), che conterrà 25 linee di scrittura corrente, avranno, - a Napoli, grana 8; - nelle provincie, grana 6.*

10. *Per la copia del processo verbale di non seguita conciliazione, il quale non dee contenere che una menzione sommaria, che le parti non hanno potuto mettersi in concordia (10), sarà conceduto; a Napoli, carlini 2: - nelle provincie, grana 12.*

11. *La dichiarazione delle parti che chieggono d' esser giudicate dal giudice di pace, sarà inserita nella sentenza (11): e non sarà conceduto nulla al cancelliere per averla ricevuta; come nulla gli sarà conceduto per qualunque altro atto di cancelleria.*

---

(8) Cod. di proced. civile, art. 38.

(9) Ivi, art. 8.

(10) Ivi, art. 54.

(11) Ivi, art. 7.

12. *Allorchè il cancelliere si trasferirà su luoghi controversi in seguito di ordinanza del giudice di pace (12), avrà la metà delle vacazioni tassabili al giudice stesso.*

13. *Il cancelliere non potrà esigere cosa alcuna per la menzione di non comparsa da farsi sul registro della cancelleria e sull' originale, o la copia della citazione in via di conciliazione (13).*

14. *Per la trasmissione al procurator regio della ricusazione e della risposta del giudice (14); –a Napoli; carlini 8;– nelle provincie, carlini 6.*

15. *Il cancelliere del giudice di pace che avrà assistito alle operazioni de' periti, ed avrà scritto la minuta della loro perizia, nel caso in cui o uno di essi o tutti non sapessero scrivere (15), avrà i due terzi delle vacazioni concedute ad un perito.*

16. *Il cancelliere avrà la metà delle vacazioni concedute al giudice di pace per assistenza; a' consigli di famiglia (16): alle apposizioni di sigilli (17): alle ricognizioni e levate di sigilli (18): a' rapporti, o sieno* référés *(19): agli atti di notorietà (20).*

Il cancelliere avrà pure la metà delle spese

---

(12) Cod. di proced. civile, art. 30.
(13) Ivi, art. 58.
(14) Ivi, art 45 e 47.
(15) Ivi, art. 317.
(16) Cod. civile, art. 406.
(17) Cod. di proc. civile, art. 909.
(18) Ivi, art. 932.
(19) Ivi, art. 921 e 935.
(20) Ivi, art. 70 e 71.

di viaggio ne' medesimi casi in cui esse sono concedute a' giudici di pace.

I cancellieri de' giudici di pace non potranno rilasciare copie intere de' processi verbali d' apposizione, ricognizione e levata di sigilli, se non se qualora ne saranno espressamente richiesti per iscritto.

Saranno tenuti di rilasciare gli estratti che ad essi verranno addimandati, tuttochè la spedizione intera non sia stata nè richiesta nè rilasciata.

17. *Si concederà al cancelliere del giudice di pace la metà della vacazione del giudice stesso, a titolo pure di vacazione, all' effetto di fare la dichiarazione dell' apposizione de' sigilli sul registro della cancelleria del tribunale di prima istanza nelle città nelle quali essa è prescritta* (21).

18. *Per ciascuna opposizione ad apporre i sigilli, la quale potrà formarsi in via di dichiarazione sul processo verbale dell' apposizione de' sigilli medesimi* (22), *il cancelliere del giudice di pace avrà - a Napoli, grana 10 - nelle provincie, grana 8.*

19. *Nulla però gli verrà conceduto per le opposizioni fatte col mezzo degli uscieri e vistate da lui* (23).

20. *È conceduto al cancelliere per ciascun estratto delle opposizioni medesime e per ciascuna*

---

(21) Cod. di proced. civile, art. 925.

(22) Ivi, art. 926.

(23) Ivi, art. 1039.

delle opposizioni (24); *– a Napoli, grana 10; – nelle provincie, grana 8.*

CAPITOLO III.

Tassa degli uscieri de' giudici di pace.

21. *Per l'originale di ciascuna citazione che contenga dimanda; – a Napoli, grana 15 – nelle provincie, grana 10: di significazione, o intimazione di una sentenza* (25), idem: *di un' intimazione di dare sicurtà o di esser presente all' ammissione della sicurtà ordinata, ed alla prestazione della medesima* (26), idem: *d' opposizione ad una sentenza contumaciale con citazione alla prossima udienza* (27) idem: *di dimanda in materia di garantia* (28), idem: *di citazione a' testimonj*, (29), idem: *di citazione a' periti* (30), idem: *di citazione in via di conciliazione* (31), idem: *di citazione alle persone che debbono comporre il consiglio di famiglia* (32), idem: *di notificazione del parere del consiglio di famiglia*, idem: *d' opposizione al suggellamento* (33), idem: *d' intimazione in circostan-*

(24) Cod. di proced. civile, art. 926.
(25) Ivi art. 16 e 19.
(26) Ivi. art. 17.
(27) Ivi. art. 20.
(28) Ivi, art. 32
(29) Ivi art. 34.
(30) Ivi, art. 42.
(31) Ivi, art. 52.
(32) Cod. civile art. 406.
(33) Cod. di proced. civile, art. 926.

za della levata de' sigilli, idem: *e per ciascuna copia di tali atti, il quarto dell' originale.*

22. *Per la copia de' documenti che potrà essere data cogli atti e per ciascuna carta di copia; - a Napoli, grana 5: - nelle provincie, grana 4.*

23. *Per trasporto, che non sarà dovuto se non quando vi sarà una distanza oltre delle due miglia tra la dimora dell' usciere e 'l luogo ove la notifica debbe eseguirsi, quattro grana a miglio; tanto nell' andare che nel ritorno.*

Non sarà conceduta cosa alcuna agli uscieri de' giudici di pace per apposizione del visto *fatta dal cancelliere della giustizia di pace, o da' sindaci ed eletti delle comuni del circondario ne' differenti casi prescritti dal codice di procedura.*

Capitolo IV.

Tassa de' testimonj, periti o custodi de' sigilli.

24. *Sarà conceduta in tassa ad un testimonio sentito dal giudice di pace (34) una somma equivalente ad una giornata di travaglio della sua professione, ed anche a due giornate di travaglio, se il testimonio sarà stato obbligato di farsi rimpiazzare nella sua professione; ciocchè è lasciato alla prudenza del giudice.*

Non si passeranno in tassa le spese di viag-

(34) Cod. di proced. civile, art. 29 e 34.

gio, se il testimonio è domiciliato nel circondario in cui egli è esaminato.

Se egli è domiciliato fuori del circondario, e ad una distanza di più di 12 miglia e mezzo dal luogo in cui farà la sua deposizione, gli sarà conceduto un doppio della somma della giornata del travaglio di sua professione, o una somma di otto carlini ad ogni 25 miglia di distanza tra il suo domicilio ed il luogo in cui egli avrà deposto.

25. *La tassa de' periti nella giustizia di pace* (35) *sarà il doppio di quella de' testimonj: e non saranno lor concedute le spese di viaggio che ne' medesimi casi.*

26. *Le spese di custodia saranno tassate per ciascun giorno, durante i primi dodici giorni, indistintamente a Napoli e nelle provincie, a carlini tre. In seguito a ragione di grana 20 per ciascun giorno.*

---

(35) Cod. di proced. civile art. 29, e 42.

LIBRO II.

Della Tassa delle spese ne' Tribunali inferiori e nelle Corti.

TITOLO I.

Tassa degli atti degli uscieri ordinarj.

§. I.

Atti di prima classe.

27. *Per l' originale d'un atto di appello da una sentenza del giudice di pace, e di un atto di citazione, anche nel caso di domicilio non cognito in Napoli, e di affisso alla porta di udienza (36); – a Napoli, grana 20: – nelle provincie, grana 15.*

28. *Per le copie di documenti, che debbono esser date insieme colla citazione, e di altri atti (37), e per ciascuna carta scritta nel modo indicato nell' art. 9; – a Napoli, grana 5: – nelle provincie, grana 4.*

Il dritto di copia di qualunque documento o delle sentenze apparterrà al patrocinatore,

---

(36) Cod. di proced. civile, art. 16, 59, 61, e 69 n. 8.

(37) Ivi, art. 65.

quando le copie di documenti saranno state fatte da lui. Il patrocinatore sarà obbligato a segnare le copie de' documenti e delle sentenze, e sarà risponsabile della loro esattezza.

Le copie saranno corrette e leggibili sotto la pena di rifiuto della tassa.

29. *Per l' originale di un' intimazione di essere presente alla prestazione di un giuramento ordinato* (38).

Della significazione a domicilio di una sentenza (39). *Della significazione di una sentenza di unione del profitto di una contumacia; significazione commessa ad un usciere nominato in ispecie a tale effetto* (40).

Della significazione fatta da un usciere nominato d'una sentenza contumaciale, contro la parte contumace (41).

D'opposizione ad una sentenza contumaciale pronunziata contro il contumace (42).

D' intimazione a' periti ed a' depositarj delle scritture o modelli di paragone per verificare qualche scrittura (43).

Della significazione a' depositarj dell'ordinanza, o della sentenza portante che la minuta della scrittura sarà portata alla cancelleria (44).

Della citazione a' testimonj per gli esami (45).

---

(38) Codice di proc. civile, art. 121.
(39) Ivi art. 147.
(40) Ivi art. 153.
(41) Ivi, art. 156.
(42) Ivi, art. 162.
(43) Ivi, art. 204.
(44) Ivi, art. 223.
(45) Ivi, art. 260 e 271.

Della citazione alla parte contro cui si fanno gli esami.

Della significazione dell'ordinanza del giudice commissario per far prestare giuramento a' periti (46).

Della significazione dell'istanza e delle ordinanze per far subire interrogatorj sopra fatti ed articoli (47).

Della significazione da farsi da un usciere nominato d'una sentenza profferita in contumacia contro la parte contumace sulla dimanda di ripresa d'istanza, o di costituzione d'un nuovo patrocinatore (48).

Della significazione di disdetta (49).

Della significazione di una sentenza contenente il permesso di citare e la citazione per regolamento de' giudici (50).

Per l'originale d'una dimanda fatta avanti al tribunale di commercio (51).

Di un' intimazione a comparire avanti agli arbitri o periti nominati dal tribunale di commercio (52).

Della significazione fatta da un usciere nominato di una sentenza contumaciale del tribunale di commercio (53).

---

(46) Cod. di proc. civile. art. 307.

(47) Ivi, art. 329.

(48) Ivi, art. 350.

(49) Ivi, art. 355.

(50) Cod. di proc. civile, art. 365.

(51) Ivi, art. 415.

(52) Ivi, art. 429.

(53) Ivi, art. 435.

Siccome tutte le sentenze contumaciali de' tribunali di commercio debbono essere significate da uscieri nominati in ispecie a tal effetto, così questi tribunali non potranno più ordinare nuove citazioni che d'altronde non sieno autorizzate dal codice.

Per l'originale di opposizione ad una sentenza contumaciale profferita dal tribunale di commercio (54). *Tale opposizione conterrà le ragioni su cui è fondata la citazione* (55).

Della significazione di una sentenza profferita in contraddizione delle parti (56).

Dell' atto di presentazione di una sicurtà con intimazione a giorno ed ora certa di presentarsi alla cancelleria, per farsi comunicare gl' istrumenti della cauzione, e con citazione all'udienza in caso di controversia, onde sia pronunziata su ciò l' opportuna decisione (57).

Originale di un atto di appello dalle sentenze de' tribunali di prima istanza e di commercio, contenente citazione e costituzione di patrocinatore (58).

Della significazione di una sentenza agli eredi collettivamente ed al domicilio del defunto (59)

D'una requisizione a' tribunali di giudicare, diretta alla persona del cancelliere (60).

---

(54) Cod. di proced. civile, art. 436.

(55) Ivi, art. 437.

(56) Ivi, art. 439.

(57) Ivi, art. 440 e 441.

(58) Ivi, art. 456.

(59) Ivi, art. 447.

(60) Ivi, art. 507.

Della significazione dell'istanza e della sentenza che ammette l'istanza stessa, tendente a chiamare in giudizio un giudice considerato o preso come parte (61).

Della significazione di presentazione di una sicurtà, con copia dell' atto di deposito alla cancelleria degl'istrumenti provanti l'idoneità della cauzione (62).

Della significazione dell' ordinanza di un giudice delegato a ricevere un conto, coll'intimazione di trovarsi avanti di lui al giorno ed ora indicata, per assistere alla presentazione e ratifica del conto (63).

Dell'atto di sequestro od opposizione contenente indicazione della somma per cui è fatto, e degl' istrumenti o dell' ordinanza del giudice (64).

Della denunzia del sequestro al debitore, contro di cui si è fatto il sequestro medesimo od opposizione, con citazione perchè sia dichiarato valido (65).

Della denunzia al terzo presso di cui si è fatto il sequestro di tale citazione o dimanda di validità del sequestro (66).

Della citazione al terzo stesso, per fare la sua dichiarazione (67).

---

(61) Cod. di proc. civile, art. 514.

(62) Ivi, art. 418.

(63) Ivi, art. 534.

(64) Ivi, art. 557 558 559.

(65) Ivi, art. 563.

(66) Ivi, art. 564.

(67) Ivi, art. 570.

Del comando preparatorio di una pignorazione (68).

Della notificazione della pignorazione fatta fuori del domicilio del pignorato e in sua assenza (69).

Della citazione in via di rapporto (référé) *alla richiesta del custode che dimanda di essere sgravato dalla custodia (70).*

Della intimazione al pignorato per esser presente alla verificazione degli effetti appresi, allorchè il custode ha ottenuto di essere sgravato dalla custodia.

Di un' opposizione alla vendita ad istanza di colui che pretenderà di essere proprietario degli effetti appresi; opposizioni da farsi col sequestro di tali oggetti in mano del custode (71).

Della denunzia di questa opposizione al pignorante ed al debitore pignorato con citazione libellata ed indicazione delle prove di proprietà.

Il custode non potrà essere citato.

D' una opposizione motivata sul prezzo della vendita (72).

Della intimazione al primo pignorante di far vendere (73.)

Di un' intimazione al pignorato di essere presente alla vendita, la quale non fosse fatta nel

---

(68) Cod. di proced. civ. art. 583 e 584

(69) Ivi, art. 602.

(70) Ivi, art. 606.

(71) Ivi, art. 608.

(72) Ivi, art. 609.

(73) Ivi, art. 612.

giorno indicato nel processo verbale di pignorazione (74).

Per l' originale del comando, che dee precere la pignorazione de' frutti pendenti (75).

Della denunzia di tale pignorazione alla guardia campestre, custode per legge degli effetti appresi, qualora però non fosse stata presente al processo verbale (76).

Per l' originale del comando, che dee precedere il sequestro di rendite costituite sopra particolari (77).

Della denunzia al debitore (in pregiudizio di cui si è ottenuto il sequestro) dell' atto del sequestro medesimo (78).

Dell' intimazione a' creditori di produrre in giudizio di contributo, e al debitore contro cui si è ottenuto il sequestro, di farsi comunicare i documenti prodotti, e di contraddire, se vi ha luogo (79).

Della intimazione a richiesta del proprietario al debitore suddetto che non ha patrocinatore da esso costituito, a comparire avanti al giudice commissario in via di semplice rapporto (référé), *per ottenere la sua decisione preliminare intorno al privilegio del proprietario a causa degli affitti dovutigli* (80).

---

(74) Cod. di proc. civ. art. 614.
(75) Ivi, art. 626.
(76) Ivi, art. 628.
(77) Ivi, art. 636.
(78) Ivi, art. 641.
(79) Ivi, art. 659 e 660.
(80) Ivi, art. 661.

Della denunzia al debitore suddetto che non ha patrocinatore, contenente l'avviso che il processo verbale di contributo fatto dal giudice commissario è stato chiuso; e contenente in oltre intimazione di farselo comunicare, e contraddire sul processo verbale medesimo nel termine di 15 giorni (81).

Per l'originale di un comando che precede l'esecuzione o pignorazione sopra beni stabili (82).

Della notificazione al debitore pignorato, come sopra, dell'atto d'apposizione de' cartelli o affissione di cedole (83).

Della significazione a'creditori iscritti dell'atto di deposito fatto dall'acquirente in caso di alienazione, la quale può aver luogo dopo l'esecuzione o pignorazione di stabili sotto la condizione di deposito (84).

Della notificazione di un esemplare de' cartelli o sia cedole affisse a'creditori iscritti (85).

Della dimanda tendente a far distrarre effetti appresi immobiliarmente contro la parte che non ha patrocinatore (86).

Della notificazione al cancelliere portante avviso d'appello interposto dalla sentenza che avrà giudicato sopra le nullità proposte in una esecuzione di beni stabili (87).

---

(81) Cod. di proc. civ., art. 663.
(82) Ivi, art. 673.
(83) Ivi, art. 687.
(84) Ivi, art. 693.
(85) Ivi, art. 695.
(86) Ivi, art. 727.
(87) Ivi, art. 734 e 736.

Dell' intimazione a' creditori iscritti di produrre in giudizio d'ordine (88).

Della citazione in via di semplice rapporto (référé) *avanti un giudice ne' casi d'urgenza; o allorchè si tratta di difficoltà relative all' esecuzione di un atto in forma esecutiva o d'una sentenza* (89)

Della significazione d' un' ordinanza profferita dal giudice in via di semplice rapporto (référé) (90).

D' una intimazione d' essere presente al deposito della somma offerta (91).

Della intimazioue a' creditori di ritirare la cosa che debbe essere rilasciata nel luogo in cui essa ritrovasi (92).

Del comando ad istanza di proprietarj e principali affittuarj di case o beni rurali a' loro inquilini o subinquilini ed affittuarii pel pagamento d' affitti scaduti (93).

Della notificazione a' creditori iscritti dell' estratto dell' istrumento di un nuovo proprietario della trascrizione e del prospetto prescritto dall' articolo 2183 del codice civile (94).

Della citazione ed intimazione ad un notajo ed alle parti interessate, se havvi luogo, per aver copia d' un atto o perfetto (95), *o non registrato,*

(88) Cod. di pro. civ. art. 753
(89) Ivi, art. 807.
(90) Ivi, art. 809.
(91) Cod. civ. art 1259.
(92) Ivi, art. 1264
(93) Cod. di proced. civile, art. 819.
(94) Cod. civ. art. 2183.
(95) Cod. di pr. civ. art. 839

★

o rimasto imperfetto (96), *o una seconda copia autentica* (97).

Dell' intimazione ad istanza della moglie a suo marito per essere autorizzata (98).

Della dimanda fatta a domicilio per la rettificazione di un atto della stato civile (99).

Della dimanda tendente ad ottenere separazione di corpo (100).

Della dimanda tendente a divorzio per causa determinata (101).

Della citazione per chiedere la riforma del parere d' un consiglio di famiglia che non è stato unanime (102).

Dell' opposizione fatta ad istanza de' membri d' un consiglio di famiglia all' omologazione di quanto è stato deliberato da detto consiglio di famiglia (103).

Dell intimazione alle parti che debbono essere chiamate alla vendita di mobili appartenenti ad una successione (104).

Della intimazione a' condividendi di comparire avanti al giudice commissario (105).

Dell'intimazione alle parti per assistere al compimento o sia chiusura del processo verbale di divisione presso il notaro (106).

---

(96) Cod. di pro. civ. ar. 841
(97) Ivi, art. 844.
(98) Ivi, art. 861.
(99) Ivi, art. 855. e 856.
(100) Ivi, art. 876.
(101) Cod. civ. art. 241.
(102) Cod. di procedura civile art. 883.
(103) Ivi, art. 888.
(104) Ivi, art. 947.
(105) Ivi, art. 976.
(106) Ivi, art. 980.

Dell' intimazione ad istanza di un creditore all'erede beneficiato, perchè presti cauzione (107).

Dell' istanza agli arbitri di riunirsi al terzo arbitro nominato in caso di disparere fra i primi arbitri (108).

Di qualunque atto contenente intimazione o inibizione di fare una cosa, protesta di nullità, e generalmente di tutti gli atti semplici del ministero d' usciere non compresi nella seconda parte della presente tariffa:

a Napoli, grana 20: – nelle provincie, grana 15. Indipendentemente dalle copie di documenti che non saranno state fatte da' patrocinatori, e che saranno tassate come è già stato detto.

Quando però collo stesso atto si notifichino più persone, si esigerà l' intero diritto per la prima di esse, ed il quarto per ciascuna delle altre: e per la copia di tali atti, il quarto dell' originale.

§. II.

Atti di seconda classe e processi verbali.

30. Per l' originale della ricusazione del giudice di pace contenente i motivi di ciò, e firmato dalla parte, o dal suo procuratore speciale (109); a napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3. E per la copia, il quarto,

---

(107) Cod. di proc. civile, art. 992.

(108) Ivi, art. 1018.

(109) Ivi, art. 45.

31. Per un processo verbale di esecuzione o pignorazione, che durerà tre ore, compresovi il tempo necessario per farsi assistere, sia dal giudice di pace, sia dal commissario di polizia, sia dal sindaco o eletti, in caso di rifiuto d' apertura di porte (110): – a Napoli (compresi carli 2 per ciascun testimonio) carlini 14: nelle provincie (compreso il diritto de' testimonj a grana 15 per cadauno) carlini 11.

Se un' esecuzione esige un tempo maggiore, qualunque ne sia la durata, il diritto si calcolerà a gornata, la quale è fissata al doppio diritto della semplice esecuzione.

Nelle suddette tasse si trovano comprese le copie per la parte contro la quale è seguita l' esecuzione, e pel custode.

32. Vacazione conceduta al commissario di polizia che sarà stato richiesto di essere presente all' apertura delle porte e de' mobili che chiudono a chiave; o conceduta a' sindaci ed eletti, se questi ultimi la richieggano (111); – a Napoli, carlini, 10: – nelle provincie, carlini 5.

33. Vacazione dell' usciere per depositare nel luogo a ciò stabilito, o tra le mani del depositario che sarà convenuto, il danaro contante che potrà essersi ritrovato (112); a Napoli, carlini 3: nelle provincie, carlini 2.

---

(110) Cod. di proc. civil. art. 585, 586, 587, 588, 589, 590 e 601.

(111) Ivi, art. 587.

(112) Ivi, art. 590.

34. *Le spese di custodia* (113) *saranno tassate per ciascun giorno, durante i primi 12 giorni, indistintamente a Napoli e nelle provincie, a carlini 3. In seguito a ragione di grana 20 per ciascun giorno.*

35. *Per un processo verbale di verificazione e ricognizione di effetti appresi, allorchè il custode ha ottenuto d' esserne sgravato* (114); *a Napoli, carlini 4: nelle provincie, carlini 3.*

Questo processo verbale non conterrà alcuno dettaglio se non riguardo agli effetti che potrebbero trovarsi mancanti: e l'usciere non sarà assistito da alcun testimonio.

Sarà lasciata copia del processo verbale di verificazione al custode che avrà ottenuto d' essere sgravato della custodia stessa, esso rimetterà la copia dell' esecuzione che aveva fra le mani al nuovo custode, il quale prenderà a suo carico il contenuto sul processo verbale di verificazione.

Per ciascuna delle copie da darsi del processo verbale di verificazione, il quarto dell' originale.

36. *Ne' casi di esecuzione anteriore e di stabilito custode, il processo verbale di verificazione dietro a quello della prima esecuzione da esibirsi dal custode, non conterrà alcun dettaglio fuori di quelli che riguardano l' esecuzione di altri effetti omessi nella prima, e l' intimazione al primo cre-*

---

(113) Cod. di proc. civile, art. 596.

(114) Ivi, art. 606.

ditore pignorante di vendere (115); *e sarà tassato, compresovi i testimonj e due copie;-a Napoli, carlini* 10*:-nelle provincie, carlini* 8.

E per una terza copia, se havvi luogo, il quarto dell'originale.

37. *Pel processo verbale di verificazione che precederà la vendita, e in cui non si descriveranno se non se gli effetti che fossero mancanti dopo la pignorazione* (116). *l'usciere avrà, compresovi i testimonj;-a Napoli, carlini* 10*:-nelle provincie, carlini* 8.

38 *Se havvi luogo al trasporto degli effetti appresi* (117), *l' usciere sarà rimborsato delle sue spese sulle ricevute da lui esibite, o sopra la sua dichiarazione, se i vetturini ed altri mercenarj da lui pagati non sapessero scrivere; ciò che egli dovrà far apparire dal processo verbale di vendita.*

L' usciere od altro uffiziale che procederà alla vendita, avrà per la redazione dell'originale del cartello o cedola da essere affissa-;a Napoli, carlini 2*:-nelle provincie, grana* 10.

Per ciascuno de' cartelli, se sono manuscritti; -a Napoli, grana 10*.-nelle provincie, grana* 5.

E se sono stampati, l' uffiziale ne sarà rimborsato sulle ricevute dello stampatore e di colui che gli avrà affissi.

39. *Per l'originale dell'atto giustificante l'affis-*

(115) Cod. di proc. civile, art. 611.

(116) Ivi, art. 616.

(117) Ivi, art. 617.

sione de' cartelli, del quale atto non sarà data copia:-a Napoli carlini 4:-nelle provincie, carlini 3.

Per una vacazione di tre ore, in Napoli carlini dieci, nelle provincie carlini 8.

Se una vendita esige un tempo maggiore, qualunque ne sia la durata, il dritto si calcolerà a giornata, la quale è fissata al doppio dritto della semplice vacazione.

E per la chiamata dell' apprezzatore, tanto in Napoli che nelle provincie, carlini 2.

40. *In caso d'assenza riconosciuta e giustificata del debitore pignorato, non si nominerà alcun uffiziale per rappresentarlo (118).*

41. *In circostanza di pubblicazioni da farsi ne' luoghi ove trovansi barche, scialuppe ed altri bastimenti, conformemente all' articolo 620 del codice di procedura; e nel caso dell' esposizione di argenteria, anelli e gioje, ordinata dall' art. 621 di detto codice (119), sarà conceduto all' usciere per ciascheduna delle due prime pubblicazioni;-a Napoli, carlini 4:-nelle provincie, carlini 3.*

La terza pubblicazione od esposizione è compresa nella tassa di vacazione o assistenza alla vendita.

A Napoli e nelle città ove si stampano giornali, le vacazioni per pubblicazioni ed esposizion

(118) Cod. di proc. civile, art. 623.

(119) Cod. di proc. civile, art. 620 e 621.

non potranno essere concedute agli uscieri; attesochè a ciò si supplisce coll'inserire in un giornale l' annunzio della vendita.

Se la copia de' processo verbale di vendita è richiesta da una delle parti, sarà conceduto all' usciere o ad altro uffiziale incaricato della vendita, per ciascuna carta di copia di 25 linee di scrittura corrente; - a Napoli, grana 8: - nelle provincie, grana 6.

42. *Per vacazione dell' usciere o altro uffiziale che avrà proceduto alla vendita, e per far tassare dal giudice le spese sulla minuta del processo verbale (120); - a Napoli, carlini 3: - nelle provincie, carlini 2.*

E per fare il deposito del danaro proveniente dalla vendita; - a Napoli, carlini 3: - nelle provincie, carlini 2.

43. *Per un processo verbale di pignorazione de' frutti pendenti, nel quale contengasi l' indicazione di ciascuno de' fondi, della loro estensione e situazione e di due confini almeno, coll' accennarsi anche la natura de' frutti (121). Tal processo verbale, allorchè si saranno impiegate meno di tre ore nella pignorazione, sarà tassato; a Napoli, carlini 6: - nelle provincie, carlini 4.*

Quando vi saranno impiegate tre ore; - a Napoli, carlini 10: - nelle provincie, carlini 8.

---

(120) Cod. di proced. civile, art. 657.

(121) Ivi, art. 627.

Eccedendo le tre ore, qualunque sia la durata del tempo impiegato, il dritto si calcolerà a giornata, la quale sarà fissata al doppio dritto delle vacazioni di tre ore.

L' usciere non sarà in queste operazioni assistito da alcun testimonio.

44. *Si concederà il quarto della tassa per ciascuna delle copie da rilasciarsi alla parte pignorata, al sindaco della comune, ed alla guardia campestre o altro custode* (122).

Nota. *Gli altri atti saranno tassati come nelle pignorazioni di mobili.*

45. *Per le spese di custodia, sia alla guardia campestre, sia a qualunque altro custode che potesse essere stabilito ne' termini dell' articolo 628, saranno concedute per ciascun giorno.*

Alla guardia campestre; sì in Napoli, come nelle provincie, grana 15.

E ad ogni altro custode, fuori della guardia campestre; sì in Napoli, come nelle provincie grana 25.

46. *Per un atto di sequestro del capitale di una rendita costituita sopra un privato, con citazione al terzo presso cui si è fatto il sequestro, affinchè faccia la dovuta dichiarazione avanti al tribunale* (123); *– a Napoli, carlini 3: – nelle provincie, carlini 2. – Per la copia il quarto.*

Nota. *La denunzia de' cartelli o cedole e tutti*

---

(122) Cod. di proced. civile, art. 628.

(123) Ivi, art. 637.

gli altri atti saranno tassati come per l'esecuzione sopra stabili.

47. *Per un processo verbale di esecuzione sopra stabili, nella quale non si saranno impiegate che tre ore (124); - a Napoli, carlini 6: - nelle provincie, carlini 4.*

Quando s'impiegheranno più di tre ore, il dritto si calcolerà a giornata, la quale è tassata al doppio dritto della vacazione di tre ore.

L'usciere non si farà assistere in tal circostanza da' testimonj.

48. *Il quarto della tassa per l'originale dell'esecuzione sopra stabili si concederà per ciascuna copia lasciata al cancelliere de' giudici di pace ed al sindaco o eletti delle comuni ove son posti i beni (125).*

49. *Per la notificazione alla parte pignorata dell' esecuzione sopra stabili e de' registri seguiti (126); - a Napoli, grana 20: - nelle provincie, grana 10.*

Per la copia dell'atto di tale denunzia, il quarto dell' originale:

50. *Per l' originale dell'atto d'affissione di cartelli o cedole in circostanza di esecuzione sopra stabili, nel quale atto non saranno indicati i luoghi della seguita affissione (127); - a Napoli, carlini 4: - nelle provincie, carlini 3.*

---

(124) Cod. di procedura civ. art. 675.

(125) Ivi, art. 676.

(126) Ivi, art. 681.

(127) Ivi, art. 685 e 686.

51. Per l' originale della significazione di una sentenza portante coattiva personale e coerente comando (128); – a Napoli, grana 20: – nelle provincie, grana 10.

E per la copia, il quarto.

52. Vacazione per ottenere dal giudice di pace l'ordinanza di trasferirsi al luogo in cui trovasi il debitore condannato in via di coattiva personale, e per chiedere che il giudice stesso vi si trasferisca (129); – a Napoli, grana 20: – nelle provincie, grana 10.

53. Per processo verbale d'imprigionamento di un debitore, compresavi l'assistenza di due testimonj o messi della curia e l' iscrizione nel registro de' carcerati (130); – a Napoli, ducati 6: – nelle provincie, ducati 4.

Non potrà passarsi in tassa alcun processo verbale di perquisizione, per cui l' usciere non avrà l'azione neppure contro la parte condannata, essendo nella somma sopra indicata contemplati tutti i passi e le diligenze che egli potesse fare a quest' oggetto.

*54. Vacazione dell' usciere in caso di rapporto (*référé*), se il debitore arrestato la richiegga (131); – a Napoli, carlini 6; – nelle provinvie, carlini 4.*

---

(128) Cod. di proced. civile, art. 780.

(129) Ivi, art. 781.

(130) Ivi, art. 783. e 789.

(131) Ivi, art 786.

55. Per la copia del processo verbale d' imprigionamento ed iscrizione sul registro de' carcerati (132), in tutto; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.

56. Il custode o carceriere che trascriverà sul suo registro la sentenza portante condanna con coattiva personale (133), per ciascuna carta di copia avrà; – a Napoli, grana 6: – nelle provincie, grana 4.

57. Per un atto di raccomandazione, o sia d' istanza, che il debitore imprigionato sia ritenuto nelle carceri; atto da farsi senza assistenza di testimonj o messi della curia (134): – a Napoli, grana 20: – nelle provincie, grana 10.

Per ciascuna delle copie da darsi al debitore ed al carceriere, il quarto.

58. Per la significazione di una sentenza che dichiara nullo un imprigionamento, o ordina il rilascio del debitore (135): – a Napoli grana 20: – nelle provincie, grana 10.

Per la copia da rilasciarsi al carceriere, il quarto.

59. Per l' originale di un processo verbale di offerte reali, contenente il rifiuto o l'accettazione fattane dal creditore (136); – a Napoli, carlini 3: – nelle provincie, grana 24.

Per la copia, il quarto.

---

(132) Cod. di procedura civ. art. 789.

(133) Ivi, art. 790.

(134) Ivi, art. 792. e 795.

(135) Ivi, art. 796.

(136) Ivi, art. 813.

60. *Per un processo verbale di deposito o della somma o della cosa offerta (137); - a Napoli, carlini 5 : - nelle provincie, carlini 4.*

Per ciascuna delle copie da rilasciarsi al creditore presente e al depositario, il quarto.

61. *I processi verbali di esecuzione sopra effetti o frutti che si trovano nelle case o edifizj civili o rustici, e ciò a pregiudizio degl' inquilini e fittuarj, e quelli di apprensione degli effetti di un debitore forestiere (138), saranno tassati come i processi verbali delle pignorazioni di mobili, e nel modo stesso saranno tassati gli atti successivi in questa materia.*

62. *Per un processo verbale di esecuziono o sequestro di effetti, affine di rivendicargli, incontrandosi ostacolo all' apertura delle porte, o opposizione all' atto di esecuzione, contenendo il processo citazione a comparire in via di rapporto* (référé) *avanti al giudice (139), avrà l' usciere, compresivi i testimonj; - a Napoli, carlini 6 : - nelle provincie, carlini 4.*

Per la copia, il quarto.

Il processo verbale di questa esecuzione sarà tassato come quello della pignorazione de' mobili.

63. *Per l' originale dell' atto contenente requisizione di un creditore iscritto, onde far porre all' incanto e procedere all' aggiudicazione pubblica*

---

(137) Cod. civ. art. 1259.

(138) Cod. di proced. civ. art. 819, 822, e 825.

(139) Ivi art. 829.

dello stabile alienato dal suo debitore (140); – a Napoli, carlini 6: – e nelle provincie, carlini 4.

E per la copia, il quarto.

L' originale e la copia di questa requisizione saranno firmati dal richiedente o dal suo procuratore speciale.

Esso conterrà l' offerta di aumentare il prezzo di un decimo sopra quello che si sarà stipulato nel contratto, e l' offerta in oltre di una cauzione colla coerente citazione avanti al tribunale di farla ammettere.

64. *Per un processo verbale di cessione di beni rinnovata dal debitore decotto alla casa municipale, se non avvi tribunale di commercio (141); – a Napoli, carlini 5: – nelle provincie, carlini 4.*

65. *Per un processo verbale di estrazione dalla carcere del debitore decotto, affine di rinnovare la cessione de' beni (142), avrà l' usciere, oltre ciò che gli compete pel processo verbale della rinnovazione; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.*

Il processo verbale d' affissione de' cartelli per la vendita degli stabili de' minori o di una eredità che l' erede ha accettata col beneficio dell' inventario, o di una successione vacante, o di beni dimessi da un debitore decotto, sarà tassato come in materia di esecuzione sopra stabili.

---

(140) Cod. di pro. civ. art. 822, e cod. civ. art. 2185.

(141) Cod. di pro. civ. 901

(142) Ivi, art. 902.

Per ogni originale di protesta, intervenzione a protesta, ed intimazione d'intervenire, compresi gli assistenti e la copia;-a Napoli, carlini 3:- nelle provincie, carlini 2.

Per l'originale di una protesta con perquisizione, compreso l' assistente e la copia;-a Napoli, carlini 8:-nelle provincie, carlini 6.

§. III.

Disposizioni generali relative agli uscieri.

66. *Gli uscieri non potranno esigere cosa alcuna per ispese di viaggio sino alla distanza di due miglia tra la dimora dell'usciere ed il luogo ove la notifica debbe eseguirsi* (143). *Al di là delle due miglia esigeranno sei grana a miglio, tanto nell' andare, quanto nel ritorno. Pel* visto *di ciascuno degli atti soggetti a tale formalità, l'usciere avrà; a Napoli, grana 12: nelle provincie, grana 10.*

In caso di rifiuto per parte del funzionario che dee porre il visto *agli atti suddetti, ed in caso di doversi perciò farlo porre dal procuratore regio, percepirà l'usciere un doppio diritto.*

Gli uscieri che saranno nominati per fare delle citazioni, significazioni di sentenze e qualunque altro atto, o per procedere a qualche altra

(143) Cod. di proced. civile, art. 62.

operazione del loro ministero, non potranno esigere se non ciò che loro è conceduto nella presente tariffa, sotto pena di restituzione ed interdizione, qualunque sia il tribunale o la corte presso cui esercitano le loro funzioni.

Gli uscieri che avranno omesso di notare in fine dell'originale e di ciascuna copia degli atti del loro ministero la menzione dell' importo degli atti stessi, potranno, olt e l' emenda stabilita dall'art. 67 del codice di procedura, essere interdetti dalle loro funzioni, sulla requisizione de' procuratori regj abilitati a farla d' uffizio.

TITOLO II.

De' patrocinatori presso il tribunale di prima istanza.

CAPITOLO I.

Materie sommarie.

67. *Le spese in queste materie, sì per l' attore come per lo reo, saranno liquidate nel modo seguente.*

Per ottenere una sentenza contumaciale contro la parte o il suo patrocinatore, compresevi le qualità *e la significazione al patrocinatore se vi ha luogo, allorchè la dimanda non eccede i ducati dugento;- a Napoli, carlini 15:-nelle provincie, carlini 12.*

Quando essa eccederà i ducati dugento fino a ducati mille;–a Napoli, carlini 20:–nelle provincie, carlini 15.

E quando eccederà i ducati 1000;–a Napoli, carlini 30:–nelle provincie, carlini 22.

E per ottenere una sentenza in contraddizione delle parti, o sia diffinitiva, quando la dimanda non eccederà i duc. 200, carlini 30.

Eccedendo poi i ducati 200 fino a 1000 duc. 4.

Eccedendo i ducati 1000, ducati 6.

Nota. *Se il valore della cosa che trovasi in controversia è determinato, il giudice concederà al patrocinatore una delle somme sopraindicate.*

Se havvi luogo ad esame di testimonj, o a visita e stima di periti ordinata in contraddizione delle parti, e se si è pronunziata una sentenza pure in contraddizione delle parti, sarà conceduta al patrocinatore la metà del dritto sopraindicato

E in oltre per la copia de' processi verbali d'esami e di perizie, per ciascuna carta grana 5, indistintamente per tutti i tribunali.

Se trovansi più di due parti in causa, e se hanno queste degl' interessi contrarj, sarà conceduto un quarto di più de' diritti sopraindicati al patrocinatore che avrà agito contro ciascuna delle altre parti.

Se havvi luogo ad un interrogatorio sopra fatti ed articoli, il patrocinatore della parte che lo avrà richiesto, conseguirà la metà del dritto suddetto, ed in oltre per copia del processo verbale d' interrogatorio e per ciascuna carta di copia, grana 5.

*

Il patrocinatore che leverà la copia della sentenza profferita contradittoriamente, avrà per redazione delle qualità *e della significazione della sentenza al patrocinatore contrario il quarto del diritto conceduto per ottenere la sentenza.*

Non si concederà alcun onorario agli avvocati in questa sorta di cause.

Se il patrocinatore sarà rivocato, o se saranno ritirate le scritture e documenti esistenti presso di lui, gli competerà la metà del dritto dovuto per far pronunziare una sentenza contumaciale; e ciò nel caso di costituzione di patrocinatore prima di aver ottenuta sentenza.

Nel caso poi che siasi ottenuta una prima sentenza contumaciale, o una sentenza interlocutoria, si concederà al patrocinatore, oltre l' emolumento a lui spettante per questa sentenza, la metà del dritto che si concede per ottenere una sentenza in contraddizione delle parti.

Ma questi dritti non avranno luogo se non quando nel primo caso vi sarà stata costituzione del patrocinatore, o quando si sarà fatta opposizione alla prima sentenza contumaciale, e in seguito il patrocinatore da cui si sarà ottenuta la prima sentenza, avrà chiesta l' udienza per far dichiarare illegittima l' opposizione.

Fuori della tassa summenzionata, non potrà concedersi alcun altro onorario per nessun atto e sotto nessun pretesto: e non potranno oltre di ciò esigere i patrocinatori che le somme da essi sborsate pe' loro clienti.

CAPITOLO II.

Matarie ordinarie.

§. I.

Dritto di consulta.

68. *Per la consulta sopra qualunque dimanda principale, intervenzione, opposizione di un terzo, e dimanda di revisione* (requête civile), *tanto riguardo all'attore che al reo convenuto, senza che possa passarsi in tassa più di un dritto per ciascun patrocinatore e per ciascuna causa, e senza che a ciò possa far luogo l'intervenzione di una persona chiamata come mallevadrice e garante, il dritto non si esigerà se non nel caso in cui si sarà ottenuta una sentenza contumaciale contro la parte, o in cui si sarà costituito patrocinatore, e compresa nel dritto la procura o per atto pubblico o per iscrittura privata* (144) *avrà il patrocinatore, oltre le somme da lui sborsate;-a Napoli, carlini 20:-nelle provincie, carlini 15.*

69. *Non sarà conceduto alcun emolumento al patrocinatore nel caso in cui egli comparisse all'uffizio di conciliazione pel suo cliente.*

---

(144) Cod. di proced. civile, art. 59, 61, 75, ec.

§. II.

Atti di prima classe.

70. *Per l'originale di una costituzione di patrocinatore* (145).

Per un atto di patrocinatore a patrocinatore, portante citazione per la discussione di un affare all' udienza, senza potersene passare in tassa più di un solo per ciascuna sentenza contumacile, interlocutoria o in contraddizione delle parti (146).

I patrocinatori, senza che vi bisogni un' intimazione speciale, saranno tenuti a presentarsi nel giorno indicato dalle sentenze preparatorie o di aggiornamento.

Per l'originale di un atto di dichiarazione e della produzione fatta dall' attore nel processo in iscritto, col numero delle carte di cui l' originale stesso è composto (147).

Idem *per parte del reo convenuto* (148).

Della significazione dell' ordinanza fatta dal presidente, e portante nomina di un altro relatore, in caso di morte, dimissione o impedimento del primo, in una causa da decidersi

---

(145) Cod. di proced. civ. art. 75.

(146) Ivi, art. 79.82 *et pas.*

(147) Ivi, art. 96 e 104.

(148) Ivi, art. 97.

dietro la formale deliberazione del tribunale, o di un processo in iscritto (149).

Della intimazione di esser presente allorchè si ritirano le scritture o documenti dopo le sentenze pronunziate in seguito di una formale deliberazione o d' un processo in iscritto (150).

Della intimazione di patrocinatore a patrocinatore per assistere alla prestazione di un giuramento ordinato (151).

Della intimazione di patrocinatore a patrocinatare per decidere una controversia insorta sopra le qualità *de' contendenti* (152).

Della dichiarazione dell'attore principale per parte del reo convenuto, portante che questi sia costituito attore subordinato contro un mallevadore o sia garante (153).

Idem *della notificazione di tale domanda all' attore principale* (154).

Della intimazione di comunicare i documenti significati o impiegati nella causa (155).

Della significazione dell' istanza e dell' ordinanza, portante che il patrocinatore il quale tiene de' documenti presso di se, sarà tenuto di rimettergli (156).

---

(149) Cod. di procedura civ. art. 110.

(150) Ivi, art. 115 (*risultato dell'articolo*).

(151) Ivi, art. 121.

(152) Ivi, art. 145.

(153) Ivi, art. 179.

(154) Ivi.

(155) Ivi, art. 188.

(156) Ivi, art. 191.

Della significazione dell' atto di deposito in cancelleria di una scrittura che non si vuole conoscere.

Della intimazione di comparire avanti al giudice delegato, in circostanza di verificazione o ricognizione di scritture, per essere presente al giuramento de' periti e all' esibizione delle scritture o modelli di paragone (157).

Della intimazione per essere presente alla formazione di una determinata scrittura (158).

Della significazione dell' atto di deposito in cancelleria di una scrittura intinta di falso (159).

Della intimazione per essere presente all' istanza, che sia portata in cancelleria la minuta della scrittura intinta di falso (160).

Della significazione dell' ordinanza portante che la minuta della scrittura intinta di falso sarà portata in cancelleria (161).

Della significazione dell' atto di deposito in cancelleria della scrittura intinta di falso, con intimazione di esse. e presente al processo verbale che sarà fatto del deposito stesso e de' connotati della scrittura da depositarsi (162).

Della significazione de' processi verbali di esami de' testimonj (163).

Della significazione dell' ordinanza del giudice delegato per recarsi sopra i luoghi controver-

(157) Cod. di proced. civ. art. 204.
(158) Ivi, art. 206.
(159) Ivi, art. 219.
(160) Ivi, art. 221.
(161) Ivi, art. 224.
(162) Ivi, art. 225.
(163) Ivi, art. 286.

si, coll'indicazione del giorno, luogo ed ora, coll' intimazione d' esservi presente (164).

Della significazione del processo verbale del giudice commissario che si è recato sopra i luoghi controversi (165).

Dell' intimazione contenente indicazione del giorno e dell' ora che i periti hanno scelta, qualora però la parte non siasi trovata presente alla prestazione del loro giuramento (166).

Della significazione delle perizie (167).

Della significazione delle interroganze sopra fatti ed articoli (168).

Della notificazione della morte di una delle parti (169).

Della significazione di una disdetta (170).

Della significazione di un atto tendente a far rimettere da un tribunale all' altro i documenti annessi all' atto stesso, e della sentenza sopra di ciò pronunziata (171).

Della significazione di una sentenza pronunziata in appello da altra sentenza che avrà rigettata una ricusazione, o d' un certificato fatto dal cancelliere della corte di appello, e portante che non si è ancora pronunziata la sentenza in appello, ed inoltre contenente l' indicazione del

(164) Cod. di proc. civile art. 297.

(165) Ivi, art. 299.

(166) Ivi, art. 315.

(167) Ivi, art. 321.

(168) Ivi, art. 335.

(169) Ivi, art. 344.

(170) Ivi, art. 354 e 355.

(171) Ivi, art. 372.

giorno in cui tale sentenza sarà profferita (172).

Dell' intimazione di comparire avanti al presidente, e di vedere a rendere con decreto esecutiva la tassa delle spese in caso di desistenza dalla dimanda (173)

Dell' intimazione di assistere alla presentazione e ratifica o conferma di un conto (174).

Della significazione di una dichiarazione affermativa, o di un deposito di documenti che contenga costituzione di patrocinatore (175).

Di un atto contenente denunzia d' opposizione formata contro al debitore fra le mani di un terzo sequestratario (176).

Della significazione della nota dettagliata degli effetti, mobili appresi e sequestrati fra le mani d' un terzo (177).

Dell' intimazione ad istanza de' creditori del marito al patrocinatore della moglie che dimanda di esser separata di beni, affinchè ad essi sia comunicata la dimanda, del pari che i documenti giustificativi (178).

Dell' atto di significazione delle condizioni di un contratto in materia di licitazione a' patrocinatori de' collicitanti (179).

---

(172) Codic. di proc. civile art. 396.

(173) Ivi, art. 403.

(174) Ivi, art. 534.

(175) Ivi, art. 574.

(176) Cod. di proc. civile, art. 575.

(177) Ivi, art. 578.

(178) Ivi, art. 871.

(179) Ivi, art. 972.

Dell' atto d' intimazione a' patrocinatori de' condividenti, di comparire, sia avanti il giudice commissario, sia avanti il notaro per procedere alle operazioni della divisione (180);

a Napoli, grana 20:–nelle provincie, gr. 15.

Per le copie di ciascuno degli atti menzionati, il quarto, oltre le copie; fuori però delle copie de' documenti.

§. III.

Atti di seconda classe.

71. *Atto di produzione nuova nel processo per iscritto colla nota dettagliata de' documenti (181).*

Intimazione alla parte avversa di dichiarare se vuole, o no, servisi di un documento prodotto, con dichiarazione che l' attore intenda di inscriversi in falso *nel caso in cui la parte suddetta volesse servirsene (182).*

Dichiarazione della parte intimata firmata da essa, o da una persona munita di mandato speciale ed autentico, di cui sarà data copia, e portante che essa intenda, o no, di servirsi del documento intinto di falso (183).

Atto contenente articoli succinti de' fatti, de' quali una parte chiederà di far pruova (184).

---

(180) Titoli per le divisioni.

(181) Ivi, art. 102.

(182) Ivi, art. 215.

(183) Ivi, art. 216.

(184) Ivi, art. 252.

Atto contenente risposta al precedente, con cui si negheranno o confesseranno i fatti.

Atto contenente la giustificazione di eccezioni a' testimonj per iscritto (185).

Atto di risposta.

Atto di offerta di provare le eccezioni, le quali non si fossero giustificate in iscritto, e indicazione de' testimonj da sentirsi sopra tali eccezioni (186).

Atto di risposta.

Atto contenente i motivi di ricusare de' periti (187).

Atto di risposta a tali motivi (188).

Atto contenente i motivi e le conclusioni di dimande incidenti (189).

Atto di risposta alle dimande incidenti.

Atto di ripresa d' istanza (190).

Atto di desistenza e d' accettazione di desistenza (191).

Atto di presentazione di cauzione (192).

Atto con cui si dichiara che la cauzione viene accettata (193).

Atto di contraddizione sulla cauzione offerta (194.

Atto di offerte sulla dichiarazione di danni od interessi (195).

---

(185) Cod. di proc. civile art. 282.
(186) Ivi, art. 289.
(187) Ivi, art. 309.
(188) Ivi, art. 311.
(189) Ivi, art. 337.
(190) Ivi, art. 347.
(191) Ivi, art. 402.
(192) Ivi, art. 518.
(193) Ivi, art. 519.
(194) Ivi, art. 520.
(195) Ivi, art. 524.

Atto di dimanda per la rettificazione di un atto dello stato civile (196).

Atto di risposta.

Tutti questi atti saranno tassati per l'originale;- a Napoli, carlini 10: nelle provincie, carlini 7.1/2

E per ciascuna copia, oltre quelle de' documenti il quarto.

§. IV.

Delle sentenze e risposte, delle quali può darsi copia autentica, e delle copie de' documenti.

72. *Per l' originale o copia autentica delle istanze che servono di risposta alle dimande (197), e che contengono venticinque linee di scrittura ordinaria per ogni pagina; - a Napoli, carlini 4: - nelle provincie, carlini 3.*

Le copie de' documenti che saranno date con tali istanze, verranno tassate a ragione di grana 5 a carta, indistintamente per tutti i tribunali.

Le copie di tutti gli atti o sentenze saranno significate per atto di usciere, ed apparterranno al patrocinatore, se esse sono state fatte da lui, coll'obbligo però di certificarle veridiche e di segnarle.

73. *Per l'originale e copie autentiche d' istanze contenenti risposta alle summenzionate, e colla forma sopra espressa per ciascuna carta: - a Napoli, carlini 4: - nelle provincie, carlini 3.*

---

(196) Codice di procedura civile, art. 856.

(197) Ivi, art. 77.

Delle istanze nel processo in iscritto contenente nota dettagliata de' documenti (198), idem.

Idem *di quelle che servono di risposta in tali processi colla nota de' documenti come sopra* (199).

Idem *delle istanze in risposta alle produzioni di nuovi documenti, le quali istanze non potranno eccedere sei carte* (200).

74. *Ne' processi per iscritto le copie autentiche e le semplici di ciascuna istanza porteranno la dichiarazione del numero delle carte di cui esse saranno composte, e ciò sotto pena di rifiuto della tassa* (201).

75. *Per la copia autentica dell' istanza di opposizione motivata e documentata alla sentenza in contumacia* (202); *- a Napoli*, *carlini 4*: *- nelle provincie*, *carlini 3*.

Se i motivi dell' opposizione sono stati dedotti prima della sentenza in contumacia, l' istanza d' opposizione senza questi motivi non sarà passata in tassa che per una carta. Idem.

Idem *per la copia autentica dell' istanza, che non potrà eccedere due carte, diretta a riportare cauzione da un forestiere attore* (203).

Idem *per l' istanza di risposta, che non potrà del pari eccedere due carte.*

---

(198) Cod. di proc. civile, art. 96.

(199) Ivi, art. 97.

(200) Ivi, art. 203.

(201) Ivi, art. 104.

(202) Ivi, art. 161.

(203) Ivi, art. 166.

Idem *per l' istanza di declinatoria* (204), *che non potrà eccedere sei carte.*

Idem *per la risposta.*

Idem *per l' istanza tendente a far dichiarare nulla una dimanda o una sentenza* (205), *la quale istanza non potrà eccedere sei carte.*

Idem *per la risposta.*

Idem *per l' istanza tendente a conseguire un termine per deliberare e far inventario* (206), *la quale non potrà eccedere sei carte.*

Idem *per la risposta.*

Idem *per l'istanza diretta ad escludere che sia chiamato in giudizio un mallevadore o sia garante* (207), *la quale istanza non potrà eccedere sei carte.*

Idem *per la risposta.*

Idem *per l' istanza di opposizione all'ordinanza, portante coattiva di rimettere de' documenti,* (208), *la quale istanza non potrà eccedre due carte.*

Idem *per l'istanza contenente i motivi di opporre di falso* (209).

Idem *per la risposta a tali motivi* (210).

Idem *per l' istanza d' intervenzione al giudizio.*

Idem *per l' istanza di risposta* (211).

---

(204) Cod. di proc. civile, 168.
(205) Ivi, art. 173.
(206) Ivi, art. 174.
(207) Ivi, art. 180.
(208) Ivi, art. 192.
(209) Ivi, art. 229.
(210) Ivi, art. 230.
(211) Ivi, art. 339.

Idem *per quella di contradizione sulla dimanda di ripresa d' istanza* (212). *Essa non potrà eccedere sei carte.*

Idem *per la risposta.*

Idem *per l' istanza di opposizione contro la disdetta* (213).

E per la risposta.

Idem *per l' istanza contro la dimanda diretta ad ottenere che sia rimessa la causa da un tribunale all' altro, a cagione di parentado o affinità* (214).

E per la risposta.

Idem *per quella che tende a far dichiarare perenta l' istanza* (215), *e che non potrà eccedere sei carte.*

Idem *per la risposta.*

Idem *per l' istanza di opposizione d'un terzo* (216).

E per la risposta.

Idem *per una dimanda di revisione* (requête civile) *incidente* (217).

E per la risposta.

Idem *per l' istanza contenente la difesa di un giudice chiamato in giudizio, e riguardato o sia preso come parte* (218).

E per la risposta.

---

(212) Cod. di proc. civile, art. 348.

(213) Ivi, art. 354.

(214) Ivi, art. 373.

(215) Ivi, art. 400.

(216) Ivi, art. 475.

(217) Ivi, art. 493.

(218) Ivi, art. 514.

Idem *per la copia autentica di un conto* (219), *il di cui preambolo non potrà eccedere sei carte.*

Non ne sarà fatta che una sola copia autentica.

Idem *per la copia autentica dell' istanza del terzo, nelle cui mani si sarà fatto il sequestro, e che dimanderà di essere rimesso avanti il suo giudice, nel caso che la sua dichiarazione affermativa sia contraddetta* (220). *Questa istanza non potrà eccedere due carte.*

E per la risposta.

Idem *per l' istanza di dimanda incidente per la validità o nullità di offerte reali.*

E per la risposta.

Idem *per l' istanza tendente ad ottenere l' abilitazione a compulsare un atto* (221), *la quale istanza non potrà eccedere sei carte.*

E per la risposta.

Idem *per l' istanza d' intervenzione de' creditori del marito nelle dimande di separazione di beni* (222).

E per la risposta.

Idem *per l' istanza e conclusioni motivate contenenti dimande d'* interinazione *delle relazioni de' periti in causa di divisione e di licitazione* (223).

E per la risposta.

Ciascuna delle carte delle riferite istanze sarà

---

(219) Cod. di proced. civ. art. 531.

(220) Ivi, art. 570.

(221) Ivi, art. 847.

(222) Ivi, art. 871.

(223) Ivi, art. 972.

tassata; a Napoli, carlini 4: nelle provincie carlini 3.

E per ciascuna copia e ciascuna carta, il quarto.

Il numero delle pagine d'istanza di risposta non potrà giammai eccedere quello che è stabilito per l'istanza di dimanda.

Nota. *In caso di condanna alle spese della lite non verranno in tassa le spese di stampa d'istanza e risposte.*

Nota. *Per copia autentica s'intende una copia scritta in carattere notariale, che si usa in quelle de' pubblici instrumenti.*

§. V.

Istanze che non possono essere scritte in carettere notariale, e copie d'atti.

76. *Istanza per far nominare un altro relatore nel processo per iscritto o per la formale deliberazione del tribunale* (délibéré) (224).

Per la nomina di un usciere che significhi una sentenza in contumacia contro la parte (225).

Per far costringere un procuratore a rimettere i documenti che egli si ha fatti comunicare (226)

Per ottenere l'ordinanza del giudice commissario relativa alla verificazione di qualche scrit-

(224) Cod. di proc. civile art. 110.

(225) Ivi, art. 156.

(226) Ivi, art. 191.

tura, a fine d' intimare alla parte avversa di comparire in un giorno ed ora certa per concordare le scritture o i modelli di paragone (227).

Per ottenere simile ordinanza in eguale materia, onde intimare a' periti di prestar giuramento, ed a' depositarj de' modelli di paragone di esibirgli all'effetto di sopra indicato (228).

Al giudice commissario in materia d'iscrizione di falso per far ordinare che al depositario sia portata la minuta della scrittura pretesa falsa (229).

Per ottenere dal giudice delegato a procedere ad un esame, la sua ordinanza indicante il giorno e l'ora in cui i testimonj dovranno presentarsi (230)

Per ottenere dal giudice delegato a portarsi sopra i luoghi controversi, l'ordinanza indicativa del giorno, luogo ed ora (231).

Per chiedere al giudice commissario la sua ordinanza, all'effetto di far prestare giuramento a' periti, o nominati di consenso, o d'officio (232).

In caso di desistenza dall'istanza per ottenere l'ordinanza del presidente, onde rendere esecutiva la tassa delle spese (233).

Per ottenere dal giudice delegato a ricevere un conto, l'ordinanza che stabilisca il giorno e l'ora della presentazione (234).

---

(227) Cod. di proc. civile art. 199.

(228) Ivi, art. 204.

(229) Ivi, art. 221.

(230) Ivi, art 259.

(231) Ivi, art. 297.

(232) Ivi, art. 307.

(233) Ivi, art. 403.

(234) Ivi, art. 354.

*

Per ottenere il permesso che i mobili appresi si vendano in luogo più vantaggioso di quello che è indicato dalle leggi (235).

Per far nominare un usciere che significhi una sentenza portante coattiva personale (236).

Per citare straordinariamente in via di rapporto (référé), *se il caso richiegga sollecitudine* (237).

Per far seguire immediata esecuzione o pignorazione sopra mobili che guarniscono le case rustiche e civili (238).

Per ottenere il permesso di esecuzione sopra gli effetti di un debitore forestiere, esistenti nel luogo ove abita il creditore (239).

Per far nominare un usciere che notifichi l'istromento del nuovo proprietario a' creditori inscritti (240).

Per far nominare un usciere che notifichi la dimanda di nuova asta (surenchère).

Per ottenere dal giudice commissario in materia di divisione e licitazione l'ordinanza per citare le altre parti a comparire avanti di lui (241).

Per far designare dal procuratore regio tre giureconsulti, senza il parere de' quali il tutor de' minori non possa transigere (242).

Istanza contenente dimanda per abbreviare i

---

(235) Cod. di proc. civile art. 617.
(236) Ivi, art. 780.
(237) Ivi, art. 808.
(238) Ivi, art. 819.
(239) Ivi, art. 822.
(240) Ivi, art. 832.
(241) Ivi, art. 976.
(242) Cod. civile, art. 467.

termini ne' casi che richieggono celerità (243).

Per ottenere il permesso di sequestrare fra le mani di un terzo ciò che egli deve al debitore, allorchè non vi è istrumento (244).

Per avere il permessso di sequestrare la porzione che il giudice determinerà nelle somme o pensioni donate o legate per alimenti; e ciò per crediti posteriori alle donazioni e legati (245).

Per ottenere un salvocondotto a favore di un testimonio citato, il quale salvocondotto non potrà essere conceduto che sulle conclusioni del ministero pubblico, e dovrà stabilire il tempo della sua durata (246).

Per chiedere che sia dichiarato nullo l'imprigionamento d'un debitore detenuto a causa de' suoi debiti (247).

Per chiedere la libertà d' un debitore detenuto come sopra, in tutti i casi previsti dall' articolo 800 (248).

Per citare il custode che ricusasse di ricevere il deposito della somma dovuta (249).

Per chiedere la libertà d' un debitore a causa di non corrisponsione d' alimento (250).

Per chiedere il permesso d'esecuzione o sequestro di certi effetti che dovranno essere designati;

(243) Cod. di proced. civ. art. 72.
(244) Ivi, art. 558.
(245) Ivi, art. 582.
(246) Cod. civile, art. 783.
(247) Codice di procedura art. 795.
(248) Ivi, art. 800.
(249) Ivi, art. 802.
(250) Ivi, art. 803.

e ciò a fine di farne la rivendicazione (251).

Idem *per far delegare un notaro che rappresenti i presunti assenti negli inventarj, conti, divisioni e liquidazioni, in cui essi hanno interesse* (252).

Per ottenere l' autorizzazione alla vendita de' mobili dell' eredità (253).

Per autorizzazione senza espressione di qualità, onde procedere alla vendita di mobili di una eredità. (254).

Per nominare un curatore nel caso d'inventario (255).

Per far nominare un curatore ad una successione vacante (256).

Idem *per far nominare un terzo arbitro* (257).

Le istanze sopra enunciate non potranno essere scritte in carattere notariale, e saranno tassate; a Napoli, carlini 4; nelle provincie carlini 3.

La vacazione per chiedere l' ordinanza del presidente, o del giudice commissario, e per ottenerla, è compresa nella tassa.

77. *Istanza per ottenere permesso di citare in causa di regolamento di giudice* (258).

Istanza per revisione di una sentenza (requête civile) (259).

---

(251) Cod. di proc. civile art. 826 e 827.

(252) Cod. civ. art. 113. Cod. di proced. civile, art. 928 e 931.

(253) Cod. di pr. civ. art. 946.

(254) Ivi art. 986.

(255) Ivi art. 996.

(256) Ivi art. 998,

(257) Ivi, art. 1017.

(258) Ivi, art. 364.

(259) Ivi, art. 483. e 854.

Istanza per chiamare in giudizio qualche giudice preso come parte (pris a partiè)

Per ottenere il permesso di farsi rilasciare spedizione o copia d' un atto perfetto non registrato, od anche restato imperfetto, o per farsi dare una seconda copia autentica (260).

Per la riforma d'un atto dello stato civile (261).

Per far provvedere all' amministrazione de' beni di una persona presunta assente (262).

Per aver il permesso di far seguire gli esami opportuni, onde provare l' assenza (263).

Per ottenere il possesso provvisorio de' beni di un assente (264).

Istanza della moglie per citare suo marito alla camera del consiglio, onde quegli adduca le cause del suo rifiuto d' autorizzarla (265).

Istanza della moglie in caso di assenza presunta o dichiarata del marito, o in caso d'interdizione, per farsi autorizzare (266).

Istanza della moglie in materia di separazione di beni (267).

Istanza per l' omologazione del parere di un consiglio di famiglia (268).

---

(260) Cod. di proced. civile, art. 839, 841. 844 ed 854.

(261) Ivi, art. 855.

(262) Ivi, art. 859.

(263) Cod. civile, art. 113.

(264) Cod. di procedura civile, art. 860.

(265) Ivi, art. 861.

(256) Ivi, art. 863. ed 864.

(267) Ivi, art. 865.

(268) Ivi, art. 885. Cod. civ. art. 467.

Per chiedere il possesso di un legato universale (269).

Istanza del creditore per ottenere il permesso d'apposizione di sigilli (270).

Istanza per l'omologazione del parere del consiglio di famiglia affine, di alienare gli stabili de' minori, o di ottenere l'autorizzazione a vendere per un prezzo minore della stima (271).

Istanza dell'erede beneficato, affine di essere autorizzato a vendere gli stabili ereditarj (272.)

Istanza per chiedere l'interinazione *della relazione de' periti che hanno fatta la stima degli stabili d'una successione pervenuta ad un erede beneficiato* (273).

Idem *d'un curatore ad una successione vacante.*

Idem *per chiedere l'omologazione d'un atto di notorietà fatta dal giudice di pace sulla deposizione di sette testimonj, onde supplire ad un atto di nascita* (274).

Tali istanze non possono scriversi in caratteri notariali: e l'emolumento per ottenere le ordinanze e fare le dovute comunicazioni al ministero pubblico, è compreso nella tassa che sarà; – a Napoli, carlini 10: – nelle provincie, carlini 6.

78. *Istanza pel permesso di fare interrogare sopra fatti, ed articoli contenenti i fatti* (275).

---

(269) Cod. civile, art. 1008.

(270) Cod. di proced. civile, art. 909.

(271) Ivi, art. 955 e 964.

(272) Ivi, art. 987.

(273) Ivi, art. 988.

(274) Ivi, art. 70 e 71.

(275) Ivi, art. 325.

Tale istanza non sarà significata, nè la parte chiamata prima della sentenza che ammetterà, o no, la dimanda: essa non sarà notificata che colla sentenza e coll'ordinanza del giudice delegato per far subire l'interrogatorio.

Istanza del marito in giudizio di separazione di corpo, coll'esposizione sommaria de' fatti (276).

Simile in giudizio di divorzio per causa determinata (277).

Simile che contenga dimanda d'interdizione, narrazione di fatti ed indicazione de' testimonj (278).

Queste istanze non si scrivono in caratteri notariali: e l'emolumento per ottenere le ordinanze e fare le debite comunicazioni al ministero pubblico, è compreso nella tassa: – a Napoli, carlini 30: – nelle provincie, carlini 24.

§. VI.

Aringa ed assistenza alle sentenze.

79. *Onorarj dell'avvocato che avrà sostenuto la causa contraddittoriamente* (279); *– a Napoli, carlini 30: – nelle provincie, carlini 20.*

80. *Assistenza del patrocinatore all'udienza per farsi ricevere come tale in caso d'abbrevia-*

---

(276) Cod. di proced. civile art. 875.

(277) Cod. civile, art. 236.

(278) Cod. di proced. civile, art. 890.

(279) Ivi, art. 76 e seg.

zione de' termini; – a Napoli, carlini 3, nelle provincie, carlini 2.

81. *Assistenza ed aringa nelle sentenze in contumacia* (280); – *a Napoli, carlini 6, – nelle provincie, carlini 5.*

Onorario dell'avvocato che avrà prestato l'opera sua ad una sentenza pronunciata in contumacia:– a Napoli, carl. 10:– nelle provincie, carl. 8.

Allorchè la sentenza in contumacia si sarà ottenuta per opera dell' avvocato, il dritto del patrocinatore sarà; – a Napoli, carlini 2; – nelle provincie, grana 15.

82. *Per assistenza di ciascún patrocinatore ad ogni sentenza portante o rinunzia di causa, o indicazione d'un giorno, senza che le sentenze possano essere levate in copia, o significate le* qualità, *o dato appuntamento* (281); – *a Napoli, carlini 6: – nelle provincie, carlini 5.*

83. Per assistenza ed osservazioni de'patrocinatori alle sentenze che ordineranno un processo in iscritto (282); *a Napoli, carlini 10; nelle provincie, carlini* 8.

84. Per assistenza alle sentenze sopra formale deliberazione o processo in iscritto, compresovi le note che potranno essere somministrate (283);

a Napoli, carlini 10: nelle provincie, carlini 8.

(280) Cod di proced. civile, art. 149.

(281) Ivi, art. 87.

(282) Ivi art. 93 e 95.

(283) Ivi, art. 113.

85. Per assistenza de' patrocinatori a ciascuna giornata delle aringhe che precedono le sentenze interlocutorie e definitive in contraddizione della parte, allorchè le cause sono trattate dalle parti stesse, o da avvocati (284);

a Napoli, carlini 6: nelle provincie, carlini 5:

E quando i patrocinatori tratteranno essi stessi le cause; a Napoli, carlini 20: nelle provincie, carlini 12.

§. *VII.*

Qualità ed intimazioni delle sentenze.

86. Per l'originale delle così dette qualità: *cioè d'una narrativa contenente il nome, professione e dimora delle parti, le loro conclusioni, ed i punti di fatto e di dritto, senza però inserirvi i motivi delle conclusioni, o addurre le ragioni delle parti nell'accennare i punti di fatto e di dritto: e così per le qualità d'una sentenza contumaciale (285); a Napoli, carlini 7: nelle provincie, carlini 5.*

D'una sentenza pronunciata in contraddizione delle parti, ed in seguito di pubblica aringa, o di formale deliberazione; a Napoli, carlini 15: nelle provincie, carlini 11. D'una sentenza pronunciata sopra un processo in iscritto; a Napoli, carlini 20: nelle provincie, carlini 15.

---

(284) Codice di procedura civile art. 116.

(285) Ivi art. 142.

87. Per ciascuna copia di dette qualità, che non potrà essere significata se non allora quando la sentenza sarà stata pronunciata in contraddizione delle parti (286), il quarto.

88. Per intimazione o significazione di qualunque sentenza al patrocinatore, o al domicilio (287), per ciascuna pagina di copia, grana 5.

§. VIII.

Delle vacazioni.

89. Vacazione per mettere la causa in ruolo.

Per comunicare i documenti della causa al ministero pubblico, e per ritirargli (288), il tutto insieme.

Per produrre e ritirare i documenti nelle cause in cui è stato ordinato di deliberare sopra la relazione d' uno de' giudici (289).

Per produrre alla cancelleria de' nuovi documenti ne' processi in iscritto (290).

Per produrre cognizione de' nuovi documenti ne' processi in iscritto (291).

Per avere dal cancelliere un certificato da cui apparisca che la parte avversa non ha prodotto in un processo per iscritto ne' termini stabiliti (292).

---

(286) Cod. di proced. civile, art. 142.

(287) Ivi, art. 156 e 157.

(288) Ivi, art. 83.

(289) Ivi, art. 94.

(290) Ivi, art 102.

(291) Ivi, art. 103.

(292) Ivi, art. 107.

Per richiedere al cancelliere che rimetta i documenti e processo al relatore, dopochè dalle parti si saranno fatte le loro produzioni in un processo per iscritto, o che saranno spirati i termini prescritti dalle leggi in simili processi (293).

Per una opposizione contro alle qualità, il dritto non sarà passato in tassa, che allora quando il presidente avrà ordinato una riforma delle qualità medesime (294).

Per far regolare definitivamente o sia stabilire le qualità delle sentenze in caso d' opposizione (295).

Per far la menzione sul registro che si tiene in cancelleria della opposizione ad una sentenza contumaciale, e dell' appello da qualunque sentenza, quando vi saranno nelle sentenze delle disposizioni che debbono essere eseguite da terze persone (296).

Per depositare l' ammenda in caso di dimanda di revisione, o sopra appello in tutte le cause, all' eccezione delle materie sommarie (297).

Per ritirare l' ammenda stessa (298).

Per dare un certificato contenente la data della significazione fatta al domicilio della parte condannata, di una sentenza che toglie un sequestro, o altro qualunque impedimento, o che pronuncia la radiazione di un' iscrizione ipotecaria, o un pa-

(293) Cod. di proced. civile, art. 109.

(294) Ivi, art. 144.

(295) Ivi, art. 145.

(296) Ivi, art. 163, 164 e 549.

(297) Ivi, art. 471 e 494.

(298) Ivi, art. 501.

gamento, o altra cosa da farsi da un terzo, o contro di lui (299).

Per richiedere al cancelliere un certificato, che contro le accennate sentenze non esista alcuna opposizione o appello sul registro tenuto in cancelleria a quest' effetto.

Per far porre il visto *dal cancelliere sulla dimanda in materia di divisione e di licitazione* (300) *; – a Napoli, carlini 3 : nelle provincie carlini* 2.

90. *Vacazione per le rispettive comunicazioni de' documenti di una causa ; o all' amichevole, o sopra ricevuta, o col mezzo della cancelleria ; e per la riconsegna di essi alle mani del patrocinatore, o alla cancelleria* (301) *, il tutto insieme.*

Per produrre alla cancelleria nelle cause in cui è stato ordinato un processo in iscritto (302).

Per farsi comunicare dalla cancelleria la produzione dell' attore in un processo in iscritto, e per rimettere tale produzione alla cancelleria stessa (303) *, il tutto insieme.*

Per ritirare i documenti dalla cancelleria ne' processi in iscritto (304).

Per depositare in cancelleria le scritture intinte di falso (305).

Per richiedere l'ordinanza del giudice delegato

---

(299) Cod. di procedura civile art. 548.
(300) Ivi, art. 967.
(301) Ivi, art. 77 e 189.
(302) Ivi, art. 96.
(303) Ivi art. 97.
(304) Ivi, art. 115.
(305) Ivi, art. 219. e 220.

all' effetto di procedere ad un esame, e segnare il processo verbale d' apertura (306).

Per fare la dichiarazione alla cancelleria de' periti nominati di consenso (307).

Per essere presente alla prestazione di giuramento de' periti innanzi al giudice commissario (308).

Per far fare in margine dell' atto di disdetta la menzione della sentenza che l' avrà dichiarata non ammessibile (309).

Per depositare in cancelleria gl' istromenti giustificanti l' idoneità d' una cauzione offerta (310).

Per farsi comunicare tali documenti (311).

Per far fare in cancelleria l' atto di sommissione, *o sia d' obbligo che si assume di una sicurtà* (312).

Per depositare in cancelleria o comunicare sopra ricevuta all' amichevole i documenti giustificativi della dichiarazione de' danni ed interessi, e per ritirargli (313), *il tutto insieme.*

Per farsi comunicare all' amichevole o sopra ricevuta, o in cancelleria i documenti giustificativi della dichiarazione de' danni ed interesse, e per restituirgli, il tutto insieme.

Per chiedere a' funzionarj pubblici, presso cui

---

(306) Cod. di procedura civile art. 259.

(307) Ivi, art. 306.

(308) Ivi, art. 307. e 315.

(309) Ivi, art. 361.

(310) Ivi, art. 518.

(311) Ivi, art. 519.

(312) Ivi, art. 519 e 522.

(313) Ivi, art. 523.

si è eseguito un sequestro, il certificato della somma da essi dovuta alla parte contro cui il sequestro si è eseguito (314).

Per assistere in cancelleria alla moglie che rinuncia alla comunione in caso di separazione di beni (315).

Per ottenere l'ordinanza del tribunale che permette di citare il marito reo convenuto in causa di divorzio (316).

Per assistere in cancelleria alla moglie che rinuncia alla comunione dopo la morte del marito, o all'erede che rinuncia alla successione, o che non l'accetta se non col beneficio d'inventario (317).

Per chiedere l'ordinanza d' exequatur *d una decisione arbitrale* (318); – *a Napoli, carlini 6: nelle provincie, carlini 4.*

91. *Vacazione per fare il deposito in cancelleria d' una scrittura, che non si vuole riconoscere, ed assistenza al processo verbale fatto dal cancelliere, e portante la descrizione o sia lo stato di detta scrittura* (319).

Idem *per farsi comunicare tale scrittura, ed assistenza al processo verbale fatto dal cancelliere* (320).

---

(314) Cod. di proc. civ. art. 569.

(315) Ivi, art. 874.

(316) Cod. civ. art. 240.

(317) Cod. civile, art, 793 e 794. Cod di pro. civ. art. 997.

(318) Cod. di pro. civile art. 1010.

(319) Ivi, art. 196.

(310) Ivi, art. 198.

Idem *avanti al giudice commissario per concordare le scritture, o modelli di paragone* (321).

Per ciascuna vacazione di presenza al giuramento de' periti, coll' atto dell' esibizione delle scritture o modelli di paragone per fare osservazioni ed istanze (322).

Vacazione od assistenza alla formazione di una determinata scrittura fatta dal reo, se ciò viene ordinato (323).

Per fare in cancelleria un' iscrizione di falso *incidente* (324).

Per fare istanza al giudice commissario che sia da lui ordinato di far portare in cancelleria la scrittura intinta di falso, della quale havvi minuta (325)

Vacazione o assistenza al processo verbale portante descrizione o sia stato *delle scritture intinte di falso* (326).

Vacazione del patrocinatore dell' attore per farsi comunicare in qualunque tempo e stato di causa la scrittura intinta di falso (327).

Vacazione o assistenza ad un esame di testimonj per tre ore (328).

Ad una visita sulla faccia del luogo per tre ore (329).

---

(321) Cod. di proced. civile, art. 199.
(322) Ivi, art. 204 e 207.
(323) Ivi, art. 206.
(324) Ivi, art. 218.
(325) Ivi, art. 221.
(326) Ivi, art. 226.
(327) Ivi, art. 228.
(328) Ivi, art. 270.
(329) Ivi, art. 297.

Vacazione, o sia assistenza de' patrocinatori alla relazione de' periti, se tali patrocinatori ne sieno espressamente richiesti dalle parti. Questa vacazione non sarà riscossa che dalle parti stesse, senza che possa entrare in tassa (330).

Per fare in cancelleria un atto di disdetta contenente i motivi, le conclusioni e la costituzione di patrocinatore (331).

Per chiedere con atto fatto in cancelleria, che la causa sia rimessa da un tribunale all' altro per parentela ed affinità (332).

Per fare in cancelleria l'atto contenente i motivi di ricusazione d'un giudice (333).

Per interporre in cancelleria appello della sentenza che avrà rigettata la ricusazione, con indicazione de' motivi e deposito de' documenti ad appoggio di tale atto.

Per ordinare i documenti d'un conto da rendersi e per cartolargli e contrassegnargli (334).

Sarà conceduta in tassa una vacazione per cinquanta de' detti documenti, due per cento: e così di seguito.

Vacazione alla presentazione e ratifica di un conto (335).

Per chiedere al giudice commissario la facoltà

(330) Cod. di proced. civile, art. 317.

(331) Ivi, art. 353.

(432) Ivi, art. 370.

(333) Ivi, art. 384.

(334) Ivi, art. 532. 536.

(335) Ivi, art. 534.

di procedere in via esecutiva per l'eccedente di ciò che si è riscosso sopra quello che si è speso ne' conti presentati (336).

Per farsi comunicare i documenti giustificativi e per restituirgli (337), *il tutto insieme.*

Per fare eccezione sul processo verbale del giudice commissario (338).

E per ciascuna vacazione di tre ore, il di cui numero sarà stabilito ed arbitrato dal giudice commissario.

Idem *per rispondere a tali eccezioni, e per ciascuna vacazione di tre ore il di cui numero sarà stabilito ed arbitrato dal giudice commissasio.*

Per fare in cancelleria una propalazione o dichiarazione affermativa in caso di sequestro, la quale dichiarazione conterrà la causa e la somma del debito, i pagamenti a conto, se ne sono stati fatti, l' atto o le causa della deliberazione, ed i sequestri fatti fra le mani del terzo; e pel deposito in cancelleria de' documenti giustificativi (339), *il tutto insieme.*

Per assistenza ad una compulsoria ed alle rispettive eccezioni e dimande in un processo verbale (340), *per ciascuna vacazione.*

Per fare rimettere l' estratto della dimanda in giudizio di separazione di beni, il quale estratto dev' essere inserito ne' prospetti affissi nella ca-

(336) Cod. di proced. civile, art. 535.

(337) Ivi, art. 536.

(338) Ivi, art. 538.

(339) Ivi, art. 573 e 574.

(340) Ivi, art. 850.

★

mera d' udienza del tribunale, avanti il quale si fa il giudizio di separazione, ed in quella del tribunale di commercio, nella camera de' patrocinatori presso il tribunale di prima istanza, ed in quella de' notaj; e per farsi inserire tale estratto in un pubblico foglio (341), il tutto insieme.

Per far inserire negli accennati prospetti e foglio pubblico l' estratto della sentenza che avrà pronunciata la separazione di corpo (342), il tutto insieme.

Per assistere, nell' udienza da tenersi a porte chiuse, agli sposi in una causa di divorzio, per esibire i documenti, fare osservazioni, e nominare testimonj (343).

Per assistere alla deliberazione del consiglio di famiglia tenuto in seguito della dimanda d' interdizione e prima del interrogatorio (344).

Idem *per far l' estratto della sentenza portante interdizione o nomina di un consultore giudiziario, e per far inserire l' estratto medesimo in un prospetto tenuto alla camera d' udienza, negli studj de' notaj del circondario, e in un giornale (345), il tutto insieme.*

La sentenza d' interdizione e di nomina d' un consultore non sarà significata a' notaj del cir-

---

(341) Cod. di proced. civile, art. 866, 867 e 868.

(342) Ivi, art. 880.

(343) Cod civile, art. 242 e 243.

(344) Cod. di proced. civile, art. 892.

(345) Ivi, art. 501.

condario. L'estratto di essi sarà spedito al segretario della loro camera, che ne rilascerà ricevuta, e lo comunicherà a' suoi colleghi che saranno tenuti di farne nota e di affiggerla ne' loro studj.

Per fare il deposito in cancelleria dello stato attivo e passivo de' libri ed instrumenti di credito, se ve ne sono, di un debitore che chiede di essere ammesso al beneficio della cessione (346).

Per far l'estratto della sentenza che ammette alla cessione di beni, e per farlo inserire in un prospetto da tenersi dal tribunale di commercio, o dal tribunale di prima istanza che ne fa le funzioni, del pari che nel luogo delle sessioni della municipalità, ed in un giornale (347), il tutto insieme.

Per tre ore di vacazione o di assistenza ad una divisione, sia avanti il giudice commissario, sia avanti il notajo delegato da lui (348).

Le vacazioni avanti al notajo non formeranno parte delle spese della divisione: esse non potranno essere ripetute se non contro la parte che avrà richiesta l'assistenza del patrocinatore (349); – a Napoli carlini 12: – nelle provincie, carlini 8.

92. *Vacazione in udienza di rapporto* (référé) *in contraddizione delle parti (350); – a Napoli, carlini 10. nelle provincie, carlini 6. – Ed in contumacia di una delle parti; – a Napoli, carlini 6 – nelle provincie, carlini 4.*

---

(346) Cod. di proced. civile, art. 898.

(347) Ivi, art. 903.

(348) Ivi, art. 976, 977 e 982.

(349) Ivi, art. 977.

(350) Ivi, art. 806.

93. *Vacazione per chiedere un' apposizione di sigilli* (351).

Idem *d' assistenza all' apposizione stessa per tre ore* (352).

Idem *in circostanza di rapporto* (référé) *dietro l' apposizione; e nel corso della levata de' sigilli* (353).

Per richiedere che i sigilli sieno levati (354).

Per ciascuna vacazione di tre ore in circostanza di riconoscersi e di levarsi i sigilli (355).

Per richiedere la levata de' sigilli senza descrizione (356).

Per assistere alla ricognizione e levata senza descrizione; - a Napoli, carlini 12: - nelle provincie, carlini 8.

§. IX.

Processura di contributo.

94. *Vacazione per richiedere sul registro tenuto alla cancelleria la nomina d' un giudice commissario, avanti il quale debba procedersi ad un contributo* (357)*; - a Napoli, carlini 10: - nelle provincie, carlini 6.*

---

(351) Cod. di proced. civile, art. 929.

(352) Ivi, art. 911.

(353) Ivi, art. 916, 918, 920, 921 e 922.

(354) Ivi, art. 931.

(355) Ivi, art. 932 e 933.

(356) Ivi, art. 940.

(357) Ivi, art. 658.

Se due o più persone si presentano nello stesso tempo per fare l'istanza o la requisizione suddetta, essi dovranno comparire avanti il presidente del tribunale che deciderà immediatamente, quale delle due persone sarà ammessa a fare l'istanza medesima. Non si potrà interporre appello nè far opposizione contro la decisione di cui non si farà processo verbale, e non sarà conceduta alcuna vacazione a' patrocinatori per essersi trasferiti innanzi al presidente.

95. *Per l' istanza al giudice commissario, diretta ad ottenere la sua ordinanza, ond' eccitare gli opponenti a produrre, e la parte pignorata a farsi comunicare i documenti prodotti, e a contraddire, se havvi luogo; e per la vacazione relativa al conseguimento di tale ordinanza* (358), *il tutto insieme; – a Napoli, carlini 6; – nelle provincie carlini 4.*

96. *Per l' atto di produzione de' documenti, e di dimanda di collocazione, anche a causa di privilegio, il quale atto contenga in oltre costituzione di patrocinatore* (359), *si concederanno, compresavi la vacazione per produrre; – a Napoli, carlini 20: – nelle provincie carlini 15.*

Quest' atto non sarà significato.

97. *Per l' intimazione ad istanza del proprietario al patrocinatore della parte che ha sofferta l' esecuzione o pignorazione, qualora essa abbia*

(358) Cod. di proced. civile, art. 659.

(359) Ivi, art. 660 e 661.

costituito un patrocinatore, ed al più antico di quelli de' creditori opponenti per comparire in via di rapporto (référé) *avanti al giudice commissario, affine di fare preliminarmente decidere sopra il privilegio del proprietario in causa d' affitti dovutogli* (360); *– a Napoli, carlini 2: – nelle provincie, grana 15.*

E per ciascuna copia, il quarto.

Vacazione in udienza di rapporto (référé) *avanti il giudice commissario, che deciderà sul privilegio preteso per affitti dovuti; – In contumacia; a Napoli, carlini 6: nelle provincie, carlini 4.*

In contraddizione delle parti; – a Napoli, carlini 10: – nelle provincie, carlini 6.

98. *Per l' atto di notificazione del processo verbale del giudice commissario, concernente un contributo, notificazione diretta a' patrocinatori de' creditori che hanno prodotto in causa, e della parte pignorata, se essa ha un patrocinatore, con intimazione di farsi comunicare il processo stesso, e di contraddire sopra il medesimo entro quindici giorni* (361); *– a Napoli, carlini 2: – nelle provincie, grana 15.*

E per ciascuna copia, il quarto.

Non si leverà copia di detto processo verbale, nè se ne farà la significazione, e non sarà registrato che in circostanza di rilasciare gli ordini a favore de' creditori.

---

(360) Cod. di proced. civile, art. 661.

(361) Ivi, art. 663.

99. *Vacazione per farsi comunicare il prospetto o sia stato del contributo, e contraddire sul processo verbale del giudice commissario*(362), *senza che possa passarsi in tassa più d'una vacazione sotto qualsivoglia pretesto*; - *a Napoli, carlini* 10: - *nelle provincie, carlini* 6.

Non si farà alcuna contraddizione o eccezione se non avvi luogo a contraddire.

Il patrocinatore della persona che avrà fatto istanza pel contributo, avrà il diritto di esigere tante mezze vacazioni per farsi comunicare il prospetto, o sia stato del contributo, e contraddire, quanti saranno stati i creditori producenti nel giudizio suddetto; - *a Napoli, carlini* 5: *nelle provincie, carlini* 3.

100. *Vacazione per chiedere che sia spedito un ordine a favore del creditore utilmente graduato, e per esser presente alla protesta di sussistenza del credito avanti al cancelliere* (363): *il patrocinatore segnerà il processo verbale*; - *a Napoli, carlini* 4: - *nelle provincie, carlini* 3.

Nota. *Gli ordini conterranno collettivamente la totalità del processo verbale del giudice commissario: e quindi il fisco non perderà alcuno de' suoi diritti. Se si rilasciasse, oltre gli ordini suddetti, una copia intera del processo verbale, sarebbe ciò un doppio carico.*

---

(362) Cod. di procedura civile art. 663.

(363) Ivi, art. 665 e 671.

ranno state le inserzioni prescritte dal codice ; – a Napoli, carlini 4 : – nelle provincie , carlini 3.

Per far legalizzare dal sindaco (maire), *se vi ha luogo, la firma dello stampatore ; – a Napoli, carlini 4 : – nelle provincie carlini 3.*

105. *Per l' estratto della esecuzione sopra stabili da stamparsi ed affiggersi in forma di cartello , e che servirà d'originale , senza petersi scrivere in carattere notariale (368) ; – a Napoli, carlini 12 : – nelle provincie , carlini 8.*

Il patrocinatore non avrà che un solo dritto ; attesochè ne' termini dell' art. 703 non può entrare in tassa che una sola stampa di cartelli, dovendo le aggiunte in caso di successive affissioni essere manoscritte.

106. *Vacazione per ottenere l' estratto delle istruzioni (369) ; – a Napoli, carlini 12 : nelle provincie , carlini* 8.

107. *Vacazione per far registrare nella conservazione delle ipoteche la denunzia delle affissioni de' cartelli o cedole, fatta a' creditori inscritti (370) ; a Napoli , carlini 12 : – nelle provincie , carlini 8.*

108. *Per la copia scritta in carattere notariale delle condizioni dell' aggiudicazione (371) , contenente* 25 *linee per pagina , e dodici sillabe per linea ; a Napoli , carlini 4 : - nelle provincie, carlini 3.*

---

(368) Codice di procedura civ. art. 684 e 686.

(369) Ivi, art. 695.

(370) Ivi , art. 696.

(371) Ivi , art. 697.

Non ne sarà significata copia nè alla parte pignorata, nè a' creditori in critti; attesocchè tal copia dee depositarsi in cancelleria quindici giorni avanti la prima pubblicazione; potendo ciascuna parte interessata prendere cognizione del contenuto di essa.

109. *Non sarà fatta che una sola copia delle condizioni suddette, ne alcuna potrà rimettersi all' usciere d'udienza per le pubblicazioni. L'usciere farà tali pubblicazioni dietro la nota che gli sarà rimessa dal cancelliere: ed il cancelliere farà apparire le pubblicazioni fatte, che saranno in oltre segnate dal giudice.*

Vacazione per depositare in cancelleria le condizioni dell' aggiudicazione; - a Napoli, carlini 6: - nelle provincie, carlini 4.

110. *Vacazione o astistenza a ciascuna pubblicazione delle condizioni di vendita, colle rispettive eccezioni che potranno aver luogo* (372): *a Napoli, carlini 6: - nelle provincie carlini 4.*

Non sarà significato l' atto contenenente il termine entro cui debbono farsi nuove pubblicazioni di tali condizioni, potendo le parti presentarsi alla prima pubblicazione, ed informarsi così de' giorni delle pubblicazioni successive; poichè d'altronde l' affissazione delle cedole e l' inserzione in un giornale bastano par istruire le parti stesse.

111. *Vacazione o assistenza all' aggiudicazione*

---

(372) Codice di procedura civile, art. 699 e 700.

preparatoria (373); *- a Napoli, carlini 12: - nelle provincie, carlini* 8.

112. *Vacazione o assistenza all' aggiudicazione definitiva* (374);

a Napoli, carlini 30 nelle prov. carlini 24.

Oltre a questi emolumenti il patrocinatore del creditore instante sopra il prezzo de' beni aggiudicati per una somma maggiore di ducati 400, avrà da 400 fino a 2000 uno per 100; da 2000 fino 10000 un mezzo per 100: da 10000 fino a 20000 un quarto per 100; ed oltre a 20000 indefinitamente un ottavo per 100.

In caso d' aggiudicarsi per porzioni i beni compresi nella medesima processura, nello stato in cui essa si troverà all' epoca dell' aggiudicazione, i prezzi delle porzioni aggiudicate saranno uniti insieme per tassare l' importo dell' onorario del patrocinatore.

I patrocinatori de' tribunali di provincia non avranno che tre quarti del suddetto onorario.

113. *Vacazione per fare un' obblazione in una vendita ad incanto giudiziale* (375);

a Napoli, carlini 15: nelle provincie, carlini 10.

Per offerire all' incanto, e farsi aggiudicatario,

a Napoli, carlini 30: nelle provincie, carlini 20.

---

(373) Codice di procedura civ. art. 702.

(374) Ivi, art. 706.

(375) Ivi, art. 707.

Per dichiarare o sia manifestare la persona, in nome di cui il patrocinatore si è fatto aggiudicatario (declaration de command:);

a Napoli, carlini 12: nelle provincie, carl. 8.

Nota. *Le vacazioni per mettere all' incanto, o per la dichiarazione suddetta (376), sono a carico dell' offerente all' incanto, o dell' aggiudicatario.*

114. *Vacazione per fare in cancelleria un' oblazione nuova* (surenchère), *che superi almeno d' un quarto il prezzo principale dell' aggiudicazione in una esecuzione sopra stabili;-a Napoli, carlini 30: nelle provincie, carlini 20.*

115. *Per la notificazione d' una nuova oblazione* (surenchère) *a' patrocinatori dell' aggiudicatario, del creditore istante e della parte pignorata, se essa ha costituito patrocinatore, nella quale notificazione contengasi citazione alla prossima udienza (377);-a Napoli, carlini, 2: nelle provincie, grana 15.*

Per ciascuna copia, il quarto.

116. *Per l' istanza da patrocinatore a patrocinatore, con cui si chiegga la riunione di diverse esecuzioni sopra stabili diversi, portate innanzi lo stesso tribunale (378) per ciascuna carta; - a Napoli carlini 4 - e nelle provincie carlini 3.*

Per la copia, il quarto.

---

(376) Codice di procedura civ. art. 710.

(377) Ivi, art. 711.

(378) Ivi, art. 719.

Per la risposta d' opposizione a questa stessa dimanda ; – a Napoli , carlini 4: – nelle provincie , carlini 3.

Per la copia , il quarto.

117. *Per la notificazione a chi ha proceduto ad una esecuzione, sopra stabili di una nuova e più estesa esecuzione , con intimazione di procedere in questa seconda fino a che sia posto nello stesso stato in cui è la prima (379); – a Napoli, carlini 6: nelle provincie , carlini 4.*

Per la copia , il quarto.

118. *Per l' atto contenente dimanda di essere surrogato nella processura , sia per non avere il primo creditore istante posta la seconda esecuzione nello stato in cui era la prima , sia in caso di collusione o negligenza di detto primo creditore (380) ; a Napoli , carlini 10 : nelle provincie carlini 6.*

Per la copia , il quarto.

Per l' atto di risposta ; – a Napoli , carlini 10. – nelle provincie , carlini 6.

Per la copia , il quarto.

119. *Vacazione per far apporre il visto dal cancelliere sull' atto d' intimazione d' appello dall' sentenza , in forza della quale si è proceduto alla esecuzione sopra stabili (381); – a Napoli , carlini 4 : nelle provincie , carlini 3 .*

---

(379) Cod. di procedura civile art. 720.

(380) Ivi, art. 721 e 722.

(381) Ivi, art. 726.

120. Idem *per fare il deposito in cancelleria degl' istromenti giustificativi d' una dimanda di distrazione di stabili, ovvero che non sieno compresi nell' esecuzione gli stabili eseguiti, per appartenere essi in tutto o in parte a chi fa la dimanda* (382); – *a Napoli, carlini 6: – nelle provincie, carlini 4.*

121. *Per l' istanza da patrocinatore a patrocinatore contenente dimanda di distrazione come sopra* (383), *e per ciascuna carta; – a Napoli, carlini 4: - nelle provincie carlini 3.*

Per la copia, il quarto.

Per l' istanza di risposta, e per ciascuna carta; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.

Per la copia, il quarto.

122. *Per l' istanza da patrocinatore a patrocinatore, contenente dimanda dell' aggiudicatario pel di lui sgravio dall' aggiudicazione preparatoria in caso di domanda di distrazione di tutto o in parte dello stabile eseguito, e per ciascuna carta, senza però che l' istanza suddetta possa eccedere tre carte; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.*

Per la copia, il quarto.

Per la risposta; – a Napoli, carlini 4; - nelle provincie, carlini 3.

Per la copia, il quarto.

123. *Istanza da patrocinatore a patrocinatore*

---

(382) Cod. proc. civ. art. 723. (383) Ivi, art. 727.

in nome della parte pignorata, co' motivi di nullità dedotti contro la processura anteriore all' aggiudicazione preparatoria (384), per ciascuna carta; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.

Per la copia, il quarto.

Per l' istanza di risposta: – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie carlini 3.

Per la copia, il quarto.

124. *Istanza da patrocinatore a patrocinatore in nome della parte pignorata, colle eccezioni dedotte contro le processure posteriori all' aggiudicazione preparatoria (385); – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.*

E per la copia il quarto.

Per l' istanza di risposta; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.

Per la copia, il quarto.

125. *Vacazione per chiedere al cancelliere il certificato, che l' aggiudicatario non ha giustificato l' adempimento delle condizioni prescritte per l' aggiudicazione (386); – a Napoli, carlini 6: nelle provincie, carlini 4.*

126. *Istanza non iscritta in carattere notariale, non significata, e fatta di consenso di tutte le parti interessate; per chiedere dietro una esecuzione sopra stabili la vendita all' incanto degli stabili stes-*

---

(384) Codice di procedura civile art. 733.

(385) Ivi, art. 735.

(386) Ivi art. 738.

si avanti un notajo o un giudice (387); - a Napoli, carlini 12: nelle provincie, carlini 8.

127. *L' onorario de' patrocinatori per la redazione delle condizioni dell' aggiudicazione per farne il deposito in cancelleria, per le pubblicazioni e gli estratti da affiggere in cedola, e da inserire ne' giornali, e per le aggiudicazione preparatorie e per le diffinitive, sarà tassato come nella esecuzione sopra stabili, allorchè si tratterà;*

1. *del sequestro di rendita costituita sopra privati (388);*

2. *di nuova oblazione all' asta pubblica, in un alienazione volontaria (389);*

3. *della vendita di beni stabili spattanti ad un minore, e di beni dotali sottoposti al regime dotale (390);*

4. *di vendita in via di licitazione o d' incanto (391);*

5. *di vendita degli stabili d' una successione o vacante o accettata dall' erede con beneficio d' inventario, o d' un debitore fallito, o che ha fatto la formale cessione de' suoi beni (392).*

128. *Il dritto proporzionale spettante al patrocinatore sul prezzo dell' aggiudicazione sarà diviso come siegue in caso di licitazione.*

---

(387) Codice di procedura civile art. 747.
(388) Ivi, art. 636.
(389) Ivi, art. 832.
(390) Ivi, art. 954.
(391) Ivi, art. 972.
(392) Ivi, art. 938, e 1001.

La metà apparterrà al patrocinatore instante.

L' altra metà sarà divisa in eguali porzioni fra tutti i patrocinatori che hanno avuto parte nella licitazione, compresovi il patrocinatore instante, che avrà la sua parte come gli altri in questa seconda metà.

Siccome l' art. 972 prescrive che in caso di licitazione, le condizioni della vendita sieno significate con un semplice atto d' patrocinatori de' collicitanti o concorrenti alla compra, quest' atto sarà tassato come un atto semplice, e la copia delle condizioni suddette sarà tassata come quella d' una istanza da patrocinatore a patrocinatore.

In tutte le condizioni delle vendite all' asta è espressamente proibito di stipulare pe' patrocinatori alcun ulteriore emolumento fuori di quelli che sono prescritti nella presente tariffa: e se havvi qualche clausola a ciò contraria, sarà essa riputata come non iscritta.

I dritti fissati in questo §. avranno luogo nelle esecuzioni che eccedono la somma di ducati 100. Saranno diminuiti di un terzo per l' esecuzioni da 51 a 100 ducati inclusivamente; e di una metà per la esecuzione di una somma inferiore.

§. XI.

Processura in giudizio di graduatoria.

129. *Vacazione per fare istanza sul registro della cancelleria, che sia nominato dal presidente*

del tribunale un giudice commissario per procedere avanti di lui alla graduazione de' creditori (393); – a Napoli, carlini 12: – nelle provincie, carlini 8.

Presentandosi nello stesso tempo due o più patrocinatori per fare in cancelleria la stessa istanza, dovranno essi comparire spontanei e immediatamente innanzi al presidente del tribunale, che deciderà senza formalità di processo verbale qual sia l'istanza da ammettersi. Non avrà luogo nè appello, nè opposizione contro la decisione del presidente: nè i patrocinatori potranno perciò esigere alcun dritto di vacazione.

130. *Istanza al giudice commissario affine di ottenere la sua ordinanza, che obblighi i creditori iscritti a produrre; e vacazione per ottenere copia dell'ordinanza (394), il tutto insieme; – a Napoli, carlini 6: – nelle provincie, carlini 4*

Vacazione per conseguire dal conservatore delle ipoteche l'estratto delle iscrizioni; – a Napoli, carlini 12: – nelle provincie, carlini 8.

131. *Intimazione da patrocinatore a patrocinatore a' creditori iscritti che hanno patrocinatore, onde facciano entro il mese le loro produzioni (395); – a Napoli, carli 2: nelle provincie, grana 15.*

E per ciascuna copia, il quarto.

---

(393) Codice di procedura civile art. 750.

(394) Ivi, art. 752.

(395) Ivi, art. 753.

132. *Atto di produzione d'istromenti e dimanda di graduazione, colla costituzione di patrocinatore (396), compresavi la vacazione per produrre gl' istromenti stessi; - a Napoli, carlini 30: nelle procincie, carlini 20.*

Quest' atto non sarà significato.

133. *Notificazione per atto da patrocinatore a patrocinatore a' creditori instanti ed alla parte pignorata, della formazione dello stato di graduatoria, con intimazione a conseguirne la comunicazione, e a contraddire, se havvi luogo, tra un mese sul processo verbale del giudice commissario (397). Il processo verbale non sarà levato in copia, nè significato, e non sarà registrato che in circostanza di rilasciarsi gli ordini a favore de' creditori; - a Napoli, carlini 6: - nelle provincie, carlini 4.*

E per ciascuna copia, il quarto.

134. *Vacazione per farsi comunicare i prodotti, e contraddire sul processo verbale del giudice commissario, senza che possa passarsi in tassa più d'una vacazione nel medesimo giudizio di graduatoria sotto qualsisia pretesto; a Napoli, carlini 20; nelle provincie, carlini 15.*

Il patrocinatore istante conseguirà una mezza vacazione per ciascun prodotto, all' effetto di esaminarlo e contraddire, se havvi luogo; - a Na-

(396) Codice di procedura civile, art. 754.

(397) Ivi, art. 755.

poli, carlini 10 : – nelle provincie, carlini 6.

Per ciascuna copia, il quarto.

155. *Per la notificazione a' creditori iscritti ed alla parte pignorata delle produzioni fatte dopo i termini in giudizio di graduatoria, con intimazione a' creditori e parte suddetta di esaminare le produzioni, e di contraddire, se avvi luogo*(398); *a Napoli, carlini 6: – nelle provincie, carlini 4.*

Per ciascuna copia, il quarto.

156. *Vacazione per cancellare, o sia radiare dal registro una o più iscrizioni in virtù della stessa sentenza* (399); *– a Napoli, carlini 12 – nelle provincie, carlini 8.*

Vacazione per chiedere ed ottenere l'ordine, o sia estratto di graduazione; – a Napoli, carlini 10: – nelle provincie, carlini 7.

Nota. *Gli ordini o sieno estratti di graduazione, e l'ordinanza portante la cancellazione delle iscrizioni non utilmente graduate, contenendo necessariamente la totalità del processo verbale del giudice commessario, la copia intera di tale processo sarebbe un carico duplicato: essa non sarà nè levata, nè significata.*

157. *Istanza per chiedere d'essere surrogato in un giudizio di graduatoria*(400): *tale istanza non sarà scritta in caratteri notariali; – a Napoli, carlini 6. – nelle provincie, carlini 4.*

---

(398) Codice di procedura civile art. 757.

(399) Ivi, art. 759.

(400) Ivi, art. 779.

138. *Vacazione per far inserire tale istanza nel processo verbale del giudice commessario; a Napoli, carlini 3: – nelle provincie, carlini 2.*

Significazione al patrocinatore instante per atto di patrocinatore a patrocinatore; a Napoli, carlini 2: – nelle provincie, grana 15.

Per la copia, il quarto.

Atto di risposta; – a Napoli, carlini 2; – nelle provincie, grana 15.

Per la copia, il quarto.

§. XII.

Atti particolari.

139. *Per la consulta di tre avvocati che da dieci anni esercitano la professione, la quale consulta dee precedere la dimanda principale, o incidente di revisione* (401); – *Sì a Napoli che nelle provincie, ducati 15.*

140 *Per la dichiarazione de' danni ed interessi, e per ciascuno articolo* (402); – *a Napoli, grana 15: – nelle provincie, grana 10.*

Per la copia significata e per ciascuno articolo; – a Napoli, grana 3. – nelle provincie, gr. 2.

141. *Per ciascuna postilla del patrocinatore opponente sulla dichiarazione di danni ed inte-*

(401) Codice di procedura civile, art. 495.

(402) Ivi, art. 523.

resse (403); *- a Napoli, grana 15: - nelle provincie, grana 10.*

142. *Composizione dell'estratto dell'istromento di vendita o donazione, estratto di cui dee darsi avviso dall' acquirente o dal donatario a' creditori iscritti* (404); *- a Napoli, carlini 30: - nelle provincie, carlini 20.*

E in oltre per ciascuna delle iscrizioni estratte; a Napoli, carlini 2: - nelle provincie, grana 15.

Le copie di questo estratto e delle iscrizioni saranno tassate come le copie di documenti.

143. *I patrocinatori avranno in tassa per ciascuna giornata di campagna a ragione di dodici miglia e mezzo per un giorno, allorchè la loro presenza sarà autorizzata dalla legge, o richiesta da' loro clienti, compresevi le spese di viaggio e d' alimenti; - a Napoli, ducati 6: - nelle provincie, ducati 4.*

144. *Quando le parti saranno domiciliate fuori del circondario del tribunale, i loro patrocinatori avranno a titolo di spese del trasporto di documenti, e della corrispondenza per ciascuna sentenza diffinitiva; - a Napoli, carlini 20: - nelle provincie, carlini 15.*

E per ciascuna sentenza interlocutoria; - a Napoli, carlini 10: - nelle provincie, carlini 6.

145. *Allorchè le parti faranno un viaggio ,*

---

(403) Ivi, argom. dell' artic. 524.

(404) Cod. civ. art. 2183.

presentandosi in seguito alla cancelleria, assistite da' loro patrocinatori, per dichiarare che il viaggio è stato fatto a causa del processo, saranno loro conceduti, qualunque sia il loro stato e professione, per ispese di viaggio, soggiorno e ritorno carlini 6 per due miglia e mezzo di distanza fra il loro domicilio ed il tribunale in cui la causa sarà pendente; ed al patrocinatore, per vacazione o assistenza alla dichiarazione suddetta; - a Napoli, carlini 3: - nelle provincie, carlini 2.

Non si passerà in tassa che un solo viaggio in prima istanza, e un solo in una causa d'appello. La tassa per la parte sarà la medesima in ambi i casi.

Contuttociò se la comparsa d'una parte fosse stata ordinata per sentenza, e che definitivamente essa ottenesse la vittoria delle spese, le sarà conceduta per quest' oggetto una tassa eguale a quella d'un testimonio.

CAPITOLO III.

Patrocinatori presso la Corte di appello di Napoli.

146. *Gli onorarj de' patrocinatori presso la corte di appello saranno regolati colla tassa stabilita per quelli che esercitano presso il tribunale di prima istanza di Napoli, con un aumento sopra ciascuna specie di dritti: e così l'aumento sarà del doppio nelle materie sommarie e nelle ordinarie; del doppio pel dritto di consulta, e pel*

trasporto di documenti, allorchè le parti saranno domiciliate fuori del circondario del tribunale di prima istanza di Napoli, e per gli altri diritti, di una metà solamente di quelli conceduti a' patrocinatori presso il tribunale di prima istanza.

Contuttociò nelle dimande fatte da un patrocinatore per la condanna nelle spese del suo cliente, non sarà conceduto che la metà del suo dritto di sopra stabilito per le materie sommarie.

147. *Le spese delle domande per ottenere la proibizione che sieno eseguite le sentenze erroneamente qualificate inappellabili, e delle quali è stata erroneamente ordinata l'esecuzione provvisoria fuori de' casi previsti dalla legge; come pure le spese delle dimande per l'esecuzione provvisoria delle sentenze, o non qualificate, o mal a proposito qualificate appellabili, e di quelle di cui non si fosse prescritta l'esecuzione provvisoria ne' casi ne' quali doveva prescriversi* (405), *saranno liquidate come in materia sommaria.*

148. *Lo stesso sarà per le spese fatte in giudizio d' appello interposto dalle ordinazioni profferite in seguito di un semplice rapporto* (référé) (406)

149. *Le istanze contro un giudice considerato o preso come parte, e quelle d' appello contro una sentenza profferita in materia di rettificazione d' un atto dello stato civile, allorchè non havvi altra parte che l' attore* (407), *saranno tassate ducati 3.*

(405) Codice di proc. civ. art. 457, 458 e 459.

(406) Ivi, art. 809.

(407) Ivi, art. 858.

CAPITOLO IV.

Disposizioni comuni a' patrocinatori presso le corti e presso i tribunali.

150. *Tutti i patrocinatori saranno obbligati a tenere un registro che sarà cartolato e contrassegnato dal presidente del loro tribunale, o da uno de' giudici delegato dal presidente suddetto. In questo registro saranno notate da' patrocinotori per ordine di data, e senza alcun bianco o interruzione, le somme che essi riceveranno da' loro clienti.*

Dovranno esibire tal registro sempre che ne saranno richiesti, alloraquando dimanderanno la condanna d' uno de' loro clienti al pagamento di spese giudiziarie: e non esibendosi il registro stesso, o riconoscendosi non essere il medesimo tenuto in buona regala e legalmente, non si ammetterà la loro dimanda.

La presente tariffa non comprende che l' onorario netto de' patrocinatori ed altri uffiziali. Ciò che si è sborsato, o sieno le spese, si pagheranno a parte.

I nominati uffiziali ministeriali non potranno esigere onorarj o dritti maggiori di quelli che sono contenuti nella presente tariffa, sotto pena di restituzione, colla corrisponsione de' danni ed interessi, del pari che dell' interdizione dall' esercizio delle loro funzioni, se havvi luogo.

I giudici di pace, i periti, i patrocinatori, i notaj e tutti gli altri uffiziali ministeriali non avranno più di tre vacazioni per giorno nel luogo della loro residenza, due la mattina ed una dopo pranzo.

CAPITOLO V.

Degli uscieri d' udienza.

§. I.

De' tribunali di 1. istanza.

151. *Per ciascuna chiamata di causa sul ruolo e in circostanza di sentenze contumaciali interlocutorie e diffinitive, senza che sia conceduto alcun dritto per le sentenze o decreti d' ordinatoria e di semplice stabilimento d' un termine per la decisione della causa; – a Napoli, grana 6; – nelle provincie grana 4.*

152. *Per ciascuna pubblicazione delle condizioni d' una vendita, ed in qualunque sorta di vendita: – a Napoli, carlini, 2: – nelle provincie, grana 15.*

153. *Per la stessa pubblicazione in circostanza dell' aggiudicazione preparatoria; – a Napoli, carlini 4: – nelle provincie, carlini 3.*

154. *Per la pubblicazione in circostanza dell' aggiudicazione diffinitiva, compresevi le spese per le candelette che gli uscieri dovranno preparare ed accendere; – a Napoli, carlini 6: nelle provincie, carlini 5.*

155. *Per significazione ordinaria di qualunque specie da patrocinatore a patrocinatore, senza alcuna distinzione; – a Napoli, grana 6: – nelle provincie, grana 4.*

Per significazione straordinaria o sia fatta in un' ora diversa da quella in cui si fanno le significazioni ordinarie secondo l' uso del tribunale; a Napoli, grana 10.

Nota. *Queste seconde significazioni debbono farsi con espressione dell' ora: altrimenti non saranno tassate che come significazioni ordinarie. Esse non saranno passate in tassa come straordinarie, se non che a Napoli.*

Gli uscieri d'udienza quantunque nominati per fare delle significazioni o altre operazioni, non potranno esigere onorarj o dritti maggiori di quelli degli uscieri ordinarj, e saranno obbligati a conformarsi a tutte le disposizioni del codice come gli altri uscieri. Ma le spese di viaggio degli uscieri della corte di appello da essa nominati saranno in questo caso loro concedute secondo la tassa, qualunque sia la distanza.

§. II.

Degli uscieri d' udienza della corte d' appello a Napoli.

156. *Per la chiamata delle cause sul ruolo, o in caso di decisioni contumaciali, interlocutorie e definitive, e coll' obbligo di mandare de' viglietti*

d'avviso a' patrocinatori quando si sarà ordinata la dilazione di qualunque decisione; *carlini* 2.

Non si passerà in tassa alcun dritto di chiamata per le dilazioni semplici e pe' decreti d'ordinatoria.

157. *Per qualunque significazione ordinaria da patrocinatore a patrocinatore senza distinzione*; *grana* 10.

Per una significazione ordinaria, o fatta in un'ora diversa da quella delle significazioni ordinarie, *carlini* 2.

CAPITOLO VI.

De' periti, de' depositarj di documenti e de' testimonj.

158. *I periti quando faranno le operazioni dell'arte loro ne' luoghi in cui sono domiciliati o alla distanza di cinque miglia* (408), *avranno per ciascuna vacazione di tre ore*; - *nel circondario di Napoli: gli artigiani e coltivatori*, *carlini* 6, *gli architetti ed altri artisti*, *carlini* 16.

Negli altri circondarj: gli artigiani e coltivatori, *carlini* 4; *gli architetti ed altri artisti*, *carlini* 12.

159. *Al di là di cinque miglia gli architetti ed altri artisti avranno per le spese di viaggio e cibarj sia per andare, sia per ritornare*; - *quei di*

---

(408) Codice di procedura civile art. 320.

Napoli, carlini 4 per ogni miglio, purchè non si eccedano ducati sei per ogni giornata di viaggio:- quelli delle provincie carlini 3 a miglio, purchè non si eccedano ducati quattro per ogni giornata di viaggio.

160. *Durante il loro soggiorno avranno le stesse vacazioni che all'art. precedente, coll'aumento di un quarto di più per ogni vacazione.*

Se havvi luogo al viaggio d'un coltivatore al di là di cinque miglia, gli saranno conceduti carlini 2 per ogni miglio all'andare, ed altrettanto per ritornare, senza però che egli possa percepire cosa alcuna al di là di carlini 30 al giorno.

161. *I periti avranno anche il dritto di due altre vacazioni, l'una per la prestazione del giuramento, l'altra pel deposito della loro perizia, oltre le spese di viaggio, se sono domiciliati ad una distanza maggiore di cinque miglia dal luogo in cui risiede il tribunale; e conseguiranno per due miglia e mezzo in questo caso il quinto della loro giornata di campagna.*

Fuori degli emolumenti di questa tassa, i periti non potranno chiedere cosa alcuna per ispese di viaggio e cibarj, nè per essersi serviti dell'opera di scrittori, misuratori e portacatene, nè sotto qualsisia altro pretesto; dovendo queste spese restare a tutto loro carico.

Il presidente tassando le vacazioni de' periti, ne ridurrà il numero, se gli parrà eccessivo.

162. *I periti in materia di verificazione di scrittura, e in caso d'iscrizione di falso incidente,*

per ciascuna vacazione di tre ore, oltre le spese di viaggio, se havvi luogo, avranno; - a Napoli, carlini 16: - nelle provincie, carlini 12.

163. *Tali periti non potranno pretendere cosa alcuna per prestazione del giuramento, nè pel deposito del loro processo verbale, attesocchè essi debbono fare la loro perizia in presenza del giudice o del cancelliere: è tutto e compreso nelle vacazioni sopra indicate* (409).

164. *Per le spese del viaggio de' periti suddetti se sono domiciliati a una distanza maggiore di cinque miglia dal luogo ove si fa la verificazione, saranno loro concedute le stesse indennità fissate per gli architetti ed altri artisti nell' art. 159.*

E ritenuta questa tassa, non potranno pretendere cosa alcuna per ispese di viaggio e di cibaria

165. I *depositarj che dovrano esibire le scritture o modelli di paragone, in caso di scritture, o intinte di falso in un giudizio d' iscrizione di* falso incidente. *o da verificarsi* (410), *oltre le spese del viaggio, avranno per ciascuna vacazione di tre ore avanti il giudice commessario o il cancelliere;*

1. i cancellieri { *delle corti di appello, carlini 24* / *delle corti criminali, carlini 24* / *de' tribunali di prima istanza, carlini 20.*

2. i notaj { *di Napoli, carlini 18* / *delle provincie, carlini 15*

---

(409) Cod. di proced. civile, art. 208 e 232.

(410) Ivi, art. 201, 204, 205, 221, e 225.

3. i patrocinatori	*presso le corti di appello, carl. 18* *presso i tribunali di prima istanza, carlini 15.*
4. gli uscieri	*di Napoli, carlini 10:* *delle provincie, carlini 8.*

5. gli altri depositarj, sieno pubblici impiegati, o no, se essi lo richieggano, carlini 12.

166. *Il testimonio proporzionatamente al suo stato ed alla sua professione otterrà l'emolumento d'una giornata per la sua deposizione. E se egli non sarà stato sentito il primo giorno per cui erasi citato, nel caso preveduto dall' art. 267, otterrà due giornate, oltre le spese del viaggio, se il testimonio è domiciliato ad una distanza maggiore di cinque miglia dal luogo in cui si fa l'esame.*

Il maximum *della tassa del testimonio sarà di carlini 20, ed il* minimum *di carlini 4.*

Le spese di viaggio sono determinate in 12 grana a miglio per l'andata e pel ritorno.

CAPITOLO VII.

De' notaj.

I.

167. *I notaj per tutti gli atti indicati dal codice civile e dal giudiziario, avranno;*

Per ciascuna vacazione o assistenza per tre ore;

1. alle compulsorie nel loro studio (411):

2. avanti al giudice in caso che la comparsa avanti di lui sia stata ricercata (412):

3. ad ogni atto rispettoso e formale per chiedere il consiglio del padre o della madre, o quello dell'avolo o avola, affine di contrarre il matrimonio (413):

4. agl' inventarj contenenti la stima de' beni mobili ed immobili degli sposi che vogliono chiedere il divorzio per un mutuo consenso (414):

5. a' processi verbali che essi debbono fare di tutto ciò che sarà stato detto e fatto avanti il giudice in caso di dimanda di divorzio per mutuo consenso (415);

6. agl' inventarj dopo morte (416).

7. all' udienza di semplice rapporto (référé) *avanti al presidente del tribunale, se insorgono difficoltà, o se si fanno delle istanze per l'amministrazione di beni in comunione, o di una eredità, o per tutt' altro oggetto* (417):

8. a tutt' i processi varbali che essi faranno in tutti gli altri casi, e ne' quali saranno tenuti d' indicare o far apparire il tempo che essi vi avranno impiegato (418):

---

(411) Codice di procedura, art. 849.

(412) Ivi, art. 852.

(413) Cod. civile, art. 151, 152, 153 e 154.

(414) Ivi, art. 279.

(415) Ivi, art. 281, 284 285.

(416) Cod. di proced. civ., art. 941 e segg.

(417) Ivi, art. 944.

(418) Ivi, art. 977 e 978.

9. al deposito in cancelleria della minuta del processo verbale delle difficoltà insorte nelle divisioni, e delle rispettive eccezioni e deduzioni delle parti (419), - a Napoli, carlini 18: - nella città in cui risiede un tribunale di prima istanza, carlini 12: - negli altri luoghi, car. 8.

168. *In tutti i casi ne' quali si concedono delle vacazioni a' notaj, nulla potranno essi esigere per le minute de' loro processi verbali.*

II.

169. *Quando i notaj saranno obbligati a trasferirsi al di là di due miglia e mezzo della loro residenza, avranno, oltre la loro giornata, per ispese di viaggio e cibaria, e per due miglia e mezzo, un quinto delle loro vacazioni, ed altrettanto pel ritorno.*

E per ciascuna giornata che sarà calcolata a ragione di dodici miglia e mezzo, avranno tanto per l'andata, quanto pel ritorno, il dritto di esigere quattro vacazioni.

III.

170. *I notaj per la formazione de' conti che i condividenti possono doversi l'uno all' altro sulla massa generale della successione, e per la formazione delle parti e le operazioni di* conguaglio *tra i condividenti, avranno una somma corrispondente al numero delle vacazioni che il giudice arbitrerà esservi state impiegate.*

---

(419) Codice di procedura civile, art. 977.

*

IV.

171. *Gli emolumenti conceduti a' patrocinatori sull' ammontare del prezzo delle vendite d' immobili, saranno pure conceduti a' notaj in que' casi ne' quali i tribunali avranno ordinato che tali vendite debbano farsi avanti a' notaj stessi: ed oltre questi emolumenti, non potranno esigere cosa alcuna per le minute de' loro processi verbali di pubblicazione ed aggiudicazione.*

V.

172. *Tutti gli altri atti del ministero de' notaj, ed in ispecie le divisioni e vendite volontarie che si faranno avanti di loro, saranno tassate dal presidente del tribunale di prima istanza della provincia, secondo la natura ed importanza degli atti, e in seguito delle cognizioni che il presidente potrà procurarsi col mezzo de' notaj e delle parti.*

VI.

173. *Le copie di tutti gli atti ricevuti de' notaj, compresevi quelle degl' inventarj e di tutti i processi verbali, conterranno venticinque linee per pagina, e quindici sillabe per linea, e si pagheranno per ciascuna carta; - a Napoli, carlini 3: - nelle provincie, carlini 2.*

VII.

174. *I notaj saranno obbligati di ricevere dalla loro camera di disciplina e far affiggere ne' loro studj l' estratto delle sentenze portanti interdizioni o nominazioni di consultori*

giudiziarj, senza che vi sia bisogno di significar loro le sentenze stesse (420).

DECRETO DE' 22 GIUGNO 1810.

1. *La liquidazione delle spese in materia sommaria si farà colla stessa sentenza che le avrà aggiudicate. A quest'effetto il patrocinatore che avrà ottenuto la condanna, presenterà dentro lo stesso giorno al cancelliere d'udienza lo stato delle spese aggiudicate. La liquidazione sarà fatta dal cancelliere fra ventiquattro ore, e sarà inserita nel dispositivo della sentenza.*

2. *Le spese in materia ordinaria saranno liquidate da uno de' giudici che avrà assistito alla sentenza: ma questa potrà essere spedita e rilasciata prima che sia fatta la liquidazione delle spese.*

3. *Il patrocinatore che domanderà la tassa, presenterà al cancelliere lo stato delle spese aggiudicategli, co' documenti giustificativi.*

4. *Il giudice incaricato di liquidarle, tasserà ciascuno articolo al margine dello stato: sommerà in fine il totale e lo sottoscriverà: noterà la tassa sopra ciascun documento e cifrerà: lo stato rimarrà unito alle qualità.*

5. *La somma della tassa sarà riportata in*

(420) Cod. civ., art. 501.

fine dello stato delle spese aggiudicate. Sarà sottoscritta dal giudice che avrà proceduto e dal cancelliere. Allorchè tale somma non sarà stata compresa nella spedizione della sentenza, la parte avrà per essa un esecutorio dal cancelliere.

6. *Questo esecutorio o la sentenza relativamente alla liquidazione saranno soggette alla opposizione che dovrà esser fatta dentro tre giorni dal dì della notifica con citazione al patrocinatore. Si giudicherà sommariamente, e non si ammetterà appello alla sentenza se non allora quando vi sarà appello per qualche disposizione sul merito.*

7. *Quando la parte che ha ottenuta la sentenza in materia sommaria non cura di prenderla, l'altra gli farà una intimazione, acciò la prenda fra tre giorni.*

8. *Non adempiendo nè anche a questa intimazione, la parte succombente potrà prendersi una copia della sentenza, senza che le spese fossero state tassate, salvo però all'altra parte il dritto di farle tassare nel modo già indicato.*

9. *Le domande de' patrocinatori e di altri ufiziali ministeriali per pagamenti di spese contro le parti per le quali o avranno agito o avranno fatto degli atti, saranno recate all' udienza senza bisogno di precedente conciliazione. In testa della notifica vi sarà la copia del notamento delle spese che si domandano.*

Tariffa delle spese di tassa, relativa all' antecedente decreto.

Niente sarà conceduto a' patrocinatori per lo stato delle spese in loro favore giudicate in materia sommaria, che essi debbono passare a' cancellieri ad oggetto di farne inserire la liquidazione nella sentenza.

Per ciascuno articolo di tassa di spese condannate in materia ordinaria saran date grana 2.

Oltre di questa tassa, il patrocinatore non avrà alcuna vacazione per aver presentato o ritirato i documenti giustificativi.

Nota. *Non potrà farsi che un solo articolo per ciascun documento di procedura, tanto per averlo composto, quanto per l' originale, copia, notifica e per tutti i dritti che ne risultano.*

Ciascuno articolo sarà diviso in due parti: la prima comprenderà le spese unite a' dritti degli uscieri; la seconda l' emolumento del patrocinatore: quindi gli stati saranno formati in due colonne, una per le spese, l' altra per l' emolumento del patrocinatore.

Per l' intimazione al patrocinatore della parte che ha ottenuta la condanna delle spese, acciò prendesse la sentenza:–a Napoli, grana 20 nelle provincie 15.

Per la copia, il quarto corrispondente.

Per l' originale dell' atto contenente opposizione, sia all'esecutorio delle spese, sia all'articolo della sentenza col quale sono state liquidate, colla intimazione di comparire nella camera del consiglio per decidersi sulla opposizione anzidetta:-a Napoli, grana 20 nelle provincie 15.

Per ciascuna copia, il quarto.

Per assistenze ed arringa nella camera del consiglio: - a Napoli, carlini 15 nelle provincie, carlini 12.

Per le qualità e notifica al patrocinatore della sentenza che si farà, se non vi è che una sola parte in giudizio, in tutto: - a Napoli, carlini 10. nelle provincie, carlini 8.

Se vi sono più patrocinatori, per ciascuna delle altre copie, tanto delle qualità, che della sentenza: - a Napoli, grana 20. nelle provincie 15.

Non sarà conceduto alcun altro dritto per la tassa delle spese.

TITOLO XVI.

Disposizioni generali.

Articolo CXCIII.

L' esercizio del potere giudiziario sarà affidato alle sole giurisdizioni autorizzate colla presente legge, e tra i limiti delle rispettive attribuzioni.

Osservazioni.

I. *Vedi* l' art. 1. dove sono indicate tutte le autorità cui è attribuito l'esercizio del potere giudiziario: e *Vedi* le osservazioni allo stesso articolo nelle quali si fa menzione di altre autorità che parimente esercitano giurisdizione. Per conoscersi quanto sia semplificato il sistema giudiziario organizzato dalla presente legge, basterà rivolgere lo sguardo alle nostre antiche istituzioni, secondo le quali il giudice era incerto, lontano dal cittadino, ed abbandonato al proprio arbitrio. Oggi la presente legge risolve felicemente i problemi, che il giudice sia certo, che sia vicino al cittadino che ne ha bisogno, e che il suo potere sia talmente coordinato da non rendersi

superiore alla legge. *Vedi* il discorso preliminare.

Articolo CXCIV.

L' ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun'altra autorità potrà frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie, o alla esecuzione de' giudicati.

Osservazioni.

I. Uno de' maggiori vantaggi dell'attuale organizzazione è precisamente quello contenuto nel presente articolo. Il potere giudiziario sottratto ad ogni estranea influenza corrisponde meglio al suo scopo. *Vedi* il discorso preliminare verso la fine.

II. Per effetto della disposizione di questo articolo che dichiara l' ordine giudiziario solamente subordinato alle autorità della propria gerarchia, la corrispondenza tra i diversi ministri ed i regj procuratori può solamente aver luogo per mezzo del ministro di grazia e giustizia. Questa massima si trova stabilita con diverse circolari e ministeriali.

Articolo CXCV.

Tutti senza distinzione o privilegio di persona, saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni ed alle stesse forme de' giudizj, salvo ciò ch'è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo, o per la repressione dei delitti militari.

Osservazioni.

I. Quanto alla particolare giurisdizione del contenzioso amministrativo, ed alle forme con le quali si giudicano gli affari che le appartengono. *Vedi* le leggi de' 21 e de' 25 Marzo 1817.

II. L'altra eccezione contenuta nel presente articolo risguarda la repressione de' *delitti militari*. È da osservarsi che quì si è impropriamente usata la voce *delitti*, la quale è voce della specie, in vece di usarsi quella di *reati*, ch'è la parola del genere. Sulla definizione de' reati militari che formano la eccezione indicata col presente articolo, *Vedi* le osservazioni all' art. 135.

III. Secondo a' principj sanzionati nello statuto pe-

nale militare all'art. 1, la giurisdizione militare essendo un'eccezione alla giurisdizione ordinaria, avviene che ove l'eccezione che costituisce la competenza militare non è scritta espressamente o è dubbia, non può la medesima estendersi o interpetrarsi; ma deve aver luogo la regola generale, cioè la giurisdizione ordinaria.

Articolo CXCVI.

Niuno potrà esser privato di una proprietà, o di alcuno dei dritti che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato.

Osservazioni.

I. Il presente articolo è il palladio della sicurezza delle persone e delle proprietà, che è l'oggetto del sistema sociale. *Vedi* il discorso preliminare verso la fine, e l'art. 200.

Articolo CXCVII.

I Giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamento.

OSSERVAZIONI.

I. Il potere de' giudici è limitato alla sola applicazione della legge a ciascun fatto individuale sottoposto alla loro conoscenza. Essi possono nelle loro sentenze o decisioni enunciare massime generali, come principj sui quali fondano l' applicazione della legge ad un fatto particolare: ma è loro vietato di fare una sentenza o decisione a solo oggetto di sanzionare una massima generale ed astratta, o di stabilire un regolamento indipendentemente da' fatti particolari. La trasgressione di questo divieto confonderebbe il potere giudiziario col legislativo.

ARTICOLO CXCVIII.

I Giudici, i Tribunali e le Gran Corti non potranno nè impedire nè sospendere la esecuzione delle leggi e de' decreti.

OSSERVAZIONI.

I. La disposizione di questo articolo è una conseguenza necessaria della subordinazione del potere giudiziario verso il potere legislativo.

Articolo CXCIX.

Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative, nè citare direttamente ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie e le amministrative.

Osservazioni.

I. La prima parte di questo articolo che vieta ai corpi giudiziarj d' immischiarsi nelle funzioni amministrative, è uniforme alle disposizioni delle leggi penali.

II. La seconda parte dell' articolo che vieta ai corpi giudiziarj di citare avanti ad essi gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, dipende da' principj della garentia de' pubblici funzionarj. *Vedi* l' art. 139, le osservazioni ivi riportate, e la legge de' 19 Ottobre 1818 trascritta anche in piedi di detto articolo, la quale negli articoli 9 e 10 dà le norme circa le citazioni de' pubblici funzionarj pe' reati in officio.

Queste disposizioni essendo posteriori alla legge organica sono quelle che devono regolare la materia delle citazioni degli amministratori e degli altri pubblici funzionarj.

III. Questo articolo finalmente vieta a' corpi giudiziarj di decidere i conflitti di giurisdizione tra essi e le autorità amministrative. Chi deciderà dunque questi conflitti? E prima di rispondere a questo quesito; come si elevano i conflitti, e quali ne sono gli effetti?

Il decreto de' 16 Settembre 1810 parla de' conflitti, e de' loro effetti ne' seguenti articoli.

DECRETO DE' 16. SETTEMBRE 1810.

Art. 1. Il conflitto tra le autorità giudiziarie e le amministrative, sospende il corso dell' una, e dell' altra sino alla decisione sovrana.

2. Vi è conflitto quando entrambe le autorità s' impadroniscono dello stesso affare, ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.

3. La sospensione che porta seco il conflitto, fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto è nullo insanabilmente.

4. Gl' intendenti quando saranno avvertiti che un affare di competenza delle autorità amministrative è portato innanzi ad un tribunale

o altra autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i regj procuratori presso i rispettivi tribunali di farlo rimettere alle autorità amministrative competenti. Ciascun procuratore regio è tenuto non solo di promuovere subito una decisione del tribunale sull' allegata incompetenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni.

5. *Se il tribunale crederà di non dover rimettere l' affare alle autorità amministrative che lo hanno reclamato, il procurator regio sarà tenuto d' informarne subito l' intendente.*

6. *I regj procuratori anche non richiesti da alcuno sono tenuti di domandare d' ufficio che si rimettano alle autorità amministrative competenti gli affari che essi non crederanno della competenza del proprio tribunale. Dovranno anche in tali casi prevenire subito gl' intendenti delle decisioni che i tribunali facessero contro le loro requisizioni.*

7. *Gl' intendenti avvertiti delle sentenze colle quali i tribunali si dichiarano competenti in affari amministrativi, daranno fuori una loro determinazione motivata, colla quale dichiarino che vi è conflitto. Trasmetteranno a' procuratori regj una tale determinazione, perchè la notifichino a' tribunali, i quali da quel momento dovranno soprassedere da ogni altro procedimento.*

8. *Quante volte i tribunali saranno informati che l' autorità amministrativa si è impadronita*

di una materia che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all' intendente per mezzo del procurator regio. Le autorità giudiziarie inferiori non possono farlo se non che previa una decisione del tribunale immediato e per mezzo dello stesso procurator regio. L' intendente dalla sua parte, quando non creda fondato il procedimento dell' autorità giudiziaria, può elevare un conflitto.

9. *Gl' intendenti trasmetteranno al ministro dell' interno copia autentica della determinazione colla quale hanno suscitato il conflitto, insieme co' documenti che possono servire alla controversia. I procuratori regj ne istruiranno, se lo stimino il ministero di giustizia.*

10. *Tutte le autorità amministrative della provincia, ancorchè non dipendenti dall' amministrazione ordinaria dell' intendente non potranno suscitar conflitto se non pel di lui solo mezzo.*

11. *Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto portano seco loro la pena della destituzione.*

IV. Quanto alla decisione de' conflitti tra le autorità giudiziarie e le amministrative, la materia è regolata dall' art. 21 della legge de' 22 Dicembre 1816 sull' organizzazione del supremo consiglio di cancelleria.

ESTRATTO DALLA LEGGE DE' 22 DICEMBRE 1816

Sull' organizzazione del Supremo Consiglio di Cancelleria

ART. 21. *La camera di giustizia e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze, e dell' interno sono particolarmente incaricate di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziarj ed i corpi amministrativi, ed i ricorsi che saranno prodotti avverso le decisioni profferite dalla corte de' conti sopra oggetti di contabilità, nel caso e nel modo che sarà da noi determinato.*

ARTICOLO CC.

I Giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge. Nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all' infuori di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti.

OSSERVAZIONI.

I. Il principio stabilito nel primo periodo di questo articolo serve per non far ristagnare l'amministrazione della giustizia civile.

Il principio stabilito nel secondo periodo, serve a perfezionare la disposizione dell'art. 196 nelle materie penali. Niuno in forza di quell'articolo può esser privato di un dritto accordatogli dalla legge, che per effetto di un giudicato; ma il giudicato non potendo applicare che pene prevedute dalla legge, dunque a niuno può esser tolto il suo dritto personale, se non quando una legge ne lo priva.

ARTICOLO CCI.

Per ritardata o denegata giustizia, si ricorrerà al Tribunale, o alla Gran Corte immediatamente superiore.

OSSERVAZIONI.

I. Questo articolo è una conseguenza dell'art. 194., secondo il quale l'ordine giudiziario è subordinato alle autorità della propria gerarchia. Chi meglio dell'autorità immediatamente supe-

*

riore può conoscere se l'autorità inferiore ritarda o denega la giustizia? E chi meglio può richiamarla all' ordine?

Articolo CCII.

I Giudici non potranno ordinare l'arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere, che ne' soli casi e ne' modi dalla legge prescritti.

Osservazioni.

I. Questo articolo è un corollario degli art. 196 e 200. Su i casi ne' quali sono permessi gli arresti: *Vedi* gli art. 42. n. 5, 95, e 155.

Articolo CCIII.

I Giudici non saranno inamovibili che dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de' collegj giudiziarj, a contare dalla data della presente legge. Essi dopo questa epoca riceveranno il de-

creto di nomina a vita, e quindi non potranno essere privati delle loro funzioni che dietro un formale giudizio.

OSSERVAZIONI.

I. Quanto al giudizio de' componenti l'ordine giudiziario, *Vedi* l'art. 139, e le osservazioni al medesimo.

ARTICOLO CCIV.

I Giudici anche nominati a vita potranno essere traslocati.

OSSERVAZIONI.

I. Quanto al modo con cui si ordinano le traslocazioni de' magistrati è utile la conoscenza del seguente rescritto.

REAL RESCRITTO DE' 21 MARZO 1818

(Ministero di grazia e giustiza)

Le insistenti dimande che molti magistrati di continuo avanzano per essere traslocati, o pe

ottenere promozione, han dato occasione a Sua Maestà di considerare, che tai magistrati, nella lusinga di veder presto esauditi per tal mezzo i loro voti, non curano di riunire a loro le rispettive famiglie, dalle quali vivono divisi non senza discapito de' proprj interessi; e ciò che più importa, essi nell' ondeggiamento di spirito in cui debbono di necessità trovarsi, non possono prendere il conveniente interesse per lo servizio della giustizia in un collegio al quale si credono attaccati per momenti, e debbono quindi poco curare gli affari della carica; mal corrispondendo così alla fiducia che il Sovrano ha riposta in loro, e cagionando gravi disordini a danno della giustizia e del pubblico.

Ad oggetto di ovviare a tanto inconveniente, ha determinato Sua Maestà che durante il triennio di esperimento, giusta l' articolo 203 della legge organica, niun magistrato possa domandare traslocazione, o promozione. Tra questo intervallo, la Maestà Sua, la quale è minutamente informata del merito e della condotta e delle particolari circostanze di ognuno, si serba disporre que' trasferimenti che riputerà nella sua saviezza più utili al servizio pubblico, e di accordare quelle promozioni che crederà proporzionate al merito di ciascun magistrato; ed essi debbono attendere in pace dalla giustizia e dalla considerazione sovrana il compenso de' loro servizj ed il miglioramento della

loro situazione. I magistrati, come quei che ad amministrar la giustizia non sono mossi da alcun privato riguardo, debbono più di ogni altro vivere persuasi che nulla si ottiene colla insistenza. Ed in conseguenza di tutto ciò ha dichiarato Sua Maestà, che ogni domanda che i magistrati avanzeranno durante il detto triennio, tanto per semplice traslocazione, quanto per promozione, sarà riguardata come rinunzia, e come tale sarà accettata ed eseguita immediatamente.

Articolo CCV.

I Giudici di circondario potranno essere rinnovati in ogni triennio, ai termini dell' articolo 15 della presente legge.

Osservazioni.

I. I giudici di circondario non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente: essi perciò anche dopo il triennio sono amovibili; nè vi è di bisogno di un formale giudizio. La loro carica è dunque trienniale per essenza; ma scorso tal tempo possono essere confermati. La conferma ha ordinariamente luogo quando abbiano adempiuto con esattezza i loro doveri: *Vedi* l' art. 15.

Articolo CCVI.

I Presidenti ed i Giudici dei Tribunali di commercio saranno nominati sopra liste triple formate da' rispettivi consigli provinciali. Le liste saranno composte di negozianti, banchieri, e manifatturieri, che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del Tribunale.

Osservazioni.

I consigli provinciali de' quali si parla in questo articolo, sono quelli indicati nella legge de' 12 Dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

II. Quanto alla utilità delle disposizioni con cui si ordina, che i componenti de' tribunali di commercio sieno presi dalla classe de' commercianti; *Vedi* il discorso preliminare: *Vedi* ancora l' articolo 62. Secondo la combinazione di questi articoli, la lista de' negozianti eligibili si fa da' consigli provinciali, e l' elezione dal Re.

ARTICOLO CCVII.

Niuno potrà essere Consigliere nella Corte Suprema di giustizia o Proccurator Generale presso la medesima, se non avrà l' età di quarant'anni compiti. Basterà l'età di anni trenta per essere Avvocato generale o Cancelliere.

ARTICOLO CCVIII.

Niuno potrà essere Giudice nelle Gran Corti civili, se non avrà compiuta l'età di trent'anni. Questa disposizione sarà comune ancora alle Gran Corti criminali.

Basterà l'età di anni venticinque per essere Giudice di un Tribunale civile, Giudice di circondario, membro o Supplente de' Tribunali di commercio, Giudice

d'istruzione, Cancelliere de' Tribunali civili, delle Gran Corti criminali, e civili, de' Giudici d'istruzione, e de' Giudici di circondario.

Articolo CCIX.

Alcuno non potrà essere Giudice, Consigliere, Regio Proccurator Generale, o Regio Proccuratore, se non abbia ottenuto la laurea in giurisprudenza in una delle Università del nostro regno delle Due Sicilie.

Osservazioni.

I. Il seguente decreto determina le università alle quali è attribuita la facoltà di accordar la laurea.

Decreto de' 22 gennajo 1817.

Art. 1. *La regia università degli studj di Napoli, e quelle di Palermo e di Catania,*

ciascuna co' regolamenti in vigore, sono autorizzate al conferimento de' gradi dottorali nelle rispettive facoltà.

2. In conseguenza tutti coloro che in ciascuna delle università suddette avranno ottenuto la licenza, o la laurea, o altro diploma o carta autorizzante all'esercizio di qualunque professione, potranno disimpegnarne le funzioni in ogni parte de' nostri reali dominj.

II. Per facilitare ai funzionarj dell'ordine giudiziario che si trovavano già in esercizio e che non erano laureati l' adempimento di questa formalità, sono state prese le seguenti disposizioni.

CIRCOLARE DEL 1 DICEMBRE 1817.

diretta a' proccuratori regj.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Giusta le disposizioni contenute nell'art. 209. della legge organica giudiziaria de' 29. Maggio ultimo, i magistrati debbono essere laureati in giurisprudenza in una delle università del regno. Ad oggetto di assicurarsi se abbiano essi adempiuto a quest' obbligo, ed affinchè possano adempirvi coloro che non abbiano già ottenuto il diploma di laurea, la incarico di concertarsi col presidente di cotesto collegio onde farsi esibire da ciascuno de' componenti del medesimo il diploma originale, formando proces-

so verbale di questo atto in presenza dell' intero collegio riunito in camera di consiglio. Riguardo a coloro che non ancora hanno la laurea, se ne farà un notamento indicante il nome e il grado di ciascuno, e mi si rimetterà per passarlo al ministro degli affari interni, e disporsi che si spedisca loro il diploma corrispondente.

Intanto per intelligenza di tutti gl'interessati le partecipo, che giusta il convenuto tra il ministro degli affari interni e me, i diritti da pagarsi per tai diplomi ascendono a docati quaranta, e che tal somma deve soddisfarsi a docati dieci il mese, cominciando da gennajo prossimo.

Ella dovrà poi esigere tali rate mensuali ritenendole sul soldo rispettivo, e ne terrà il prodotto presso di se per passarlo alla persona che le sarà in seguito indicata.

Articolo CCX.

L' ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo grado, non potranno essere simultaneamente addetti ad un Tribunale o ad una Gran Corte, nè come Giudici, nè

come Regj Proccuratori o regj Proccuratori Generali, nè come Sostituti, Cancellieri, o Vice-Cancellieri.

Osservazioni.

I. Il legislatore dopo di aver garentito i cittadini dall' arbitrio de' giudici, ha voluto anche calmare, anzi prevenire i timori delle parti col presente articolo. La disposizione che vieta a' congiunti di esser simultaneamente addetti ad un collegio, è dettata per allontanare ogni ombra, ogni sospetto di concerto ne' voti de' giudici tra loro, o di deferenza ne' voti de' medesimi alle requisitorie del pubblico ministero. Le passioni delle parti sogliono in tali casi ingrandire il pericolo, ed il legislatore ha voluto rispettare queste passioni.

II. Il principio sviluppato nell' osservazione precedente ha determinato il legislatore ad estendere la disposizione di questo articolo anche agli affini, col decreto seguente.

DECRETO DE' 7 LUGLIO 1818

Veduto l'articolo 210 della legge de' 29 di maggio 1817 organica dell' ordine giudiziario pe' nostri reali dominj di qua del Faro;

Considerando che i motivi, pe' quali i parenti ne' gradi indicati nel suddetto articolo non

possono essere simultaneamente addetti ad un medesimo collegio giudiziario, militano anche per gli affini ne' gradi stessi;

Abbiamo risoluto di decretare *e* decretiamo *quanto siegue:*

Art. 1. *Le disposizioni dell'articolo 210 della legge organica giudiziaria de 29 di maggio 1817 sono applicabili anche agli affini ne' gradi medesimi fissati pe' parenti nel detto articolo.*

2. *Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia ci presenterà al più presto possibile un progetto di traslocazione per separare gli affini ne' gradi proibiti, i quali trovansi addetti ad un medesimo collegio giudiziario de' detti nostri reali dominj. Intanto essi continueranno ad esercitare le loro funzioni nel colleggio cui ora appartengono.*

Articolo CCXI.

Saranno proibite a' Giudici, a' Regj Proccuratori Generali, ed ai Cancellieri e rispettivi Sostituti le funzioni di Sindaco, di primo o secondo Eletto, d'Intendente, di Sottintendente, di Consigliere, o di Segretario Generale d'Intendenza, di Notajo, di Giudice di

commercio, di Ricevitore di dazj, di Cancelliere, di Usciere, di Patrocinatore, o di Avvocato, anche fuori del loro Tribunale.

OSSERVAZIONI.

I. Vi sono alcuni esempi di magistrati scelti alle funzioni di presidente de' consigli provinciali. Ma per l'esercizio di queste funzioni sono stati particolarmente autorizzati dal ministro di giustizia.

ARTICOLO CCXII.

I Giudici inoltre, i Regj Proccuratori generali, ed i Regj Proccuratori, non potranno essere arbitri, nè accettare amministrazioni, o tutele, se non quelle deferite dalla legge.

OSSERVAZIONI.

I. Si era elevato qualche dubbio se i giudici di commercio potessero essere scelti per arbitri. Questo dubbio è cessato, poichè l'articolo con-

tiene una regola generale, senza alcuna eccezione. D'altronde avendo le parti litiganti chiesto talvolta al Re il permesso che un giudice di commercio fosse loro arbitro, han riportato la negativa per effetto del presente articolo.

Articolo CCXIII.

I Giudici, i Supplenti, i Regj Proccuratori, i Regj Proccuratori generali, i Sostituti, i Cancellieri, ed i Vice-Cancellieri saranno obbligati a dimorare nel luogo ove risiede il Tribunale, o la Gran Corte, cui sono addetti.

Non potranno assentarsi se non sotto le condizioni prescritte da un regolamento, che verrà stabilito dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia

Osservazioni.

I. Il regolamento di cui si fa parola in questo articolo è del tenor seguente.

REGOLAMENTO PE' CASI DI ASSENZA DE' FUNZIONARJ, O IMPIEGATI GIUDIZIARJ DE' 18 NOVEMBRE 1817.

Art. 1. *Niun funzionario, o impiegato dell' ordine giudiziario de' reali dominj al di quà del Faro può allontanarsi dalla propria residenza, anche ne' giorni di ferie, se pria non ottenga il permesso dall' autorirà superiore cui n' è accordata la facoltà col presente regolamento.*

2. *Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad accordare il permesso a' magistrati componenti tutti i collegj giudiziarj, a' cancellieri, ed a' vice-cancellieri de' collegj medesi:*

a' giudici istruttori, e loro cancellieri:

a' giudici di circondario e loro cancellieri.

Ove però trattasi di magistrati collegiati e di giudici istruttori, vi bisogna la sovrana autorizzazione, se il termine del permesso ecceda il periodo di un mese.

I regj proccuratori criminali e civili possono accordare il permesso per un mese ai supplenti de' giudici di circondario delle provincie rispettive. Per un tempo maggiore occorre l' autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

I presidenti de' collegj rispettivi hanno la facoltà di accordare il permesso per un mese, inteso il pubblico ministero,

a' cancellieri sostituti;

agl' impiegati delle cancellerie;

agli uscieri.

Oltre a questo termine appartiene al collegio l' accordarlo.

I regj proccuratori civili possono accordare il permesso per un mese a' conciliatori. E' nelle facoltà del tribunale l'accordarlo per un tempo maggiore.

Sono autorizzati i proccuratori regj ad accordare il permesso di un mese agl' impiegati ne' loro rispettivi uffizj. Per un tempo maggiore è necessaria l' autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

I giudici istruttori ed i giudici di circondario possono accordare a' rispettivi vicecancellieri ed uscieri il permesso di un mese. Oltre questo termine appartiene a' regj proccuratori generali criminali accordare il permesso, intesi sempre i giudici da cui i detti uffiziali dipendono. Qualora però trattasi di vicecancellieri ed uscieri de' giudici di circondarj, i proccuratori generali dovranno mettersi di accordo co' regj proccuratori civili.

3. *Le proroghe al permesso, quando la loro durata unita a quella del permesso ecceda un mese, si debbono accordare da quelle autorità cui giusta l' articolo precedente, appartiene il dare permessi per un periodo maggiore di un mese.*

4. *Le dimande di permesso e di proroga de'*

componenti le corti o i tribunali si presenteranno direttamente al collegio cui essi appartengono.

Il collegio in camera di consiglio esaminerà, se i motivi della dimanda sieno sussistenti, e se l' assenza di un funzionario nuoccia al servizio della giustizia: e darà poi il suo parere ragionato. Copia di questo parere si rimetterà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia, per decidersi sulla dimanda.

Lo stesso metodo si osserverà dalle gran corti criminali pe' permessi che dimanderanno i giudici istruttori ed i cancellieri: se non che questi ultimi presenteranno la loro dimanda al giudice rispettivo, il quale la rimetterà col suo avviso alla gran corte criminale della provincia.

5. *Le gran corti civili pria di deliberare sulle dimande di permessi, dovranno interpellare i presidenti, e i regj proccuratori criminali e civili residenti nel medesimo comune, per assicurarsi se la gran corte criminale ed il tribunale civile possano somministrare rispettivamente i supplenti a norma della legge; in modo che il servizio non manchi in alcuno di detti collegj.*

Le gran corti criminali pe' permessi de' magistrati che le compongono, interpelleranno per lo stesso oggetto il presidente e il regio proccuratore del tribunale civile residente nel medesimo comune.

6. *I giudici di circondario ed i loro cancel-*

*

lieri derigeranno le rispettive dimande di permesso al regio proccurator generale criminale, il quale farà rapporto motivato con parere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia, consultando pria il regio proccuratore civile.

7. Qualora il servizio della giustizia esiga che un magistrato collegiato si porti in accesso fuori della residenza, la corte o il tribunale invierà per mezzo del proccuratore regio al segretario di stato ministro di grazia e giustizia una deliberazione motivata, per ottenerne l'autorizzazione (1).

8. I giudici istruttori, i giudici di circondario ed i loro cancellieri, per andare in accesso per affari di servizio ne' luoghi del rispettivo distretto o circondario, non han bisogno di alcuna autorizzazione. I giudici di circondario, i loro supplenti e i cancellieri non potranno per questo medesimo oggetto uscire dal perimetro della propria giurisdizione, senza esserne pria autorizzati dal proccurator generale, a norma

(1) Quando l'accesso ha luogo per oggetti penali, nella deliberazione del collegio debbono indicarsi le seguenti circostanze 1. le operazioni che debbono eseguirsi nell'accesso 2. la distanza del luogo ove si accede. 3. la ragione per la quale non si commette l'affare al funzionario locale.

dell' art. 97 della legge organica de' 29 di maggio ultimo (1).

9. *Gli uscieri per istrumentare, ciascuno nel territorio della rispettiva giurisdizione, non han bisogno di autorizzazione: però essi pria di uscire dalla residenza, qualora si debbano trattenere fuori della medesima per più di un giorno per l' esecuzione degli atti commessi al loro ministero, debbono farne inteso il giudice, o il presidente del collegio cui sono addetti, e lasciarne notizia in cancelleria.*

Coloro che non adempiranno a quest' obbligo saranno sospesi dall' esercizio delle funzioni per otto giorni, ed in caso di recidiva potranno adottarsi misure più severe.

10. *Ogni funzionario, o impiegato giudiziario il quale ha soldo, perde di dritto, per tutto il tempo ch' è assente dalla residenza con permesso, la metà del soldo annesso alla carica, o all' impiego che occupa, qualora l' assenza non ecceda un mese. Perde di dritto l' intero soldo nel caso che la durata del permesso oltrepassi l' indicato periodo di un mese.*

---

(1) Oltre questi casi i giudici di circondario i loro supplenti ed i cancellieri possono uscire dal perimetro della propria giurisdizione per render testimonianza in giudizio. Quando tale testimonianza ha per oggetto materie civili, l'autorizzazione dee darsi dal regio procuratore civile; quando ha per oggetto materie penali dee darsi dal regio procurator generale criminale.

11. *Nondimeno ne' casi di malattia può il segretario di stato ministro di grazia e giustizia accordare il godimento dell'intiero soldo, o di una porzione di esso secondo il periodo del permesso. Qualora però il permesso, alle a la sua durata e la qualità de' funzionarj, debba accordarsi dal Re a' termini dell'art. 2 del presente regolamento; ovvero particolari circostanze che concorrano in qualche funzionario, o impiegato, facciano meritare al medesimo particolari riguardi; è necessaria l'autorizzazione sovrana per poter percepire tutto o parte del soldo.*

12. *I funzionarj e gl' impiegati che senza giusta causa manchino d' intervenire nel collegio o nell' uffizio cui appartengono; coloro che senza permesso si allontanino dalla residenza; e quei che essendone lontani con permesso, non si trovino al loro posto dopo spirato il termine del permesso, perdono di dritto l'intero soldo pel tempo della legittima mancanza, o assenza: salve le altre misure disciplinari che si giudicherà adottare ne' casi particolari.*

13. *Coloro che quantunque sieno nella residenza, non possano intervenire nel collegio, o nell' uffizio, perchè infermi, o occupati in affari di pubblico servizio, ovvero in altro modo legittimamente impediti; e quei che per ragion di servizio sieno assenti dalla residenza, sono considerati come presenti nel collegio, o nell' uffizio cui appartengono; e non perdono perciò*

alcuna porzione di soldo pel tempo che non v' intervengono.

Nello stesso modo saranno considerati quei funzionarj che per effetto di traslocazione dovranno recarsi da un luogo ad altro: pel tempo però soltanto che loro sarà designato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia per seguire il viaggio. Pel tempo che ecceda questo termine, essi andranno soggetti alla perdita dell' intero soldo.

14. *In ogni corte, o tribunale si terrà un registro intitolato* d' intervento, *sul quale ciascuno de' componenti, incluso il pubblico ministero ed il cancelliere, in tutti i giorni in cui il collegio si riunisce, scriverà di proprio pugno il suo nome; e qualora taluno manchi, vi si noteranno dal cancelliere i motivi della mancanza. Questo registro prima dell' apertura dell' udienza del collegio sarà chiuso colla soscrizione del presidente, o di chi ne fa le funzioni. Nelle corti, o tribunali di più camere si terrà un registro per ciascuna camera.*

15. *Nella fine di ciascun mese il cancelliere formerà uno stato indicante giorno per giorno i magistrati intervenuti, ed i motivi dell' assenza de' non intervenuti, ricavandone le notizie dal registro suddetto. Il detto stato, vidimato dal presidente e dal regio proccuratore sarà trasmesso al ministro di grazia e giustizia per tutto il dì cinque del mese seguente.*

16. *Nelle cancellerie delle gran corti e dei*

tribunali, e negli uffizj de' regj proccuratori si terrà anche un registro d'intervento, *simile a quello prescritto nell'art. 14, sul quale ciascuno impiegato segnerà il suo nome di proprio pugno. Questo registro sarà chiuso in ogni giorno dal cancelliere, o dal segretario del regio proccuratore rispettivamente, mezz'ora dopo il termine prefisso dal regolamento per l'apertura dell' uffizio. Se taluno non v'intervenga, si noteranno sul registro i motivi di tale mancanza.*

Coloro che senza giusta cagione non si troveranno nell' uffizio all' ora della chiusura del registro, perderanno l' intero soldo della giornata.

17. *I presidenti, i regj proccuratori ed i cancellieri sono risponsabili personalmente dell' osservanza e della esecuzione di quanto è prescritto negli articoli 14 15 e 16, ciascuno in ciò che lo riguarda.*

18. *I certificati di servizio, che debbono rimettersi alla* scrivania di razione *per la esazione de' soldi de' funzionarj e degli impiegati giudiziarj, si formeranno sulla norma de' registri d'* intervento *del collegio e dell' uffizio rispettivo.*

19. *I presidenti faranno i certificati di servizio per tutti i componenti, pe' cancellieri e pe' vice-cancellieri de' rispettivi collegj; ed i regj proccuratori vi apporranno il loro* visto.

... I presidenti delle gran corti criminali, ed i

regj proccuratori generali presso le medesime formeranno, ed apporranno il visto *rispettivamente su' certificati de' giudici istruttori, e de' di costoro cancellieri.*

I cancellieri formeranno per gl' impiegati delle cancellerie i certificati di servizio; e questi saranno poi vistati dal presidente e dal regio proccuratore della rispettiva corte, o tribunale.

I regj proccuratori formeranno per gl'impiegati nè loro uffizj i certificati di servizio, i quali saranno poi vistati *dal presidente del rispettivo collegio.*

In mancanza di uno de'funzionarj incaricati di formare e vistare *i certificati di servizio, adempiranno tale formalità coloro che ne faranno le veci.*

Ne' certificati di servizio dovranno sempre enunciarsi i motivi pe' quali un funzionario, o un impiegato non ha prestato servizio, o è stato assente dalla residenza; ed indicarsi l'autorizzazione legittimamente ottenuta, qualora vi sia.

20. *I soldi che si pagano dalla tesoreria a' funzionarj ed agl' impiegati giudiziarj, saranno soddisfatti senza alcuna delle deduzioni prescritte col presente regolamento, qualunque sia la causa per cui taluno abbia mancato di prestar servizio.*

21. *Gli* appoderati *eseguiranno, sotto la loro risponsabilità, le ritenzioni fissate cogli artico-*

li 10 12 16 su' soldi di coloro che sono assenti con permesso, o abbiansi mancato senza giusta causa, di prestar servizio; e ne terranno un conto particolare.

22. *Il prodotto di queste ritenzioni sarà a disposizione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia, il quale potrà farne uso per gratificare que' funzionarj, o impiegati del dipartimento della giustizia, che più si distingueranno nell' esercizio delle loro funzioni, o che per viaggi o per altri oggetti di servizio abbiano sofferto qualche dispendio.*

23. *I regj proccuratori rimetteranno in ciascun mese, unitamente allo stato prescritto nell'articolo 15, un conto delle ritenzioni, riportandovi il totale del prodotto delle ritenzioni de'mesi precedenti.*

24. *La ritenzione su' soldi de' giudici di circondario andrà sempre a benefizio di coloro che gli suppliscono; e quella che si esegue su' soldi degli impiegati nelle cancellerie delle gran corti, e de' tribunali civili, si accrescerà agli altri impiegati presenti in proporzione de' rispettivi soldi.*

25. *Niuno potrà far uso del permesso dopo l' elasso d' un mese dal dì della data dell'autorizzazione, se non ne abbia ottenuto nuova venia.*

26. *I magistrati collegiati non potranno uscire dalla residenza, sia per far uso di permesso come per accesso per affari di servizio, quan-*

do altri manca nel collegio cui appartengono: talchè non possa darsi luogo alla mancanza contemporanea di due individui del collegio, e nelle corti o tribunali di più camere non manchino due magistrati di una medesima camera per licenza o accesso.

27. *I regj proccuratori presso tutte le corti e i tribunali daranno avviso al ministro di grazia e giustizia del giorno in cui i funzionarj cominceranno a far uso della licenza, o andranno in accesso per effetto di autorizzazione ottenuta dallo stesso ministro; del pari che del giorno in cui faranno ritorno in residenza.*

II. Ampliando le disposizioni contenute nell' art. 15 del regolamento trascritto nella precedente osservazione; il ministro di giustizia ha diretto ai regj procuratori la seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 21 FEBBRAJO 1818

diretta ai procuratori generali criminali

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Unitamente allo stato d' intervento de' componenti cotesto collegio, e che dee ella rimettermi in ciascun mese, giusta l' articolo 15 del regolamento de' 18 novembre ultimo, invierà anche gli stati d' intervento degl' impiegati nella cancelleria, e nel di lei uffizio.

III. Il decreto del dì 1 Agosto 1817 dà le disposizioni onde i pubblici funzionarj dell'ordine giudiziario si conferiscano sollecitamente a' loro posti.

DECRETO DEL 1 AGOSTO 1817.

Art. 1. *Tutti i funzionarj dell' ordine giudiziario nominato da Noi sino a 31 di luglio prossimo passato, i quali non si trovino nelle rispettive residenze per tutto il dì 15 del corrente, s' intendono decaduti della carica; e rimane perciò vietato alle autorità corrispondenti di riconoscerli per le cariche a' medesimi conferite, e di darne loro il possesso.*

2. *Coloro che in appresso nomineremo a cariche giudiziarie, incorreranno nella misura compresa nel precedente articolo, qualora non si recheranno alla residenza, fra'l termine che verrà loro designato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.*

IV. Le frequenti domande de' giudici di circondario per allontanarsi dalla loro residenza, han dato causa alla seguente circolare.

CIRCOLARE DE' 12 SETTEMBRE 1818.

diretta a'regj procuratori generali criminali, e regj procuratori civili.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Da' frequenti rapporti, che mi pervengono per domanda di congedo de' giudici di circondario e de' loro cancellieri, particolarmente dalle provincie più prossime alla capitale, veggo che non sempre per effettivo bisogno di salute, o per urgente cura d' interessi si avvanzano siffatte domande; ma spesso per oggetti di lieve momento, che non meritano una particolare considerazione.

Siccome l' assenza di questi funzionarj dalle loro residenze è perniciosa al servizio della giustizia, e somministra con facilità le occasioni a' disordini, e con ispecialità in quei circondarj che sono importanti per la loro estensione, e per l' indole delle popolazioni; è necessario, che io l' avverta di essere meno indulgente per l' avvenire nel proporre tali permessi; di accertarsi pria con accuratezza se i motivi della dimanda sono effettivamente sussistenti; e di badare nel tempo stesso se accordandosi il congedo, venga a rimanere pienamente assicurato il servizio nel circondario, in assenza del funzionario che lo ha dimandato.

Articolo CCXIV.

Ogni Tribunale o Gran Corte invigilerà sopra gli Avvocati, i Patrocinatori, e gli Uscieri, che vi saranno addetti.

I. Si veggano gli articoli 172 e seguenti, 179 e seguenti, dove sono riunite le disposizioni che hanno rapporto agli uscieri ed ai patrocinatori.

Articolo CCXV.

Un codice di procedura civile, ed un altro di procedura criminale determineranno le forme e l'ordine da osservarsi ne' giudizj avanti i Giudici, i Tribunali, e le Gran Corti.

Osservazioni.

Vedi l' art. 222.

Articolo CCXVI.

Tutte le spese relative all'am-

ministrazione delle giustizie criminali e correzionali saranno a carico della nostra Real Tesoreria, salvo il dritto di rimborso contro i delinquenti, a' termini di ragione, e le disposizioni contenute nella nostra legge de' 12 di Febbrajo 1817.

Osservazioni.

I. Quanto alla legge de' 12 Febbrajo 1817 citata in questo articolo, *vedi* le osservazioni all' art. 154, ove si parla dell' azione pubblica.

II. Le spese di giustizia nelle materie penali sono regolate dal decreto de' 13 Gennajo 1817; *Vedi* questo decreto nella parte III del lavoro sulle spese giudiziarie posto in fine al tit. XV.

Articolo CCXVII.

Tutti i funzionarj dell' ordine giudiziario fino a' Cancellieri e Vice-Cancellieri delle diverse Gran Corti e Tribunali, e Giudici di sopra mentovati, i Patrocinatori,

e gli Uscieri, saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

OSSERVAZIONI.

I. Per ciò che riguarda la elezione alla carica di usciere; *Vedi* le osservazioni all' art. 179 e seguenti.

II. Per ciò che riguarda i patrocinatori; *Vedi* le osservazioni all' art. 172 e seguenti.

III. Per l' elezione de' magistrati si trovano stabilite alcune norme nel seguente decreto e regolamento.

DECRETO DE' 17 SETTEMBRE 1817.

Art. 1. Coloro che aspirano a cariche giudiziarie ne' nostri reali dominj al di quà del Faro, dovranno per venirvi ammessi dar saggio per mezzo di esami di esser periti in dritto. Gli esami dovranno farsi giusta il prescritto nel regolamento annesso al presente decreto.

2. Potranno esser dispensati dall'obbligo degli esami coloro che per cariche o professioni esercitate o per letterarie produzioni abbiano acquistato la pubblica opinione di giurisperiti.

3. Ove soggetti giudicati di merito eguale concorrano per piazze vacanti di giudici di cir-

condario, o di cancellieri di corti o tribunali, avrà luogo un esame per concorso fra gl' indicati soggetti.

4. *Ci riserviamo dar luogo ad esame per concorso anche nelle vacanze di cariche superiori alle indicate nell'articolo precedente, quando lo crederemo opportuno, sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.*

5. *I concorsi ne' casi de' due precedenti articoli, dovranno farsi anche giusta il regolamento enunciato nell' articolo 1.*

6. *Il presente decreto non deroga in parte alcuna al disposto nell'articolo 209 della legge organica giudiziaria, che impone ai giudici l' obbligo di essere laureati in giurisprudenza.*

Regolamento de' 17 Settembre 1817.

Per gli esami ed i concorsi di coloro che aspirano a cariche giudiziarie.

§. *I.*

Degli esami.

Art. 1. *Ogni esame si farà sopra quesiti intorno al dritto ed al rito, così nel ramo civile, come nel ramo penale.*

2. *In ogni esame si uniranno quesiti di due specie, cioè parte elementari, e parte di quistioni di legge su' codici e leggi in vigore.*

3. *A' quesiti elementari si dee rispondere senza alcuno ajuto di libri o di scritti di qualunque sorta: per la soluzione delle quistioni di*

legge si può fare uso del solo testo de' codici e delle leggi.

4. *Gli esami si faranno in due giorni; nell' uno si risponderà a' quesiti elementari; nell' altro alle quistioni di legge.*

5. *Il numero de' quesiti destinati per ciascun giorno non potrà essere nè minore di quattro, nè maggiore di sei.*

6. *I quesiti saranno inviati dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia ad una commessione di magistrati ch' egli stimerà destinare a presedere agli esami da farsi, così in Napoli, come in ciascuna delle provincie.*

I quesiti saranno suggellati in due plichi diversi; nell' uno gli elementari, nell' altro quelli di quistioni di legge. Su ciascun plico sarà indicato il giorno in cui se ne dovrà fare l'apertura. Questa indicazione sarà sottoscritta dal ministro di grazia e giustizia.

7. *Ne' giorni designati si farà dalla commessione l' apertura de' plichi alla presenza de' candidati. Si stenderà processo verbale di questo atto, firmato dalla commessione e da ciascun candidato. Indi ognuno di essi scriverà i quesiti sotto la dettatura di uno de' componenti la commessione. Il foglio sul quale ciascuno avrà trascritti i quesiti, sarà cifrato dalla commessione: dopo ciò i candidati si ritireranno nelle stanze loro assegnate, e si applicheranno a scrivere le risposte.*

8. *Il ministro di grazia e giustizia potrà,*

quando lo crederà opportuno, incaricare alcuno degli stessi magistrati che presedono all'esame, di formare i quesiti e presentargli a'candidati; giusta il prescritto negli articoli 3 4 6 e 7.

9. *Così i quesiti come le risposte saranno scritte in italiano.*

10. *Il più lungo tempo per rispondere a'quesiti in ciascun giorno di esame è di otto ore. Se alcuno, trascorso questo spazio, non avrà compiuto di rispondere, consegnerà il suo scritto nello stato in cui si trova.*

11. *Il locale de'tribunali ne' giorni di esame è a disposizione della commessione, per potervi distribuire i candidati quando essa non crederà più opportuno altro locale.*

12. *Durante l'esame, i magistrati componenti la commessione vigileranno di persona, e si assicureranno col massimo rigore che i candidati non comunichino fra loro, nè facciano uso di alcun libro non permesso, nè ricevano alcuno ajuto per la soluzione de' quesiti.*

13. *Ogni candidato, compiuto che avrà il suo esame, lo cifrerà in ogni pagina, lo firmerà e lo presenterà alla commessione insieme col foglio de' quesiti. La commessione cifrerà ogni esame in ciascuna pagina.*

14. *In fronte di ogni esame vi sarà un foglio firmato dalla oommessione, nel quale sarà indicato.*

1. il giorno ed il luogo in cui l'esame è fatto;

2. il nome e cognome
3. la età
4. la patria
5. lo stato fisico
6. lo stato economico
} *di ogni candidato.*

7. a quale carica egli aspira

8. finalmente l' ora in cui ha principiato, e quella in cui ha finito l' esame.

15. *Gli esami con rapporto della commessione saranno spediti al ministro di grazia e giustizia, il quale ne farà tenere un esatto notamento che indichi anche il merito di ciascuno esame. Questo notamento servirà di norma per le proviste.*

16. *I quesiti per cariche di cancellieri saranno elementari, e verseranno sul solo rito. In un giorno si farà l'esame sù quesiti criminali; nell' altro su' civili. Chi non voglia esaminarsi nell' uno e nell' altro ramo, può farlo in quello de' due che gli piace, secondo che aspira a cancelleria o civile o criminale.*

17. *Gli esami si faranno due volte l' anno, cioè ne' mesi di maggio e di novembre.*

§. II.

De' Concorsi.

18. *I concorsi ne' casi in cui dovranno aver luogo, saranno fatti in un sol giorno e nel tempo*

che, secondo le circostanze, fisserà il ministro di grazia e giustizia.

19. *I quesiti per posti di cancellieri di corte o tribunale verseranno sul rito o civile o criminale, secondo che il posto da provvedere sarà o civile o criminale; saranno parte elementari, parte di quistioni di legge sul rito.*

20. *I quesiti per giudicati di circondario verseranno parte sul civile, parte sul criminale; tutti su' quistioni di legge.*

21. *I quesiti per posti superiori agli indicati ne' due articoli precedenti, saranno o civili o criminali, secondo che le funzioni ordinarie della piazza da provvedere versano sull' uno o l' altro ramo; tutti consisteranno in quistioni di legge.*

22. *I concorsi per piazze di cancellieri di corti o tribunali, e per giudicati di circondario, si terranno nella residenza de' tribunali della provincia ove ha luogo la vancanza; per le piazze superiori alle indicate, il luogo del concorso sarà o Napoli o un' altra città di residenza di gran corte civile, secondo che il ministro di grazia e giustizia crederà determinare. I magistrati che presederanno al concorso per tali piazze superiori, dovranno essere almeno dello stesso grado del posto da provvedere.*

23. *Per tutti gli altri oggetti non espressi sotto il presente paragrafo sarà osservato il prescritto per gli esami.*

IV. La nomina di Sua Maestà è la sola che comunica giurisdizione a' funzionarj dell' ordine giudiziario. Le giurisdizioni che non emanavano dal trono sono abolite, e l'amministrazione della giustizia ha acquistato in questa guisa tutta la sua dignità. *Vedi* il discorso preliminare.

Articolo CCXVIII.

Tutti i Giudici, e tutti i Consiglieri della Corte Suprema di giustizia, delle Gran Corti civili o criminali, e de' Tribunali sopra enunciati vestiranno la toga, tanto nel disimpegno delle proprie funzioni, che nelle pubbliche cerimonie.

Quest'onore è accordato ancora al solo Cancelliere della Corte Suprema di giustizia.

Tutti gli altri Giudici inferiori, i Cancellieri e Vice-Cancellieri de' Tribunali e delle Gran Corti avranno l'onore della mezza toga.

Un decreto particolare determinerà il modo di vestire de' Cancellieri e Vice-Cancellieri, de' Giudici di circondario, degli Avvocati, de' Patrocinatori, e degli Uscieri.

OSSERVAZIONI.

I. Ai giudici di circondario di Napoli è stato accordato l'onore della toga. (*Decreto* de' 22 Dicembre 1818.)

II. Il vestimento de' cancellieri, vice-cancellieri ed uscieri de' giudici di circondario; ed il vestimento degli avvocati e patrocinatori che il presente articolo riserba ad un decreto particolare, sono stati determinati da' due seguenti decreti.

DECRETO DE' 6 AGOSTO 1817.

Art. 1. *I cancellieri, e vice-cancellieri de' giudici di circondario, e gli uscieri presso tutte le giurisdizioni stabilite colla nostra legge de' 29 Maggio ultimo, vestiranno nell' esercizio delle loro funzioni l'abito nero completo.*

Gli uscieri porteranno inoltre in mano una bacchetta nera.

DECRETO DE' 4. LUGLIO 1817.

Art. 1. La forma del vestimento degli avvocati, e de' patrocinatori, nelle pubbliche udienze della corte suprema di giustizia, delle gran corti e de' tribunali, sarà la dottorale solita adoperarsi nel conferimento delle lauree.

Essi porteranno in città, quando sieno di cerimonia, l' abito completo.

ARTICOLO CCXIX.

Tutte le sentenze e tutti gli atti de' Giudici, de' Tribunali, e delle Gran Corti saranno scritti in italiano. Le sentenze saranno motivate nel fatto e nel dritto.

OSSERVAZIONI.

I. Non è più un gergo barbaro il linguaggio con cui la giustizia si annunzia ai popoli: non è più una disposizione che impera e non assegna ragione e che spesso covre nella sua oscurità l' ingiustizia e l' arbitrio, quella che toglie a' cittadini le proprietà e i dritti personali. In forza del presente articolo tutte le decisioni e le sentenze devono essere ragionate, e scritte nella vivente favella italiana.

Articolo CCXX.

Alcuno non potrà essere nominato Giudice di una Gran Corte criminale, se prima non abbia esercitate le funzioni di Giudice presso qualche Tribunale civile. Niuno potrà essere nominato Giudice di una Gran Corte civile, se prima non abbia esercitate le funzioni di Giudice presso di una Gran Corte criminale; e finalmente niuno potrà essere nominato Consigliere della Corte Suprema di giustizia, se prima non abbia esercitate le funzioni di Giudice presso una Gran Corte civile.

Articolo CCXXI.

Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni prescritte negli ar-

ticoli 207, 208 e 220 nel solo caso in cui concorre un merito sommamente distinto nell'individuo, che verrà da Noi promosso.

Articolo CCXXII.

Fino a che non saranno pubblicati i nuovi codici, le autorità giudiziarie faranno osservare ed osserveranno le leggi che sono provvisoriamente in vigòre.

Articolo CCXXIII.

L' organizzazione dell' ordine giudiziario, secondo il modo determinato nella presente legge, avrà la sua esecuzione nel giorno 20 di Giugno del cerrente anno. A contare dal dì della pubblicazione della presente legge rimarranno aboliti e soppressi tutti i

corpi giudiziarj da Noi provvisoriamente conservati in vigore.

OSSERVAZIONI.

I. Questo è l' ultimo articolo della legge organica ch'è stata pubblicata in Napoli a'29 maggio 1817. Nell' intervallo tra quest' epoca, nella quale sono rimasti aboliti i corpi giudiziarj, e il dì 20 Giugno giorno destinato nel presente articolo per la esecuzione di questa legge, sono state create per gli affari urgenti alcune commissioni giudiziarie col seguente decreto.

DECRETO DE' 7 GIUGNO 1817.

Art. 1. *Vi sarà in ogni provincia una commissione composta da tre giudici (il primo de' quali in ordine di nomina farà da presidente), dal pubblico ministero, e dal cancelliere. Questa commissione, fino alla installazione dei nuovi tribunali, eserciterà per gli affari di maggior urgenza la giurisdizione penale e civile, a' termini de' seguenti articoli.*

2. *Il presidente della commissione, ed in caso d' impedimento di costui, il magistrato che gli succede in ordine di nomina, è rivestito di tutte le facoltà che il titolo XVI del lib. V parte I del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore accorda al presi-*

dente del tribunale di prima istanza. Le appellazioni dalle ordinanze del presidente, nei casi in cui la legge le autorizza, saranno prodotte innanzi alla commissione fra il termine di giorni tre, da decorrere dal giorno della intimazione.

3. *La commissione medesima darà tutte le disposizioni urgenti in materia penale, sulla requisitoria del pubblico ministero, per la istruzione de' processi, persecuzione e punizione de' rei, a' termini delle leggi vigenti.*

4. *La commissione si occuperà delle operazioni che rimangono a farsi dalle abolite corti criminali pel compimento della classificazione de' detenuti a' termini del regolamento de' 9 di febbrajo di questo anno.*

5. *La commissione non potrà cominciare a far dibattimenti nè giudizj penali, nè continuare i già cominciati, che saranno sciolti. Il pubblico ministero presso la commissione si occuperà di ordinanzare le spese di giustizia, a' termini del nostro decreto de' 13 di gennajo di questo anno.*

6. *Gli attuali giudici di pace assumeranno provvisoriamente il titolo e le funzioni di regj giudici di circondario, a' termini della citata legge organica, fino a che sarà diffinitivamente fissato il loro destino. Intanto continueranno ad avere il soldo che attualmente percepiscono.*

7. *Il presidente ed il pubblico ministero di ciascuna commissione nomineranno ed installe-*

ranno il cancelliere presso la medesima.

8. *Il nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato della nomina delle commissioni, e della esecuzione del presente decreto.*

Fine del Volume IV.

INDICE

De' titoli ed articoli contenuti nel quarto volume.

TAVOLA

Delle materie contenute nell' opera

N. B. I numeri romani indicano il volume, gli arabi la pagina.